




**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL**

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

X Legislatura - X Gesetzgebungsperiode
1988 - 1993


SEDUTA 99 SITZUNG

18.6.1992



INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER

MORANDINI Pino (<i>Gruppo Democrazia Cristiana</i>)	pag.	2–11–18–20–24–28–29–30– 31–34–42–73–78
FRANZELIN WERTH Rosa (<i>Gruppo Südtiroler Volkspartei</i>)	"	4–7–8–11–22–29–36–48
ZENDRON Alessandra (<i>Gruppo Lista Verde – Grüne Fraktion–Grupa Verc</i>)	"	5–10–21–38–46
CHIODI WINKLER Wanda (<i>Partito Democratico della Sinistra</i>)	"	6–33–56
ANDREOLLI Tarcisio (<i>Gruppo Democrazia Cristiana</i>)	"	6
MERANER Gerold (<i>Gemischte Fraktion</i>)	"	10–39–68–69–73–76–80–81
TONELLI Paolo (<i>Gruppo Misto</i>)	"	28–33–81
KASERER Robert (<i>Gruppo Südtiroler Volkspartei</i>)	"	29–68
RELLA Alberto (<i>Partito Democratico della Sinistra</i>)	"	32–67
KLOTZ Eva (<i>Gruppo Union für Südtirol</i>)	"	35–57
BENEDIKTER Alfons (<i>Gruppo Union für Südtirol</i>)	"	37–60–77
MONTALI Luigi (<i>Gruppo Movimento Sociale Italiano–Destra Nazionale</i>)	"	40–41
KUBTATSCHER Josef (<i>Gruppo Südtiroler Volkspartei</i>)	"	45
NEGHERBON Livio (<i>Gruppo Democrazia Cristiana</i>)	"	48



INDICE**INHALTSANGABE****Disegno di legge n. 81:**

Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (presentato dalla Giunta regionale)

pag. 1

Disegno di legge n. 80:

Istituzione dell'assicurazione regionale per la pensione alle persone casalinghe (presentato dalla Giunta regionale)

pag. 42

Gezetzentwurf Nr. 81:

Maßnahmen der Ergänzungsfürsorge zugunsten der im Haushalt tätigen Personen, der Saisonarbeiter und der Bauern, Halb- und Teinpächter (eingebracht vom Regionalausschuß)

Seite 1

Gezetzentwurf Nr. 80:

Einführung der Regionalversicherung für die Rente zugunsten der im Haushalt tätigen Personen (eingebracht vom Regionalausschuß)

Seite 42



Vorsitzender: Präsident Peterlini
Presidenza del Presidente Peterlini

Ore 10.15

PRÄSIDENT: Ich bitte die Abgeordneten Platz zu nehmen und mit dem Namensaufruf zu beginnen.

PRESIDENTE: Prego i signori Consiglieri di prendere posto e di procedere all'appello nominale.

MORELLI: (segretario):(fa l'appello nominale)

PRÄSIDENT: Ich bitte um Verlesung des Protokolles der letzten Sitzung.

PRESIDENTE: Prego dare lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

MORELLI: (segretario):(legge il processo verbale)

PRÄSIDENT: Gibt es Einwände zum Protokoll? Keine. Dann gilt das Protokoll als genehmigt.

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni al processo verbale? Nessuna. In tal caso il processo verbale si intende approvato.

PRÄSIDENT: Für die heutige Sitzung haben sich die Abg. Brugger, Tretter, Taverna, Mayr, Tononi, Franceschini, Crafsonara, Grandi, Kofler, Berger und Ricci entschuldigt.

PRESIDENTE: Per la seduta odierna hanno giustificato la loro assenza i cons. Brugger, Tretter, Taverna, Mayr, Tononi, Franceschini, Crafsonara, Grandi, Kofler, Berger e Ricci.

PRÄSIDENT: Jetzt setzen wir die Artikeldebatte zum Gesetzentwurf Nr. 81: "Maßnahmen der Ergänzungsvorsorge zugunsten der im Haushalt tätigen Personen, der Saisonarbeiter und der Bauern, Halb- und Teilpächter (eingebracht vom Regionalausschuß) fort.

Wir waren beim Art. 4 und haben ihn wegen der Überprüfung eines Änderungsantrages, eingebracht von den Abg. Morandini und anderen, ausgesetzt. Kann uns jetzt der Regionalassessor etwas dazu sagen? Es handelt sich um den Änderungsantrag, wo es heißt: Im Absatz 1 werden nach den Worten "geschuldeter freiwilliger Beitragsleistung" und vor den Worten "jedenfalls muß zu Lasten..." folgendes eingefügt: "und jedenfalls nicht höher als das Ausmaß des für die Haus- und Familienangestellten vorgesehenen Betrages."

Bitte, Assessor, und wenn Sie uns auch bitte die Ziffern dazu sagen.

PRESIDENTE: Proseguiamo ora con la discussione generale sul disegno di legge n. 81: "interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (presentato dalla Giunta regionale).

Eravamo rimasti all'art. 4 e più precisamente ad un emendamento presentato dall'Assessore Morandini e altri. L'Assessore può forse dirci qualcosa di più preciso? Si tratta dell'emendamento dove al primo comma:

Al comma 1, dopo le parole "versamento volontario dovuto" e prima delle

parole "in ogni caso deve rimanere" sono inserite le parole "e comunque in misura non superiore alla misura di quello previsto per il settore servizi domestici."

Prego Assessore, se potesse anche comunicarci gli importi.

MORANDINI: Grazie, Presidente. E' stato già illustrato ai colleghi il contenuto e le motivazioni dell'emendamento, quindi mi pare da questo punto di vista più nulla, cioè si vuole fissare il limite massimo di contribuzione regionale anche per ragioni di copertura finanziaria e il limite anche di intervento della persona.

PRÄSIDENT: ... (Ich bitte den Präsidenten des Südtiroler Landtages bei jeder Sitzung, diese Mikrofonanlage zu verbessern und er hat mir auch gestern zugesichert, daß die entsprechenden Prüfungen im Gang sind. Allerdings dauert das seine Zeit. Ich werde dem Präsidenten Pellegrini das Anliegen wieder vorlegen).

Meine Frage war, ob sich noch jemand zum Änderungsantrag des Abg. Morandini zu Wort meldet. Ich sehe keine Wortmeldungen mehr. Dann stimmen über den ersten Änderungsantrag ab, der lautet: "1. Jänner 1992" einzufügen. Frau Abg. Klotz, Sie haben gestern gefragt, wo das einzufügen ist. Es geht also praktisch darum, daß diese Leistungen ab 1. Jänner 1992 in Kraft treten sollen. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 4 Enthaltungen ist der Änderungsantrag genehmigt.

PRESIDENTE: ... (Ho più volte sollecitato il Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano a voler fare verificare l'impianto audiofonico ed egli mi ha assicurato che sono in corso degli accertamenti. Ci vuole un po' di tempo. Farò presente la sua richiesta al Presidente Pellegrini.)

Avevo chiesto se qualcuno intendeva ancora intervenire sull'emendamento del cons. Morandini. Nessuno. Allora passiamo alla votazione sul primo emendamento: "dal 1 gennaio 1992". Cons. Klotz, Lei ieri ha chiesto di che cosa si tratta. Con questo emendamento le prestazioni verranno rese dal 1 gennaio 1992. Passiamo alla votazione sull'emendamento. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 4 astensioni l'emendamento è approvato.

PRÄSIDENT: Wir stimmen jetzt über den zweiten Änderungsantrag ab. Keine Wortmeldungen dazu? Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Keine. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 6 Enthaltungen ist der Änderungsantrag genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo ora alla votazione sul secondo emendamento. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con 6 astensioni l'emendamento è approvato.

PRÄSIDENT: Jetzt können wir über den gesamten Art. 4, so abgeändert abstimmen. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 9 Enthaltungen ist der Art. 4 genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo ora alla votazione sull'articolo 4 nel suo complesso. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 9 astensioni l'articolo 4 è approvato.

Art. 4 bis

Für die Zeit der Kindererziehung und der Pflege von pflegebedürftigen Familienmitgliedern, für die Dauer eines Jahres, deckt der Betrag den gesamten Beitrag der freiwilligen Weiterversicherung bis zur Höhe des niedrigsten Beitragsatzes der Kategorie.

Art. 4 bis

Per il periodo di cura dei figli e di membri della famiglia bisognosi di assistenza, per la durata di un anno, il contributo copre l'intero importo del versamento assicurativo volontario nella misura minima del contributo della categoria.

PRÄSIDENT: Hier haben wir einen Änderungsantrag der Abg. Romano, Bauer und Giacomuzzi:

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento a firma dei cons. Romano, Bauer e Giacomuzzi:

"Der Art. 4 bis ist aufgehoben."

"L'art. 4 bis è soppresso."

PRÄSIDENT: Ich verlese jetzt den zweiten Änderungsantrag der Abg. Franzelin, Kaserer und Saurer:

PRESIDENTE: Darò ora lettura del secondo emendamento dei cons. Franzelin, Kaserer e Saurer:

Ab 1.1.1993 deckt für die Zeit der Kindererziehung und der Pflege von pflegebedürftigen Familienmitgliedern für die Dauer eines Jahres der Beitrag gemäß Artikel 4 des Gesetzes den gesamten Beitrag für die freiwillige Weiterversicherung bis zur Höhe des niedrigsten Beitrages der Kategorie.

Mit Durchführungsverordnung der Landesregierung werden die Fristen für die Einreichung und die Einzelheiten für die Anwendung dieses Artikels festgelegt.

A decorrere al 1.1.1993 il contributo copre per il periodo di cura dei figli e di membri della famiglia bisognosi di assistenza, per la durata di un anno, l'intero importo del versamento assicurativo volontario nella misura minima del contributo della categoria.

Con regolamento di esecuzione della Giunta provinciale vengono fissati i termini per la presentazione e le modalità per l'applicazione del presente articolo.

PRÄSIDENT: Frau Abg. Franzelin, wir prüfen gerade nach, ich habe so den Eindruck, daß dieser Text, abgesehen von der Durchführungsverordnung, der gleiche ist, der in der Kommission genehmigt worden ist. Also das Datum "1.1.1993" ist neu.

Ich muß jetzt darauf hinweisen, daß wir zwei Änderungsanträge haben. Einen der den gesamten Artikel streichen will und einen, der den Artikel abändern will. Der Streichungsantrag hat den Vorrang, weil er umfassender ist.

Abg. Franzelin hat das Wort.

PRESIDENTE: Cons. Franzelin, stiamo controllando l'emendamento perché mi sembra che il testo corrisponda a quello della Commissione. E' vero, qui è stata inserita la data: "1.1.1993".

Vorrei far notare che abbiamo due emendamenti. Uno tendente a sopprimere l'intero articolo ed uno tendente a modificarlo. L'emendamento soppressivo ha priorità.

La parola alla cons. Franzelin.

FRANZELIN: Zum Streichungsantrag: ich möchte darauf hinweisen, daß gerade dieser Passus als erste von vornherein wichtigste Maßnahme in unserer Partei immer angesehen wurde. Man hat zuerst von drei Erziehungsjahren geredet. Wir haben dann in der Fraktion die Abstimmung gehabt und man ist bei einem Jahr geblieben. Ich habe nun festgestellt, aufgrund der Diskussion, daß die Geldmittel nicht vorhanden sind und daß im derzeitigen Moment die Finanzierung nicht gesichert ist, sodaß dieser Kompromißantrag gestellt wird, daß die Möglichkeit ab 1.1.1993 für diese Maßnahme vorgesehen ist. Ich habe bereits in der Intervention zur Generaldebatte gesagt, ich könnte mir vorstellen, daß man für diese Maßnahme das zweite Jahr in der Kindererziehung hennimmt, weil im ersten Jahr bekommt die Mutter oder der Vater, wenn sie zuhause bleibt, das Geburtsgeld und das Erziehungsgeld. Im zweiten Jahr, wenn die Frau oder ein Partner beim Kind zuhause bleibt, dann könnte für die freiwillige Weiterversicherung dieser Betrag gezahlt werden.

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, daß die Berechnungen, die in der Höhe von 50 Milliarden vorgelegt worden sind, nicht stimmen, denn hier geht es darum, daß jener Betrag ausgezahlt wird, der zu Lasten des Antragstellers auf jeden Fall bleibt, also sozusagen der Betrag, den heute die Einzelnen zahlen, aber nur bis zum niedrigsten Beitragssatz, d.h. 1.200.000 oder 1.400.000.— Lire und nicht 5 Millionen, wie in der Rechnung vorgesehen ist. Darüberhinaus wird wahrscheinlich nicht jede Frau im zweiten Jahr zu Hause bleiben, aber ich glaube, daß diese 10 Milliarden finanziertbar sind und das wird sicher, wie wir gestern ausgerechnet haben, im nächsten Jahr möglich sein. Damit man sich hier nicht weiter bindet, sollen mit Durchführungsverordnung genau die Fristen festgelegt werden und die Einzelheiten, wie man dazu kommt.

Ich bitte deshalb die Regionalregierung, daß sie ihren Abänderungsantrag für die Streichung zurückzieht und dem Antrag, d.h. daß dieser Artikel erst mit 1.1.1993 zur Anwendung kommt, zustimmt, weil dann im Rahmen der Haushaltserstellung dem Rechnung getragen wird. Das andere Gesetz kann somit mit der Berechnung, wie sie gestern angestellt worden ist und wie sie im Haushaltsgesetz drinnen ist, weitergehen. Ich bitte Sie inständig darum.

(In merito all'emendamento soppressivo: vorrei ricordare che proprio questo articolo era stato considerato dal nostro partito come uno dei provvedimenti chiave dell'intero disegno di legge. Prima si era parlato di 3 anni di assegno di educazione. Poi il nostro gruppo ha votato la proposta ed abbiamo trovato un'intesa su di 1 anno. Ora ho verificato, nel corso della discussione, che i mezzi finanziari non ci sono e che al momento non è assicurata la copertura finanziaria; quindi abbiamo fatto questa proposta di compromesso che prevede che tale intervento venga previsto a partire dal 1.1.1993. Ho già avuto modo di specificare in discussione generale che si sarebbe potuto considerare l'opportunità di prevedere con questo provvedimento un secondo anno di educazione, in quanto per il primo anno la madre o il padre che rimangono a casa ricevono già l'assegno di natalità e l'assegno di educazione. Nel secondo anno potremmo pagare questo importo per la prosecuzione volontaria dei contributi previdenziali, qualora la donna o il marito rimangano a

casa con il bambino.

Vorrei comunque sottolineare che i calcoli fatti, che assommavano a 50 miliardi, non corrispondono, poiché qui si tratta di pagare quell'importo che rimane a carico del richiedente, quindi l'importo pagato dall'interessato, ma solo fino alla soglia minima di contribuzione, ovvero 1.200.000.– o 1.400.000.–, e non 5 milioni, come previsto dal calcolo. Oltretutto non ogni donna vorrà rimanere a casa il secondo anno. Tuttavia ritengo che questi 10 miliardi siano finanziabili e sono sicura che questa manovra sarà possibile l'anno prossimo, sempre secondo i nostri calcoli. Per non vincolarsi già in questa sede, si potranno fissare i termini esatti e i dettagli nel regolamento di esecuzione.

Invito dunque la Giunta regionale a voler ritirare il suo emendamento di soppressione e a dare il suo consenso affinché questo articolo venga applicato dal 1.1.1993, tenendone conto anche nel redigere il bilancio. L'altra legge può invece andare avanti con il calcolo che abbiamo fatto ieri, secondo quanto già stabilito nella legge di bilancio. Sollecito i presenti ad accogliere la mia richiesta).

PRÄSIDENT: Jetzt muß ich allerdings doch einen Moment um Geduld bitten, Frau Abg. Franzelin, weil wir noch nicht in der Lage waren, den Änderungsantrag zu verteilen. Aber ich glaube, man könnte weitergehen und den, der inzwischen verteilt worden ist, behandeln und zwar eingereicht von den Abg. Romano, Bauer und Giacomuzzi, nämlich über die Abschaffung dieses Artikels. Den muß ich zuerst behandeln.

Wer möchte sich dazu zu Wort melden?

Die Abg. Zendron hat das Wort.

PRESIDENTE: Ancora un attimo di pazienza, cons. Franzelin, in quanto non siamo ancora pronti a distribuire l'emendamento. Ritengo che si potrebbe nel frattempo continuare e trattare l'emendamento già distribuito, ovvero quello presentato dai cons. Romano, Bauer e Giacomuzzi, relativo alla soppressione dell'articolo. Dobbiamo trattare prima quello.

Chi desidera intervenire?

La parola alla cons. Zendron.

ZENDRON: Vorrei dire che si dovrebbe conoscere anche l'emendamento della signora Franzelin prima di decidere, è chiaro che l'emendamento abrogativo dovrà essere posto in discussione prima, ma comunque ogni determinazione è subordinata alla valutazione di entrambi le proposte di modifica.

PRÄSIDENT: Ich verstehe. Ich hätte Sie auch darauf hinweisen können, daß es um einen Text geht, der dem Kommissionstext ähnlich ist und die Einfügung eines Termins betrifft. Nun setzen wir also den Artikel aus.

PRESIDENTE: Capisco. Avrei potuto farLe notare che si trattava di un testo analogo a quello licenziato della Commissione e della previsione di un termine; propongo quindi di sospendere la trattazione dell'articolo.

PRÄSIDENT: Wir kommen somit zum Änderungsantrag zu Art. 4 ter von den Abg. Franzelin, Kaserer und Saurer:

PRESIDENTE: Passiamo ora all'emendamento all'art. 4 ter, a firma Franzelin, Kaserer e Saurer:

Die Tagesmütter gemäß Landesgesetz der Provinz Bozen Nr. 26 vom 8. November 1974, die über die Familie durch den entsprechenden Träger des Dienstes versichert sind, erhalten die Begünstigung gemäß Art. 4, Absatz 1.

Le vigilatrici domestiche (Tagesmütter) di cui alla legge provinciale della Provincia di Bolzano n. 26 dell'8 novembre 1974, che godono di copertura assicurativa attraverso la famiglia o attraverso il servizio competente, beneficiano del contributo previsto dall'art. 4, comma 1.

PRÄSIDENT: ...Sull'ordine dei lavori?
Prego, cons. Chiodi.

CHIODI: Signor Presidente, non possiamo discutere l'art. 4/ter se prima non sistemiamo l'art. 4/bis, perché l'art. 4/bis è quello che farebbe saltare tutta la legge, qualora non venisse approvato.

PRÄSIDENT: Ich habe verstanden, Frau Abg. Chiodi, ich wollte Zeit sparen, aber wir können auch kurz unterbrechen.

Die Sitzung ist für 10 Minuten unterbrochen.

PRESIDENTE: Ho capito, cons. Chiodi; volevo solamente risparmiare del tempo, ma se lo desidera, possiamo anche interrompere brevemente i lavori.

La seduta è sospesa per 10 minuti.

(Ore 10.40)

(Ore 10.52)

PRÄSIDENT: Wir sind jetzt beim Verteilen der Änderungsanträge und können also den Änderungsantrag zum Art. 4 bis weiterbehandeln. Wir haben den Antrag über die Abschaffung dieses Art. 4 bis (vom Ausschuß gestellt) und den Antrag von den Abg. Franzelin, Kaserer und Saurer.

Das Wort hat der Präsident des Ausschusses.

PRESIDENTE: Stiamo provvedendo a distribuire gli emendamenti e possiamo quindi trattare l'emendamento all'art. 4bis. Abbiamo due emendamenti tendenti l'uno a sopprimere l'art. 4 bis, presentato dalla Giunta regionale e l'altro presentato dai cons. Franzelin, Kaserer e Saurer.

La parola al Presidente della Giunta.

ANDREOLLI: Grazie, signor Presidente. Abbiamo avuto già modo di dire, in ripetute sedi, che l'importanza di questa legge non ci esime dal non avere il minimo di rigore nell'essere consapevoli della portata della legge stessa e dei limiti finanziari che essa comporta, anche per i rischi di non veder vanificata nel tempo la portata della legge per insufficienza di fondi.

Mi sono permesso, signor Presidente, di prendere la parola per dire che la Giunta non intende avallare l'art. 4/bis, la stima di scopertura finanziaria è sull'ordine dei 50 miliardi, invito anche chi ha presentato emendamenti sostitutivi o parzialmente modificativi

dell'art. 4/bis di ritirarli.

La Giunta, a legge approvata, si impegna a valutare le ulteriori portate di queste proposte, che vanno considerate nel merito e negli aspetti finanziari.

Quindi c'è un impegno formale da parte mia, a nome della Giunta, di valutare la portata complessiva e provvedervi, qualora ci fossero le condizioni complessive e di merito e finanziarie, con un intervento aggiuntivo ad hoc.

Quindi prego vivamente i presentatori di questi emendamenti di voler valutare l'opportunità di rinviarli, per consentire l'avanzamento dell'iter della legge, perché come è abbastanza intuitibile, qualora fosse approvato un emendamento anche integrativo di pochi soldi, la copertura finanziaria non c'è e la legge verrebbe automaticamente bloccata per impossibilità tecnica.

Quindi rinnovo la preghiera di soprassedere per una valutazione più ponderata in un momento diverso che farà la Giunta stessa insieme con i proponenti. Grazie.

PRÄSIDENT: Wir haben die Erklärungen gehört. Möchte jemand von den Einbringern des Abänderungsantrages Stellung dazu nehmen?

Frau Abg. Franzelin, kein Kommentar dazu? Ich frage nur, niemand ist gezwungen, Stellung zu nehmen. Ich bringe ihn auch zur Abstimmung.

PRESIDENTE: Abbiamo ora sentito l'illustrazione degli emendamenti. Uno dei presentatori desidera intervenire?

Cons. Franzelin, non desidera intervenire? Ovviamente nessuno è costretto ad intervenire. Era solamente una domanda. Bene, pongo allora in votazione l'emendamento.

FRANZELIN: Ich ziehe also den Änderungsantrag, der auf "1.1.1993" hinzielt, zurück, weil gegebenenfalls ein neues Gesetz eingebracht werden kann, da es ohnedies – wenn schon – erst ab 1.1.1993 zum Tragen kommt. Ich wollte damit nur zumindestens hier bereits den Fuß in der Tür haben. Aber es steht natürlich auch einem Abgeordneten frei, einen Gesetzentwurf einzubringen.

(Ritiro l'emendamento che prevede la copertura dell'intero importo del versamento assicurativo dal 1.1.93, affinché possa venir presentato un nuovo disegno di legge; in ogni caso la legge verrà applicazione dopo 1.1.1993. Con questo emendamento volevo per lo meno avere una certa garanzia. Chiaramente però i consiglieri hanno la facoltà di presentare un disegno di legge in merito.)

PRÄSIDENT: Der Änderungsantrag ist damit zurückgezogen. Es bleibt der Kommissionstext und dazu liegt ein Änderungsantrag des Ausschusses vor, der den Kommissionstext abschaffen will. Ich bringe ihn jetzt zur Abstimmung. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 1 Gegenstimme und 8 Enthaltungen ist der Streichungsantrag von Art. 4 bis genehmigt.

PRESIDENTE: L'emendamento è quindi ritirato. Per cui rimane il testo della Commissione legislativa e l'emendamento soppressivo della Giunta. Metterò ora in votazione la soppressione dell'emendamento introdotto in sede referente. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 1 voto contrario ed 8 astensioni l'emendamento soppressivo all'art. 4 bis è

approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt zu Art. 4 ter, den ich bereits verlesen habe.

Wer meldet sich zu Wort?
Die Abg. Franzelin, bitte.

PRESIDENTE: Passiamo ora all'art. 4 ter, di cui ho già dato lettura.

Chi desidera intervenire?
Cons. Franzelin, prego Lei ne ha la facoltà.

FRANZELIN: Ich möchte noch einmal auf die Institution der Tagesmütter zurückkommen und möchte vorausschicken, daß dies sicher keine zusätzlichen Kosten verursacht, denn im Gegenteil, es könnte nur so sein, daß eigentlich Dinge, die heute im Rahmen der Grauzone erfolgen, legalisiert werden. Wenn eine Mutter zu Hause ist, ihr eigenes Kind betreut und im Rahmen der heutigen Nachbarschaftshilfe auch ein anderes Kind betreut und dafür bezahlt wird, dann wird das sicher schwarz gemacht. Wenn sich nun die Institution Tagesmütter, d.h. eine Organisation bildet, die etwas Ordnung in das Ganze bringen will und die auch diese Tagesmutter vermittelt, das kann nur positiv sein. Für den Fall, daß sich diese Mütter dann entschließen, selbst in der eigenen Familie oder über diese Institution versichert zu werden, dann ist ein Beitrag in Höhe von 1.200.000.– Lire vorgesehen, in parole povere ausgedrückt, die Tagesmutter bekommt sozusagen dasselbe wie wenn sie weiterhin nur Hausfrau wäre. Das bedeutet, daß auf der einen Seite Steuern für das Geld gezahlt werden, das in Empfang genommen wird; auf der anderen Seite würde das der Beitrag sein. Die Person, die das Kind in Pflege gibt, bezahlt entsprechend diesem Betrag weniger. Das würde ungefähr die Hälfte der Sozialversicherungskosten betragen. Wenn wir dies nicht einführen, wird es so sein, daß die Hausfrau zu Hause bei ihrem eigenen Kind bleibt und auf jeden Fall die Möglichkeit hat, dieses Geld zu beanspruchen. Somit ist es schon in der Rechnung einbezogen und verursacht keine weiteren Kosten.

Die Institution der Tagesmutter ist gestern auch von meiner Kollegin Zendron angesprochen worden. Wir wissen alle, daß immer wieder die Forderung erhoben worden ist, mehr Kinderorte vorzusehen. Das ist wegen der hohen Kosten nicht geschehen. Auf der anderen Seite reden wir verstärkt von Entscheidungsfreiheit. Wir möchten den Frauen die Möglichkeit geben, in freier Entscheidung bei ihren Kindern zu Hause zu bleiben. Es gibt auf der anderen Seite aber diejenigen, die einer Arbeit nachgehen wollen oder müssen, denn auch mit diesem Gesetz haben wir noch nicht alle sozialen Fälle abgegolten und wir werden sicher nach 1–2 Jahren Korrekturen machen müssen.

Ich bin mit diesem Gesetz als ersten Schritt in die richtige Richtung einverstanden, aber es wird notwendig sein, falls die finanziellen Mittel nicht ausreichen sollten, Einkommensgrenzen usw. festzulegen. Aber erst nach der Erstanwendung können wir die Erfolgskontrolle machen. Die Tagesmutter ist ein Zwischenersatz und es ist nicht so, daß es unqualifiziert sein muß, denn die neue Organisation, die sich in Südtirol gebildet hat, bildet jetzt Frauen in einem zweijährigen Kurs aus. Es ist dann wichtig, daß diese Mütter nicht allein gelassen werden, daß man ihnen auch Hilfen über den Sozialdienst gibt, daß sie die Möglichkeit haben, ihre Erfahrungen auszutauschen.

Deshalb bin ich der Meinung, daß diesem Antrag ohne weiteres zugestimmt werden kann. Es ist nicht unbedingt das, was sich die Organisation ursprünglich vorgestellt hat, aber ich habe bereits vor einer Versammlung dieser Tagesmütter erklärt, daß ich mir vorstellen könnte, daß in diesem Rahmen der Hausfrauen–Anerkennung der Dienst der Tagesmütter

einbezogen wird. Dies könnte auch jetzt schon möglich sein, weil sonst wahrscheinlich überhaupt nichts in diese Richtung angesprochen wird. Man hat sich dann auch mit dieser Möglichkeit angefreundet. Allerdings wurde die Meinung vertreten, daß der gesamte Betrag übernommen werden sollte. Ich aber bin angesichts der ganzen Situation der Meinung, daß diese Maßnahme zumindest auf diese Weise vorgesehen werden sollte und daß wir sicher nicht den Haushalt mehr belasten, denn diese Tagesmütter bleiben ohnedies Hausfrauen und deshalb können sie einbezogen werden. Auf der anderen Seite bekommen wir mehr Steuereinnahmen, weil dieses Geld auch versteuert wird und somit kommt es dem Land und der Region auch wieder zugute.

Ich bitte deshalb diesem Artikel zuzustimmen.

(Desidero nuovamente intervenire in merito all'istituzione delle Tagesmütter e premettere che questa figura, se riconosciuta in questo disegno di legge, non comporterà alcun onere per la Regione, al contrario, potranno venire legalizzate situazioni che oggi sono a limite della legalità. Se oggi una madre si dedica alla cura dei propri figli e accudisce contemporaneamente anche un altro bambino, quasi sicuramente, se percepirlà un compenso, questo avverrà in nero. Se al contrario si forma una organizzazione delle Tagesmütter, se si riconosce questa istituzione, disciplinando quindi questa sfera di servizi, e se si provvederà a concedere loro un contributo regionale di 1.200.000 lire, che corrisponde alla stessa cifra che ricevono le persone casalinghe, queste Tagemütter avranno poi la possibilità di decidere se essere assicurate in famiglia o attraverso l'organizzazione a cui hanno aderito e che provvede al loro collocamento. Ciò significa in altre parole che da un lato i compensi delle Tagemütter verrebbero tassati e dall'altro lato beneficierebbero del contributo regionale. La donna che affida il proprio figlio ad una Tagemutter verrà così ad essere avvantaggiata economicamente, e l'importo che dovrà pagare corrisponderà all'incirca alla metà dei versamenti contributivi. Se non introduciamo questa figura nel presente disegno di legge, succederà che la casalinga rimarrà a casa ad accudire i propri figli e comunque presenterà domanda per poter usufruire dell'intervento regionale. Ribadisco quindi che approvando quest'emendamento non si produrrebbero ulteriori costi per il bilancio regionale.)

L'istituzione della Tagesmutter è stata citata ieri dalla collega Zendron. Tutti siamo a conoscenza della necessità di aprire nuovi asili, la qual cosa che è possibile dato i loro alti costi di gestione. Da un lato parliamo di libertà di scelta, e desideriamo dare la possibilità alle madri di decidere liberamente se rimanere a casa presso i figli o meno, e dall'altro ci sono delle persone che desiderano o debbono svolgere un'attività lavorativa; con questo disegno di legge sicuramente non abbiamo trovato una soluzione per tutti i casi sociali, e dopo 1-2 anni probabilmente dovremmo emendare la legge.

Sono favorevole a questo disegno di legge come primo passo nella direzione giusta, ma sarà necessario fissare dei limiti di reddito se i mezzi finanziari non saranno sufficienti. Ad ogni modo sono dell'avviso che si dovrebbe applicare la legge e poi verificarne l'operatività. La Tagesmutter è una figura temporanea che si sostituisce a quella materna e, comunque, si tratta di persone con una formazione specifica, come sta cercando di fare l'organizzazione che ha dato il via a questa iniziativa, prevedendo dei corsi biennali. E' inoltre importante non lasciare sole queste madri, affiancarle delle assistenti sociali, dare loro la possibilità di scambiare le proprie esperienze.

Per questo ritengo che questo emendamento possa facilmente trovare il voto favorevole dei colleghi. Chiaramente esso non rispetta appieno le aspettative di quest'organizzazione, ma già durante un'assemblea delle Tagesmütter ho dichiarato che nell'ambito del riconoscimento del lavoro casalingo poteva inserirsi anche il riconoscimento del servizio della Tagesmutter. E sono dell'avviso se ciò sia possibile sin d'ora, perché altrimenti non si farà più nulla in questo senso. Comunque questa organizzazione era dell'avviso che tutto l'importo

debba andare a carico della Regione. Ma tenendo conto della situazione oggettiva ritengo che questo intervento potrebbe essere definito com'è appena stato proposto. Desidero sottolineare nuovamente che in alcun modo graveremo sul bilancio regionale, poiché le Tagesmütter rimarrebbero in ogni caso delle casalinghe e che le entrate regionali aumenterebbero perché il contributo concesso verrebbe tassato ed il denaro si riimmetterebbe nel ciclo economico della Provincia o della Regione.

Per questo auspico che l'emendamento incontri il voto favorevole dell'Aula.)

PRÄSIDENT: Danke für die Erläuterung.

Die Abg. Zendron hat das Wort.

PRESIDENTE: Grazie per l'illustrazione.

Prego, cons. Zendron.

ZENDRON: Sono un po' imbarazzata con questa introduzione pesante nella legge, che riguarda tutt'altre categorie che non siano casalinghe, ma le cosiddette "Tagesmütter".

E' un po' imbarazzante, perchè se vogliamo discutere di "Tagesmütter" allora facciamo una discussione su questo e qui bisognerebbe dire che queste persone saranno socie di una cooperativa, fondata appunto l'altro giorno.

Quindi la copertura attraverso un intervento che le considera figure private non ha tanto senso, perchè in presenza di una cooperativa credo ci siano altre leggi e altre coperture di tipo assicurativo, quindi non vedo cosa c'entri questo intervento a favore di persone che lavorano, tanto è vero che sono stati calcolati i prezzi, 700 mila lire al mese, per la "Tagesmutter" che accudisce un bambino. Ci sono tante famiglie che non se lo possono permettere, questo prezzo è stato rivendicato dalle organizzatrici, dicendo che è un servizio di qualità ai quali sono favorevole.

Presentare questa proposta come la soluzione completa di tutti i problemi, forse è l'entusiasmo della cons. Franzelin a dare questa impressione, anche perchè la sua sensibilità sicuramente non è quella della maggioranza dei membri di questo Consiglio.

Vorrei fare un'osservazione di tipo formale, credo che in alcuna maniera si possa tradurre "Tagesmütter", che vuol dire "madre del giorno", con il termine vigilatrice domestica, che mi sembra una via di mezzo fra la collaboratrice domestica e una vigilante. Bisognerebbe trovare un'espressione un po' più simile, anche perchè le parole che vengono usate hanno anche l'effetto di attirare le persone verso l'organizzazione di questo servizio o meno e questo mi sembra sia un modo di scoraggiare.

Per quanto riguarda invece la garanzia della copertura assicurativa, attraverso questa legge, mi sembra errato, in quanto, se diventerà una cosa seria, e una cosa seria deve essere perchè l'ente pubblico non può sostenere economicamente in alcuna maniera un servizio in cui non garantisca la sicurezza dei cittadini, soprattutto quelli minori, sarà necessaria una serie di regole su questo servizio, quindi mi aspetto che ci sia un atteggiamento di serietà e quindi si tratterà di persone che lavorano all'interno di una cooperativa e non capisco quale collegamento ci possa essere con questa legge.

PRÄSIDENT: Der nächste Redner ist Abg. Meraner.

PRESIDENTE: Il prossimo oratore iscritto a parlare è il cons. Meraner.

MERANER: Ich bin gegenteiliger Meinung, meine Damen und Herren. Ich glaube, daß dies eine Maßnahme ist, die sehr wohl zu diesem Gesetz paßt. Wenn wir zwischen Kinderkrippe,

Tagesmutter und Mutter entscheiden müßten, dann würden wir uns sicher alle für die Mutter entscheiden. In den Fällen, wo dies aber nicht möglich ist oder aus freien Stücken nicht gewollt wird, würde ich die Tagesmutter bei weitem der Kinderkrippe vorziehen.

Ich werde deswegen diesem Antrag zustimmen.

(Sono dell'opinione esattamente contraria. Credo che questa misura di inserisca molto bene tra quelle previste dal presente disegno di legge. Se dovessimo decidere tra asilo nido, Tagesmutter e madre, chiaramente opteremo per la madre. Ma se ciò non fosse possibile, preferirei la Tagesmutter all'asilo nido.)

Per questo voterò a favore di quest'emendamento).

PRÄSIDENT: Der nächste Redner für die Replik, insofern keine weiteren Wortmeldungen mehr sind, ist Regionalassessor Morandini.

PRESIDENTE: Se non vi sono altri interventi, concedo la parola all'assessore Morandini per la replica.

MORANDINI: Grazie, Presidente. Qui si verifica un po' la stessa situazione già registrata a proposito dell'emendamento 4/bis. Siamo d'accordo nel merito della proposta, peraltro ci sono due valutazioni di tipo tecnico da fare che impongono, non ultima considerazione anche di tipo finanziario, un ripensamento in questo senso.

La "Tagesmutter" o è iscritta già all'INPS e quindi l'assicurazione relativa risulta pagata dalla famiglia o dall'ente presso cui fa servizio per il rapporto di lavoro che è in atto, oppure se non è iscritta all'INPS ricade automaticamente nella categoria delle persone casalinghe e quindi ottiene il contributo ai sensi della legge che stiamo discutendo.

Questo mi pare che risolva un po' il problema, nel senso che, sia in un caso che nell'altro, la "Tagesmutter" non ha un onere contributivo aggiuntivo oltre a quello pare voglia intendere l'emendamento, ripeto, o è iscritta all'INPS e quindi percepisce a carico del datore di lavoro il suo contributo, senza alcun esborso da parte sua, oppure se non è iscritta, ricade automaticamente nella categoria delle persone casalinghe e quindi beneficia del disegno di legge in esame.

In ogni caso anche dal punto di vista tecnico previdenziale la Regione non potrebbe erogare ad altro titolo contributi diversi.

PRÄSIDENT: Die Abg. Franzelin hat das Wort zur Replik über ihren Antrag.

PRESIDENTE: La parola alla cons. Franzelin per la replica all'emendamento da Lei presentato.

FRANZELIN: Mir ist klar, daß dieser Artikel allein das Problem der Tagesmutter und alles, was damit zusammenhängt, nicht löst. Aber es ist ein Schritt in diese Richtung. Ich habe bereits in der Generaldebatte gesagt, daß es hier darum geht, daß die Tagesmutter für einen Teil der Sozialversicherung, den sie leisten muß, einen Beitrag erhält. Dies ist dann auch ein Vorteil für die Mutter, die das Kind abgibt. Die Abg. Zendron hat vorher gesagt, ungefähr 700.000,- Lire sind die Kosten, welche die Mutter, die das Kind in Pflege gibt, der Tagesmutter zahlen muß. Ich weiß, daß 200.000 Lire die Versicherung ausmachen. Wenn nun dieser Antrag angenommen wird, dann hieße das, daß vom Versicherungsbeitrag die Hälfte bezahlt würde. Darüberhinaus ist es ja so, daß auch auf Landesebene ein Gesetz vorbereitet wird – ich glaube, es ist bereits eine

Formulierung da – um den Dienst und die Organisation zu regeln. Die Genossenschaft, von der Sie gesprochen haben, ist sozusagen der Dienst für die Organisation. Die Tagesmütter als solche, die dann Mitglieder werden, werden sozusagen vermittelt und die Genossenschaft ist die Institution, die den Dienst leitet bzw. Hilfen anbietet, die Weiterbildungs– oder Ausbildungskurse macht. Hingegen die Mütter, die als Tagesmütter vermittelt werden bzw. die Mütter, die vermittelt werden, um ihr Kind zur richtigen Tagesmutter zu bringen, sind in diesen Dienst eingebunden.

Ich habe schon gesagt, daß man im ersten Familienpaket die Ausnahme gemacht hat, daß ledige Mütter den Beitrag des Erziehungsgeldes bekommen, auch wenn sie das ganze Jahr hindurch erwerbstätig sind, weil man ein ihnen entgegenkommen wollte und weil man sich auch vorstellen konnte, daß es den Großeltern gegeben werden kann, die heute ja keine Unterstützung bekommen, wenn sie das Enkelkind in Pflege haben. So haben wir es auch verstanden und so haben wir uns nun vorgestellt, daß man hier mit diesem Beitrag der Tagesmütter entgegenkommen sollte. Man könnte es auch anders formulieren und sagen: für den Fall, daß sich eine Frau als Tagesmutter betätigt und bei der freiwilligen Weiterversicherung bleibt bzw. daß sie sozusagen weiterhin den Beruf als Hausfrau ausübt, sollte sie versichert sein und der Beitrag, den man der Hausfrau gibt, sollte nicht gestrichen werden. Also praktisch wäre das der Ausgleich. Deshalb habe ich gesagt, daß es nicht mehr kostet, denn mir ist schon klar, daß wenn sie weiterhin schwarz das Geld kassiert, dann kann sie weiterhin als Hausfrau versichert bleiben. Aber mir geht es darum, daß nicht immer Grauzonen, wenn Frauen arbeiten, entstehen und bleiben, sondern daß sie berechtigt sind, das Geld, das sie als Tagesmutter kassieren, offiziell in Empfang nehmen zu können und daß dieser Beitrag ein Entgegenkommen für die Kosten der Frau sein wird, die das Kind abgibt. Denn wenn man nichts tut, dann laufen die Dinge so weiter, wie sie sind, nämlich über die sogenannte Nachbarschaftshilfe. Wir haben ja ein Landesgesetz, in dem steht, daß das Land der Tagesmutter allfällige Beitragsanteile für Kinder von Müttern, die in schwierigen finanziellen Verhältnissen sind, geben kann. Ich glaube, daß man die Tagesmutter aufwertet, auch wenn man diesen Beitrag leistet. Für die Versicherung verstehe ich nicht, warum man das nicht anerkennen kann.

Deshalb glaube ich, daß beide Dinge notwendig sind, sonst verbleiben wir wiederum in der Grauzone. Dann wird es so sein – und das würde mir nicht gefallen –, daß man sagt: Wenn sich jemand von vornherein entschließt, Tagesmutter zu werden, dann kann er sich aufgrund des Gesetzes Nr. 80 versichern lassen. Aber das ist nicht der Sinn der Sache, denn diese Tagesmutter kann ja unter Umständen nach zwei Jahren wieder sagen, daß sie einer anderen Arbeit nachgehen will und erwerbstätig sein möchte. Deshalb schiene es mir schon vernünftig zu sein, daß sie bei dieser Organisation versichert sein kann, daß wir diesen Beitrag leisten und wenn sie dann wieder einer anderen Arbeit nachgeht, dann kann sie es bei der Versicherung weiterzahlen. Denn mit diesem Gesetz Nr. 80 können die Beiträge ja nicht mit der INPS zusammengelegt werden, sodaß sie wiederum in der Lust sind, während wenn die Schiene über die Organisation der Tagesmütter befahren wird, ist das eine andere Sache. Deshalb schiene mir diese Regelung die bessere, sonst bleiben wir in der Grauzone und es ist uns recht, wenn das Geld schwarz kassiert wird.

(So bene che con questo articolo non si risolvono tutti i problemi della "Tagesmutter" e tutto il resto. Ma almeno è un passo nella giusta direzione. Ho già detto in discussione generale che qui si tratta principalmente di dare alla "Tagesmutter" un contributo per pagare una parte della contribuzione previdenziale che essa deve sostenere. Questo provvedimento si ripercuoterebbe positivamente anche sulla madre che affida il bambino. La cons. Zendron ha detto poc' anzi che sono circa 700.000.– lire i costi sostenuti da una madre che affida durante il giorno

suo figlio ad una "Tagesmutter". Di questo importo 200.000.- lire vanno imputati alla parte assicurativa. Se si accogliesse la mia proposta ciò significherebbe assumersi metà del contributo assicurativo. Inoltre anche a livello provinciale si sta predisponendo un disegno di legge – e credo che il testo sia già pronto – per disciplinare il servizio e l'organizzazione di questi istituto. La cooperativa, di cui Lei ha parlato, è un servizio per l'organizzazione. Questa organizzazione offre il servizio delle "Tagesmütter" che vi aderiscono, offre i necessari aiuti, organizza corsi di formazione e aggiornamento ecc. E le madri che offrono il loro servizio, nonché quelle che a questo servizio si rivolgono, fanno parte dell'organizzazione.

Ho già detto che nel primo Pacchetto Famiglia si è fatta un'eccezione, prevedendo che anche le madri nubili potessero ricevere l'assegno di educazione, anche se avevano un'attività lavorativa per tutto l'anno. E si è fatto questo per venire loro incontro, anche perché si riteneva che tale assegno potesse essere poi dato ai nonni che, oggi come oggi, non ricevono alcun contributo se accudiscono il bambino. E così noi pensavamo che si potesse venire incontro anche alle Tagesmütter. Si sarebbe potuto formulare la cosa diversamente e dire: se una donna svolge il servizio della "Tagesmutter" e rimane nell'ambito della prosecuzione volontaria, potrebbe essere assicurata, visto che continua a svolgere il lavoro di casalinga, e il contributo per le casalinghe non dovrebbe esserne negato. Questa sarebbe una giusta perequazione. Per questa ragione ho spiegato che non ci costa nulla in più. So bene che se questa donna continuerà a lavorare in nero, potrà comunque incassare il contributo per le casalinghe. Ma io trovo giusto che non vengano mantenute situazioni di illegalità nell'ambito del lavoro femminile, bensì che ci si adoperi affinché una donna possa incassare ufficialmente i soldi che riceve come "Tagesmutter", alleggerendo in tal modo anche i costi della donna che affida il figlio. Perché, se non si fa niente, le cose continueranno ad andare avanti come prima, ovvero basandosi sulla solidarietà del vicino. C'è una legge provinciale, nella quale si dice che la Provincia si assume eventuali spese per i figli di quelle madri che si trovano in difficili situazioni finanziarie. Io credo che concedendo il contributo di cui sopra, si valorizzi il servizio della "Tagesmutter". Per quanto riguarda l'assicurazione, non vedo perché non possa venire riconosciuta.

Per questa ragione credo che siano necessarie ambedue le cose, altrimenti rimaniamo in una situazione giuridica non ben definita. Perché poi potrebbe succedere – e questo non lo vorrei – che si dica: Se qualcuno decide di diventare "Tagesmutter", allora può assicurarsi ai sensi della legge n. 80. Ma non è questo il senso della proposta, perché dopo due anni questa madre potrebbe decidere di svolgere un'altra attività lavorativa. Per questo motivo mi sembra ragionevole che possa essere assicurata presso tale organizzazione, noi paghiamo il contributo e se poi decide di svolgere un altro lavoro, allora può continuare a versare all'assicurazione i contributi previdenziali. Con questa legge n. 80 infatti non è possibile la ricongiunzione dei periodi assicurativi con quelli dell'INPS e quindi queste donne non si trovano in una situazione molto favorevole. Ma se noi percorriamo la strada che passa attraverso l'organizzazione delle "Tagesmütter", la cosa sarebbe ben diversa. Questa mi sembrerebbe la regolamentazione migliore, in quanto altrimenti manterremmo delle situazioni poco chiare e acconsentiremmo che i soldi continuino ad essere incassati in nero.)

PRÄSIDENT: Wir stimmen jetzt über den Änderungsantrag der Abg. Franzelin ab.

...Vorgesehen wäre es nicht mehr, Assessor Morandini. Sie haben als Ausschuß repliziert. Die Abg. Franzelin hatte das letzte Wort. So ist es vorgesehen.

Also stimmen wir ab. Wer mit dem Antrag einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. 20. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 20 Ja – Stimmen und 23 Nein – Stimmen ist der Änderungsantrag angenommen.

PRESIDENTE: Passiamo ora alla votazione sull'emendamento della cons. Franzelin.

...Non sarebbe previsto, Assessore Morandini. Lei ha già replicato a nome della

Giunta. L'ultima parola spetta alla cons. Franzelin, così è previsto.

Allora votiamo. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. 20. Contrari? Astenuti?

Con voti 20 favorevoli e 23 voti contrari l'emendamento è respinto.

PRÄSIDENT: Wir kommen damit zum Art. 5:

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 5:

Art. 5
(Antrag)

1. Um den Regionalbeitrag nach dem vorstehenden Artikel 4 zu erhalten, müssen die Betroffenen bei der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz einen Antrag einreichen und die Unterlagen beilegen, die die erfolgte Einzahlung des dem NISF für die freiwillige Fortsetzung der Sozialversicherung geschuldeten dreimonatlichen Beitrags belegen.

2. Der Antrag und die entsprechenden Unterlagen müssen innerhalb von zwei Monaten nach der letzten Einzahlung und jedenfalls nicht nach dem Monat Februar des Jahres, das dem Bezugsjahr folgt, eingereicht werden.

Art. 5
(Domanda)

1. Per ottenere il contributo regionale di cui al precedente articolo 4, i soggetti interessati devono rivolgere domanda alla Provincia Autonoma territorialmente competente, allegando la documentazione probatoria dell'avvenuto versamento del contributo trimestrale dovuto all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per la prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali.

2. La domanda e la relativa documentazione devono essere presentate entro due mesi dall'ultimo versamento e comunque non oltre il febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

PRÄSIDENT: Wortmeldungen sehe ich keine und Abänderungen sind auch keine, somit stimmen wir über den Art. 5 ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 1 Enthaltung ist der Art. 5 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Nessun emendamento, allora passiamo alla votazione sull'articolo 5. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 1 astensione l'articolo 5 è approvato.

Art. 6
(Auszahlung des Beitrages)

1. Die Auszahlung des Regionalbeitrages erfolgt für jedes Kalenderjahr im nachhinein in einmaliger Zahlung.

Art. 6

(Erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo regionale avviene in via posticipata in unica soluzione per ogni anno solare.

PRÄSIDENT: Wortmeldungen? Keine. Wir stimmen ab. Wer ist dafür? Dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 2 Stimmenthaltungen ist der Art. 6 genchmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora passiamo alla votazione sull'articolo. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 2 astensioni l'articolo 6 è approvato.

II. KAPITEL
Beitrag auf die Sozialversicherung der Saisonarbeiter

Art. 7
(Bezicher)

1. Den Saisonarbeitern der Bereiche Tourismus, Landwirtschaft und Forstwirtschaft, sowie jene, die vom Gesetz Nr. 230 vom 18. April 1962 vorgesehen werden, die in den Arbeitsvermittlungsverzeichnissen als Arbeitslose eingetragen sind und seit mindestens vier Jahren in der Region Trentino-Südtirol ansässige Staatsbürger sind, wird ein jährlicher Regionalbeitrag auf den dem NISF-INPS für die freiwillige Fortsetzung der Sozialversicherung gezahlten Betrag entrichtet.

2. Dieser Beitrag steht dem Erwerbstätigen zu, der in den zwölf Monaten vor dem Datum des Antrages mindestens 78 Arbeitstage bei Arbeitgebern geleistet hat, die im Gebiet der Region tätig sind.

CAPO II
Contributo sui versamenti previdenziali dei lavoratori stagionali

Art. 7
(Beneficiari)

1. Ai lavoratori stagionali dei settori turistico ed agro-forestale, nonché a quelli individuati dalla legge 18 aprile 1962, n. 239, che risultino iscritti alle liste di collocamento quali disoccupati, che siano cittadini, residenti da almeno quattro anni nella regione Trentino-Alto Adige, viene corrisposto un contributo regionale annuo sull'importo pagato all'INPS per la prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali.

2. Il contributo spetta al lavoratore che nei dodici mesi antecedenti alla data della richiesta abbia effettuato almeno 78 giornate lavorative alle dipendenze di datori di lavoro operanti nell'ambito del territorio regionale.

PRÄSIDENT: Ich darf die Änderungsanträge verlesen:

PRESIDENTE: Do lettura degli emendamenti:

Beim Absatz 1 werden die Worte "vier Jahre" durch die Worte "drei Jahre" ersetzt.

Al comma 1 le parole "quattro anni" sono sostituite dalle parole "tre anni".

Beim Absatz 1 werden nach dem Wort "wird" und vor den Worten "ein jährlicher Regionalbeitrag" die Worte "ab 1. Jänner 1992" eingefügt.

Al comma 1 dopo le parole "viene corrisposto" e prima delle parole "un contributo regionale annuo" sono inserite le parole "a decorrere dal 1° gennaio 1992".

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zum Termin zu Wort? Niemand. Wir stimmen ab. Wer ist dafür? Dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? Niemand.

Damit ist der Änderungsantrag genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti? Nessuno.

L'emendamento è approvato.

PRÄSIDENT: Wir stimmen über den zweiten Antrag, mit dem vier Jahre durch drei ersetzt werden, ab. Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Wer ist dafür? Dagegen? 2. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 2 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen ist der Termin der Ansässigkeit auf drei Jahre herabgesetzt.

PRESIDENTE: Passiamo al secondo emendamento, con il quale i 4 anni vengono sostituiti da 3 anni. Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? 2. Astenuti?

Con 2 voti contrari e 3 astensioni la residenza è ridotta a tre anni.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Artikel insgesamt. Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Wer ist für den Art. 7 in der neuen Fassung? Dagegen? 1. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 1 Gegenstimme und 5 Enthaltungen ist der Art. 7 genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo ora all'articolo nel suo complesso. Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora passiamo alla votazione sull'articolo 7. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? 1. Astenuti?

Con 1 voto contrario e 5 astensioni l'articolo 7 è approvato.

Art. 8
(Höhe des Beitrages)

1. Der Beitrag entspricht fünfzig Prozent des vom antragstellenden Saisonarbeiter an das NISF tatsächlich eingezahlten Betrages für die freiwillige Fortsetzung der Sozialversicherung.

Art. 8
(Misura del contributo)

1. Il contributo è pari al cinquanta per cento dell'importo effettivamente versato all'INPS dal lavoratore stagionale richiedente per la prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir über den Artikel ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 1 Stimmennthalung ist der Art. 8 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora passiamo alla votazione sull'articolo. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuati?

Con 1 astensione l'articolo 8 è approvato.

KAPITEL II BIS Unterstützungsmaßnahmen der Region zugunsten der Grenzpendler

Art. 8 bis

1. Die von diesem Kapitel vorgesehenen Maßnahmen finden zugunsten der Grenzpendler in die Schweiz und der dort beschäftigten Saisonarbeitnehmer, die ihren Wohnsitz in der Region Trentino-Südtirol haben, Anwendung, und zwar so lange, bis der entsprechende Sachbereich der ordentlichen und Sonderarbeitslosenunterstützung mit Staatsgesetz neu geregelt wird.

CAPO II BIS Interventi della Regione di assistenza nei confronti dei lavoratori frontalieri

Art. 8 bis

1. Gli interventi previsti dal presente Capo di applicano nei confronti dei lavoratori frontalieri italiani e lavoratori italiani occupati con contratti di lavoro stagionale in Svizzera e residenti nella Regione Trentino-Alto Adige fino a quando la relativa materia del trattamento ordinario e speciale di disoccupazione non sarà regolata diversamente con legge dello Stato.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir über den Artikel ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 1 Stimmennthalung ist der Art. 8 bis genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora passiamo alla votazione sull'articolo. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuati?

Con 1 astensione l'articolo 8 bis è approvato.

Art. 8 ter

1. Im Falle der Nichtgewährung der ordentlichen Arbeitslosenunterstützung aufgrund von Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juli 1975, Nr. 402, wird die entsprechende Leistung

zu Lasten der Region ausbezahlt, und zwar in der laut Artikel 7 des Gesetzesdekretes vom 21. März 1988, Nr. 86, mit Abänderungen in das Gesetz vom 20. Mai 1988, Nr. 160 umgewandelt, in geltender Fassung vorgeschenen Höhe.

2. Für andere als die von Artikel 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 25. Juli 1975, Nr. 402 vorgeschenen Gründe der Beendigung oder Begründung des Arbeitsverhältnisses, wird die entsprechende ordentliche Arbeitslosenunterstützung zu Lasten der Region ausbezahlt.

Art. 8 ter

1. In caso di esclusione della prestazione del trattamento ordinario di disoccupazione in base all'articolo 3 della legge 25 luglio 1975, n. 402, la relativa prestazione viene erogata a carico della Regione nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per le cause di risoluzione o costituzione del rapporto di lavoro diverse da quelle previste dall'articolo 2, secondo comma, della legge 25 luglio 1975, n. 402, il relativo trattamento ordinario di disoccupazione viene erogato a carico della Regione.

PRÄSIDENT: Assessor Morandini, nachdem so viele Gesetzesbezüge enthalten sind, wäre es ganz nett, wenn sie uns die erläutern würde.

Weitere Wortmeldungen? Keine.
Bitte, Assessor Morandini.

PRESIDENTE: Assessore Morandini, qui abbiamo così tanti riferimenti di legge; sarebbe forse opportuno che ci spiegasse di che cosa si tratta.

Nessuno intende intervenire?
Prego, Assessore Morandini.

MORANDINI: Mi pare giusta la richiesta del Presidente, anche con riferimento al rispetto dell'aula, cioè gli emendamenti introdotti in Commissione che sono rappresentati dagli artt. 8/bis, 8/ter, 8/quater e 8/quinquies, che tra l'altro potrebbe anche essere soppresso, siccome è implicito nella normativa che tutte le norme della legge richiedano, per la loro attuazione, il regolamento di esecuzione, possiamo eventualmente, se si ritiene, sopprimerlo.

Comunque nel merito della questione gli artt. 8/bis, 8/ter e 8/quater riguardano in sostanza due leggi dello Stato, la prima la 402 del 1975, che prevede come i lavoratori italiani rimpatriati e i lavoratori italiani frontalieri abbiano diritto per un periodo di 180 giorni al trattamento di disoccupazione, purché ci siano due requisiti e cioè che la disoccupazione derivi da licenziamento o da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale. Ora questi lavoratori possono beneficiare di questo trattamento anche più di una volta, purché abbiano effettuato un periodo di lavoro dipendente di almeno 12 mesi, dei quali 7 all'estero.

Il primo di questi articoli che va nel merito della questione, cioè l'8/ter, di fatto estende questo intervento della legge 402 del 1975 anche ai lavoratori che non possiedono i requisiti di cui alla legge medesima.

L'art. 8/quater è integrativo della legge statale 228 del 1984, la quale determina l'obbligo dell'INPS di corrispondere i trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani, i quali in Svizzera abbiano subito licenziamento per motivi economici. In questa legge statale peraltro non è previsto il caso del lavoratore frontaliero italiano, che abbia avuto un'occupazione stagionale in Svizzera e che abbia poi iniziato una

nuova stagione presso altro datore di lavoro, cioè di fatto non è previsto il periodo di copertura della cosiddetta sosta stagionale, ecco perchè l'art. 8/quater prevede di coprire il periodo 1° ottobre 1977 – 30 giugno 1987, perchè oggi come oggi questo periodo, ai sensi della legislazione nazionale, non è coperto nei confronti del lavoratore e quindi ci trova, dal punto di vista previdenziale, in una posizione debole.

Ecco perchè dell'inserimento dell'art. 8/quater con la provvidenza che illustravo.

PRÄSIDENT: Danke, Assessore Morandini, für die Erläuterungen. Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Der Art. 8 ter ist somit einstimmig genehmigt.

PRESIDENTE: Grazie, Assessore Morandini, per l'illustrazione. Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora passiamo alla votazione sull'articolo. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'articolo 8 ter è approvato all'unanimità.

Art. 8 quater

1. Für den Zeitraum 1. Oktober 1977 – 30. Juni 1987 wird die Sonderarbeitslosenunterstützung laut Gesetz vom 12. Juni 1984, Nr. 228 zu Lasten der Region ausbezahlt, sofern die Voraussetzungen laut Artikel 7 bis des Gesetzesdekretes vom 21. März 1988, Nr. 86, mit Abänderungen in das Gesetz vom 20. Mai 1988, Nr. 160 umgewandelt, bestehen.

Art. 8 quater

1. Per il periodo 1° ottobre 1977 – 30 giugno 1987 il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 228, viene erogato a carico della Regione qualora sussistano i requisiti di cui all'articolo 7 bis del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir über den Art. 8 quater ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Einstimmig genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora passiamo alla votazione sull'articolo 8 quater. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'articolo è approvato all'unanimità.

Art. 8 quinquies

1. Die Durchführungsverordnung, die vom Regionalausschuß genehmigt wird, legt die Fristen und die Einzelheiten für die Anwendung dieses Gesetzes fest.

2. Darin kann die Durchführung der Obliegenheiten betreffend die Anwendung dieses Gesetzes durch Vereinbarung dem NISF-INPS übertragen werden.

Art. 8 quinque

1. Nel regolamento di attuazione, deliberato dalla Giunta regionale, saranno stabiliti i termini e le modalità di applicazione della presente legge.

2. In esso potrà essere prevista la facoltà di affidare mediante convenzione l'espletamento dei compiti inerenti all'applicazione della legge all'INPS.

PRÄSIDENT: Wir haben hier einen Änderungsantrag, der soeben von den Abg. Franzelin, Kaserer und Saurer vorgelegt worden ist: Die Worte "dieses Gesetzes" soll ersetzt werden durch die Worte "der Art. 8 bis 8 quater". Die Durchführungsbestimmung soll sich sozusagen auf den Art. 8 bis 8 quater beschränken. Das ist die Präzisierung. Aber der Assessor Morandini hat angedeutet, daß er den ganzen Art. 8 quinque streichen will. ...Frau Abg. Franzelin zieht den Antrag zurück.

Wer damit einverstanden ist, den Artikel zu streichen, möge die Hand erheben. Also dieser Änderungsantrag ist ein Abschaffungsartikel, der lautet: "Der Art. 8 quinque wird abgeschafft".

...Bitte, Assessor Morandini.

PRESIDENTE: E`stato presentato un emendamento a firma dei cons. Franzelin, Kaserer e Saurer. Le parole "della presente legge" vengono sostituite dalle parole "dell'art. 8/bis fino a 8/quater". Il regolamento di esecuzione farebbe riferimento solo all'art. 8/bis fino a 8/quater. Questa è una precisazione. Ma l'Assessore fa presente che vuole sopprimere l'intero articolo 8 quinque. La cons. Franzelin ritira l'emendamento.

Chi è favorevole a sopprimere l'articolo è pregato di alzare la mano. L'emendamento soppressivo recita: "L'art. 8 quinque è soppresso".

...Prego, Assessore Morandini.

MORANDINI: L'art. 8 quinque è già contenuto nell'oggetto della delega, quindi è pleonastico.

PRÄSIDENT: Alles klar? Dann stimmen wir über den Abschaffungsantrag ab. Wer ist dafür? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen?

Bei 6 Enthaltungen ist der Art. 8 quinque abgeschafft.

PRESIDENTE: Tutto chiaro? Allora passiamo alla votazione sull'articolo soppressivo. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 6 astensioni l'articolo quinque è soppresso.

Art. 9 (Erforderliche Unterlagen)

1. Damit der Regionalbeitrag nach dem vorstehenden Artikel 7 gewährt wird, muß der Erwerbstätige bei der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz einen eigenen Antrag zusammen mit den nachstehenden Unterlagen einreichen:

- a) Bescheinigung, aus der die Staatsangehörigkeit und die Ansässigkeit hervorgehen;
- b) Erklärung des Arbeitgebers, in der bestätigt wird, daß der Betroffene unselbständige Arbeit geleistet hat, und in der die Anzahl der geleisteten Arbeitstage angegeben wird;

- c) Ausfertigung der Unterlage, die die Eintragung in die Arbeitsvermittlungsverzeichnisse als Arbeitsloser bestätigt;
 - d) Kopie des Einzahlungsbeleges für die freiwillige Fortsetzung der Sozialversicherung.
2. Der Antrag muß innerhalb von sechs Monaten nach der Einzahlung des Betrages eingereicht werden, der das vierte Quartal des Kalenderjahres betrifft.

Art. 9
(Documentazione richiesta)

1. Ai fini della concessione del contributo regionale di cui all'articolo 7, il lavoratore deve presentare alla Provincia Autonoma territorialmente competente apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:
- a) certificato dal quale risultino la cittadinanza e la residenza;
 - b) dichiarazione del datore di lavoro attestante che l'interessato ha prestato lavoro subordinato ed il numero di giornate lavorative effettuate;
 - c) copia del documento attestante l'iscrizione alle liste di collocamento, quale disoccupato;
 - d) copia della ricevuta del versamento per la prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali.
2. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dal versamento dell'importo relativo al quarto trimestre dell'anno solare.

PRÄSIDENT: Wortmeldungen?

Die Abg. Zendron hat das Wort.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire?

La parola alla cons. Zendron.

ZENDRON: Vorrei qui una conferma dall'assessore Morandini, rispetto a quanto ha avuto modo di dire, affinché chiarisca nell'ambito della discussione generale e riguarda il fatto che all'art. 7, in Commissione, è stato confermato che i beneficiari di questa legge sono i cittadini e indipendentemente dalla loro nazionalità, cioè viene richiesta la residenza di tre anni, però non si richiede la cittadinanza italiana.

Dato che, diversamente da quanto detto dall'assessore Morandini ieri, tra i miei appunti ho trovato quanto è successo in Commissione e cioè il fatto che lui ha presentato un emendamento per inserire la cittadinanza italiana, emendamento che è stato respinto dalla maggioranza dei commissari e quindi è rimasta la formulazione che non richiede la cittadinanza italiana, esiste il problema di chiarire la richiesta della documentazione. Alla lettera a) del primo comma dell'art. 9 si richiede il certificato di cittadinanza, io avevo posto il problema di un extracomunitario, questo dovrebbe recarsi nel suo Paese di origine e richiedere il certificato di cittadinanza?

Avevo chiesto ai funzionari di informarsi ed il dott. Cadonna mi ha precisato che è possibile l'autocertificazione e vorrei, data la contraddittorietà delle dichiarazioni dell'assessore Morandini, che ieri invece ha sostenuto di essere stato favorevole all'abrogazione della cittadinanza all'art. 7, una conferma, in maniera che non ci siano dubbi sull'interpretazione per coloro che di questa legge dovranno usufruire.

PRÄSIDENT: Jetzt hat das Wort die Abg. Franzelin.

PRESIDENTE: La parola alla cons. Franzelin.

FRANZELIN: Herr Präsident, nur eine formalrechtliche Intervention und zwar habe ich jetzt festgestellt, daß eigentlich das Kapitel II bis im falschen Ort eingefügt worden ist. Es müßte vor Kapitel III hineinkommen, denn wir hatten Art. 7 und 8, jetzt mit Art. 9 nehmen wir wieder Bezug auf Art. 7, der Beitrag für die Saisonarbeiter geht so jetzt sozusagen weiter. Das Paket 8 bis bis 8 quater gehörte vor – wäre richtig – 10 bis. Ich frage, ob es technisch möglich ist, daß das von amtswegen übertragen wird, damit es beim Lesen kohärenter wäre. Dieses Paket ist falsch drinnen, das Kapitel II bis müßte nach Abschluß des Art. 10 sein. Ich stelle das nur in den Raum, daß es besser lesbar ist.

(*Signor Presidente, solo una precisazione di tipo formale. Ho verificato che il capitolo II/bis è stato inserito al posto sbagliato. Dovrebbe essere inserito prima del capitolo III, poiché avevamo l'art. 7 e 8 e ora con l'art. 9 facciamo di nuovo riferimento all'art. 7; il contributo per il lavoratori stagionali viene dopo. Gli articoli che vanno dall'8 bis all'8 quater andrebbero inseriti correttamente prima dell'articolo 10 bis. Vorrei sapere se tecnicamente è possibile correggerlo d'ufficio, in modo che poi la lettura risulti più scorrevole. Questi articoli sono stati inseriti al posto sbagliato, il capitolo II bis avrebbe dovuto essere inserito dopo l'art. 10. Propongo questa correzione per rendere più scorrevole la lettura.*)

PRÄSIDENT: Ich habe es kontrolliert und mir scheint der Einwand richtig zu sein. Assessor Morandini, stimmt der Einwand, den die Kollegin Franzelin gemacht hat? Sie hat gesagt, daß der neue Titel, der von der Kommission eingeschoben worden ist, das Kapitel II bis, das heißt die Art. 8 bis, 8 ter und 8 quater, nach dem Art. 10 eingeschoben gehören und nicht vorher, sonst haben wir jetzt die Dokumentation für etwas, was vorher war und da kennt sich überhaupt niemand mehr aus. Ich glaube, das können wir machen. Ich lasse aber sicherheitshalber abstimmen. Wer ist dafür? Wer stimmt dagegen? Niemand. Enthaltungen? Auch niemand.

PRESIDENTE: Ho controllato e la Sua obiezione mi sembra giusta. Assessore Morandini, è d'accordo anche Lei con ciò che ha detto la collega Franzelin? Ha detto che il nuovo titolo inserito dalla Commissione, il capitolo II bis, quello che comprende gli articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater dovrebbe essere inserito dopo l'articolo 10 e non prima, altrimenti abbiamo la documentazione su qualcosa che c'era prima e nessuno ci capisce più niente. Io credo che la cosa sia fattibile. Ma lo pongo comunque in votazione. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno.

PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Art. 9. Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir über den Artikel ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 4 Enthaltungen ist der Art. 9 genehmigt.

... Es stimmt, der Einwand, wegen der Antwort, Abg. Benedikter, aber ich kann niemanden zwingen zu reden.

Es ist beklagt worden, daß Sie, Assessor Morandini, nicht auf die Einwände geantwortet haben.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora passiamo alla votazione sull'articolo 9. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 4 astensioni l'articolo 9 è approvato.

...L'obiezione è giusta, cons. Benedikter, ma non posso costringere nessuno a dare una risposta.

E' stato lamentato il fatto, assessore Morandini, che Lei non risponde alle obiezioni.

Art. 10
(Auszahlung des Beitrages)

1. Die Auszahlung des Regionalbeitrages erfolgt für jedes Kalenderjahr im nachhinein in einmaliger Zahlung.

Art. 10
(Erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo regionale avviene in via posticipata in unica soluzione per ogni anno solare.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir über den Artikel ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 1 Enthaltung ist der Art. 10 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora passiamo alla votazione sull'articolo. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 1 astensione l'articolo 10 è approvato.

III. KAPITEL
Maßnahme zur Unterstützung der Sozialbeiträge für Bauern, Halb- und Teilpächter

Art. 11
(Zielsetzungen)

1. Den Bauern, Halb- und Teilpächtern, die bei der entsprechenden Verwaltung der Beiträge und der Vorsorgeleistungen eingetragen sind und in Betrieben tätig sind, die sich in einer besonders ungünstigen Lage befinden, wird am 1. Jänner 1992 ein jährlicher Regionalbeitrag auf die Sozialbeiträge gewährt, die sie im Sinne des Gesetzes vom 2. August 1990, Nr. 233 für die IAH-Versicherung (Invalidität, Alter, Hinterbliebene) einzuzahlen haben.

2. Zu den Zwecken dieses Gesetzes sind als Betriebe oder Gebietsteile, die sich in einer besonders ungünstigen Lage befinden, jene zu betrachten, die in Bestimmungen angeführt werden, welche von der Autonomen Provinz Trient bzw. der Autonomen Provinz Bozen in diesem Bereich erlassen worden sind.

CAPO III
Intervento a sostegno della contribuzione previdenziale
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Art. 11

(Finalità)

1. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla rispettiva gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali, operanti in aziende che si trovino in condizioni particolarmente sfavorite, è concesso a decorrere dal 1° gennaio 1992 un contributo regionale annuo sulla contribuzione previdenziale che gli stessi sono tenuti a versare ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233 per l'assicurazione Invalidità – Vecchiaia – Superstiti (IVS).

2. Ai fini della presente legge le condizioni particolarmente sfavorite di singole aziende o di zone specifiche del territorio sono quelle emergenti dalla regolamentazione emanata in materia rispettivamente dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Provincia autonoma di Bolzano.

PRÄSIDENT: Wortmeldungen? Ich hätte eine Frage an den Assessor Morandini. Die Bestimmungen, was die ungünstigen Gebiete der Landwirtschaft sind, wird den beiden Provinzen überlassen. Heißt das, daß praktisch eine Provinz bestimmen könnte, daß das ganze Gebiet in ungünstiger Lage ist und die anderen nur die Bergspitzen und daß dann die Region dann einfach für beide entsprechend diesen Auslegungen zahlen müßte? Oder gibt es da eine Gleichschaltung?

Bitte, Assessor Morandini.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Io avrei una domanda all'Assessore Morandini. Qui si dice che sono le Province che devono determinare i requisiti per i quali un'azienda viene considerata in condizione sfavorita. Ciò significa che se una Provincia decide che tutto il suo territorio è da considerarsi zona sfavorita e l'altra Provincia decide che lo sono solo le cime delle montagne, la Regione deve pagare i contributi in base a queste valutazioni? O esistono parametri di confronto?

Prego, Assessore Morandini.

MORANDINI: Presidente, come lei saprà, le Province hanno già determinato per precedenti leggi regionali le zone particolarmente sfavorite, fissando dei criteri molto precisi.

PRÄSIDENT: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen? Dann stimmen wir über den Artikel ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 3 Stimmennahmungen ist der Art. 11 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora passiamo alla votazione sull'articolo. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 3 astensioni l'articolo 11 è approvato.

Art. 12
(Ausmaß des Beitrages)

1. Der Regionalbeitrag beläuft sich auf 50 Prozent des Betrages, der für die im Sinne des Gesetzes vom 2. August 1990, Nr. 233 geschuldeten Sozialbeiträge eingezahlt wurde.

2. Die Höhe des Beitrages kann infolge der allfälligen Änderung der Maßstäbe nach dem vorstehenden Artikel 11 vom Regionalausschuß neu festgesetzt werden.

Art. 12
(Misura del contributo)

1. Il contributo regionale ammonta al cinquanta per cento dell'importo versato per la contribuzione previdenziale dovuta ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233.
2. L'entità del contributo potrà essere rideterminata dalla Giunta regionale in seguito all'eventuale variazione dei criteri di cui all'articolo 11.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir über den Artikel ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 3 Enthaltungen ist der Art. 12 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora passiamo alla votazione sull'articolo. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 3 astensioni l'articolo 12 è approvato.

Art. 13
(Antrag)

1. Um den Beitrag nach Artikel 11 zu erhalten, müssen die betroffenen Bauern, Halb- und Teilpächter bei der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz innerhalb von zwei Monaten nach dem Ablauf der letzten Rate der Pflichtsozialbeiträge des Bezugsjahres einen Antrag einreichen und die Unterlagen über die erfolgte Einzahlung beilegen.

Art. 13
(Domanda)

1. Per ottenere il contributo di cui all'articolo 11, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni interessati sono tenuti a presentare domanda alla Provincia Autonoma territorialmente competente, entro due mesi dalla scadenza dell'ultima rata della contribuzione previdenziale obbligatoria dell'anno di competenza, allegando la documentazione probatoria dell'avvenuto versamento.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Nicmand. Dann stimmen wir über den Artikel ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimmee?

Bei 2 Enthaltungen ist der Art. 13 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora passiamo alla votazione sull'articolo. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 2 astensioni l'articolo 13 è approvato.

Art. 14
(Auszahlung des Beitrages)

1. Die Auszahlung des Regionalbeitrages erfolgt für jedes Kalenderjahr im nachhinein in einmaliger Zahlung.

Art. 14
(Erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo regionale avviene in unica soluzione posticipata, per ogni anno solare.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir über den Artikel ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 1 Enthaltung ist der Art. 14 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora passiamo alla votazione sull'articolo. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 1 astensione l'articolo 14 è approvato.

Art. 15
(Schlußbestimmung)

1. Die in diesem Gesetz vorgesehenen Maßnahmen werden bis zur Festlegung ähnlicher gesetzlicher Vorsorgemaßnahmen von seiten des Staates angewandt.

Art. 15
(Norma finale)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge saranno attuati fino a quando con legge dello Stato non saranno istituite analoghe provvidenze.

PRÄSIDENT: Zu diesem Artikel ist ein Änderungsantrag eingereicht worden, den wir zur Vervielfältigung gegeben haben und damit muß ich ihn aussetzen, wenn Ihr es erlaubt und somit mit dem Art. 16 weitermachen. Ich sehe keinen Einwand.

Dann machen wir mit Art. 16 weiter:

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento a questo articolo, che stiamo facendo fotocopiare. Nel frattempo lo sospendiamo, se siete d'accordo, e continuiamo con l'art. 16. Non ci sono obiezioni.

Proseguiamo con l'art. 16:

Art. 16
(Jahresbericht)

1. Der Regionalausschuß legt dem Regionalrat jährlich einen Jahresbericht über den Durchführungsstand und über den Stand der Ausgabe dieses Gesetzes vor.

Art. 16
(Relazione annuale)

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una relazione sullo

stato di attuazione e sull'andamento della spesa della presente legge.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir über den Artikel ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 1 Stimmenthaltung ist der Art. 16 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora passiamo alla votazione sull'articolo. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 1 astensione l'articolo 16 è approvato.

Art. 17
(Finanzbestimmung)

1. Die auf 26 Milliarden 650 Millionen Lire jährlich bewertete Ausgabe für die Durchführung dieses Gesetzes wird für die Finanzgarantie 1992 durch Behebung eines gleich hohen Betrages aus dem im Kapitel 670 des Voranschlages der Ausgaben für die Finanzgarantie 1992 eingetragenen Gesamtfonds gedeckt.

2. Die die darauffolgenden Geburten betreffende Ausgabe wird mit Haushaltsgesetz im Sinne des Artikels 7 und in den Grenzen, die im Artikel 14 des Regionalgesetzes vom 10. Mai 1991, Nr. 10 "Bestimmungen über den Haushalt und das allgemeine Rechnungswesen der Region" vorgesehen sind, gedeckt.

3. Mit Haushaltsgesetz wird der Betrag nach den vorstehenden Absätzen 1 und 2 jährlich unter die Autonomen Provinzen Trient und Bozen aufgeteilt.

3 bis. Der Betrag zur Durchführung des III. Kapitels dieses Gesetzes darf siebenundzwanzig Prozent des Gesamtbetrages nicht überschreiten.

Art. 17
(Norma finanziaria)

1. All'onere per l'attuazione della presente legge, valutato in lire 26 miliardi 650 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'esercizio 1992 mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1992.

2. All'onere relativo agli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 10 maggio 1991, n. 10, concernente "Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione".

3. Con legge di bilancio, l'importo di cui ai precedenti commi 1 e 2 sarà annualmente ripartito fra le Province Autonome di Trento e Bolzano.

3 bis. L'onere relativo all'attuazione del Capo III della presente legge non può essere superiore al ventisette per cento dell'onere complessivo.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir über den Artikel ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 3 Stimmenthaltungen ist der Art. 17 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora passiamo alla votazione sull'articolo.

Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 3 astensioni l'articolo 17 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir gehen zurück zum Art. 15. Der Änderungsantrag ist verteilt worden. Ich darf ihn verlesen:

PRESIDENTE: Torniamo all'articolo 15. L'emendamento è stato distribuito. Ne do lettura:

"2. Die Höhe der Beiträge nach Artikel 4 und 8 kann vom Regionalausschuß infolge einer allfälligen Änderung der von den betreffenden nationalen Vorsorgeinstituten festgesetzten Beitragssätze neu festgelegt werden."

"2. La misura dei contributi di cui agli articoli 4 e 8 potrà essere rideterminata dalla Giunta regionale a seguito dell'eventuale variazione degli importi contributivi stabiliti dagli Enti previdenziali nazionali di riferimento."

PRÄSIDENT: Keine Wortmeldungen?

Bitte, der Abg. Tonelli hat das Wort.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire?

La parola al cons. Tonelli.

TONELLI: Credo sia giusto prevedere una possibilità di questo tipo, purché l'eventuale rideterminazione venga discussa anche con la Commissione legislativa competente. Sto scrivendo un emendamento che propone di inserire dopo le parole "rideterminata dalla Giunta regionale", le parole "sentita la Commissione legislativa competente", in modo che vengano messi a disposizione del legislativo gli elementi sui quali si rideterminano i contributi.

PRÄSIDENT: Bitte, Assessor Morandini.

PRESIDENTE: Prego, Assessore Morandini.

MORANDINI: La Giunta concorda con questa proposta e precisa che l'emendamento presentato è stato dettato da ragioni di carattere puramente tecnico, che fra l'altro ci impongono i referenti romani, cioè il fatto di garantire questa corrispondenza, perchè l'INPS di tanto in tanto aumenta anche questo tipo di intervento sulla volontaria.

PRÄSIDENT: Abg. Tonelli hat gewünscht, daß wir ihm einen Moment Zeit lassen, um den Änderungsantrag zu formulieren.

Ich darf ihn verlesen:

PRESIDENTE: Il cons. Tonelli mi ha chiesto di lasciargli un attimo di tempo per formulare l'emendamento.

Ne darò lettura:

Es sind folgende Worte hinzuzufügen: "nach Anhören der zuständigen Gesetzgebungskommission".

Inserire le parole "sentita la Commissione legislativa competente".

PRÄSIDENT: Meldet sich zu diesem Änderungsantrag jemand zu Wort? Was sagt der zuständige Assessor, fragt Abg. Kaserer?
Bitte, Abg. Kaserer.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire sull'emendamento?

Il cons. Kaserer desidera sapere che cosa risponde l'assessore competente.
Prego, cons. Kaserer.

KASERER: Mich hätte die Meinung des Regionalassessors interessiert. Was er zum Änderungsantrag des Abg. Tonelli sagt. Mir kommt es etwas eigenartig vor, nachdem es hier eigentlich um die Anpassung geht. Wenn wir jede Anpassung in die zuständige Gesetzgebungskommission bringen, dann wird die Arbeit des Ausschusses sicherlich wesentlich erschwert und ich bin der Meinung, daß es im Grunde genommen nicht Aufgabe der Gesetzgebungskommission sein kann, denn das Gesetz ist verabschiedet und dann kann es nicht mehr in die Zuständigkeit der Gesetzgebungskommission fallen, denn sonst müßte das ja an und für sich per Gesetz geändert werden. Deswegen kommt es mir eigenartig vor.

(Avrei voluto sapere che cosa pensa l'Assessore regionale in merito all'emendamento del cons. Tonelli. Mi sembra strano che qui si proponga questo adeguamento. Se dobbiamo portare ogni adeguamento in Commissione legislativa, l'attività della Giunta si appesantisce. Sono dell'avviso che questo non dev'essere compito della Commissione legislativa, in quanto se la legge ormai è in vigore, allora non può più rientrare nella competenza di una Commissione legislativa; altrimenti dovremmo modificarlo per legge. Mi sembra strano questo modo di procedere.)

PRÄSIDENT: Bitte, Assessor Morandini.

PRESIDENTE: Prego, Assessore Morandini.

MORANDINI: La Giunta ha già espresso parere favorevole a proposito dell'audizione del parere della Commissione competente, con riferimento a regolamenti di esecuzione del disegno di legge n. 68, la legge regionale n. 4 del 1992. Analogamente ci pareva, per questa ragione, di accogliere la analoga istanza fatta in quella sede e cioè di acquisire il parere della Commissione legislativa permanente anche per la determinazione dei contributi.

Giustamente veniva ricordato, collega Kaserer, che il parere della Commissione non è vincolante, non abbiamo le Commissioni in sede deliberante come a livello nazionale, per cui esprimono pareri, indi l'iter prosegue.

PRÄSIDENT: Die Abg. Franzelin hat das Wort. Wir reden über den Änderungsantrag des Abg. Tonelli, die "Anhörung der Kommission" einzuschlieben.

PRESIDENTE: La parola alla cons. Franzelin. Siamo in discussione sull'emendamento del cons. Tonelli, per inserire la dizione "sentita la Commissione legislativa".

FRANZELIN: Wenn man davon ausgeht, daß der Änderungsantrag heißt, daß die Beträge von der Regionalregierung festgelegt werden und er sagt, es soll zuerst in die Kommission, dann

möchte ich sagen, es ist dann gleich, ob es in die Kommission geht oder nicht. Dazu möchte ich nicht das Wort ergreifen. Aber ich möchte etwas anderes fragen: wenn hier steht "die Höhe der Beiträge nach Art. 4", Art. 4 ist doch die freiwillige Weiterversicherung und dort hat man ja keinen Betrag festgelegt, sondern man hat einen Bezug im Gesetzesartikel drinnen und zwar jener Betrag, den Hausmädchen weiterzahlen. Wir wissen, daß das oft 2, 3 Mal im Jahr geändert wird. Ich verstehe nicht, was man dann ändern muß. Als wir 1990 zuerst über diese Gesetzesmaßnahme geredet haben, war die Beitragsleistung 1.080.000.— Lire, vor 4 Monaten war es 1,2 Millionen, jetzt kann es 1,4 sein, aber da braucht man ja nichts zu ändern, man hat es ja deswegen hineingegeben. Deswegen verstehe ich nicht, daß man den Art. 4 hier zitiert, weil man ja nicht mehr als das, was Hausmädchen weiterzahlen, zahlt und auf alle Fälle müssen die Interessierten den Betrag bezahlen und der Rest geht ja sowieso zu Lasten der Einzelnen. Deshalb verstehe ich nicht, warum das hier eingefügt wird und in Zusammenhang mit Art. 8 steht: 50 % der ansfallenden Kosten. Dann brauchen wir ja das Gesetz nicht zu machen, wenn das jetzt so festzulegen ist.

(Con questo emendamento si stabilisce che gli importi possono venire rideterminati dalla Giunta regionale ed egli vuole che prima venga sentita la Commissione legislativa; ma non dovrebbe fare differenza se la cosa va in Commissione o no. Ma non desidero parlare di questo. Vorrei chiedere qualcos'altro: qui c'è scritto "la misura degli importi di cui all'art. 4"; ma l'art. 4 parla della prosecuzione volontaria e in quell'ambito non è stato indicato alcun importo, ma sono stati fatti solo dei riferimenti ad articoli di legge, e più precisamente all'importo versato dalle collaboratrici domestiche. Sappiamo che tali importi vengono modificati 2, 3 volte l'anno. Non capisco cos'altro si vorrebbe modificare. Quando parlammo la prima volta, nel 1990, di questi provvedimenti, l'importo contributivo era di 1.080.000 lire, 4 mesi fa era 1.200.000.— lire ed oggi potrebbe essere di 1.400.000.—; ma qui non occorre modificare nulla, lo abbiamo inserito proprio per questa ragione. Per questo non comprendo perché ci si riferisca all'art. 4, in quanto la Regione interviene per un importo che non sia superiore a quello versato dalle collaboratrici domestiche ed in ogni caso l'interessato dovrà versare l'ammontare di tale importo; il resto rimane comunque a suo carico. Per questo non capisco il perché di questo emendamento. In relazione all'art. 8 si dice: 50% dei costi a carico. Ma allora non dovevamo fare la legge, se ora si vuole disciplinare la cosa in altro modo.)

PRÄSIDENT: Assessor Morandini, es ist der Wunsch geäußert worden, das zu erklären.
Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Prego Assessore Morandini, sono state richieste delle spiegazioni.
A Lei la parola.

MORANDINI: Mi pareva di aver chiarito prima la posizione. Questa è una norma di precauzione finanziaria, che giustamente, valutando il consiglio che ci è stato dato dai tecnici a livello romano, abbia anche una sua ragionevolezza, nel senso che, se dovessero aumentare le disponibilità del bilancio regionale potrà addirittura essere aumentato questo contributo, ma è una norma di precauzione finanziaria che dobbiamo tenere presente come legislatori; non è una norma di applicazione diretta e quindi non è che sia vincolante la sua applicazione, giustamente però è una valvola di precauzione finanziaria che dobbiamo tenere presente.

Era solamente questa la motivazione della norma e nient'altro, non vuole essere vessatoria nei confronti di nessun'altra categoria.

PRÄSIDENT: Wir haben alles gehört. Abg. Benedikter, wollten Sie etwas sagen?

Wir stimmen über den Änderungsantrag des Abg. Tonelli zum Änderungsantrag des Assessors Morandini ab: Einfügung: "nach Anhören der Kommission". Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? 1.

PRESIDENTE: Abbiamo sentito la spiegazione. Cons. Benedikter, Lei desiderava intervenire?

Allora passiamo alla votazione sull'emendamento del cons. Tonelli, relativa all'emendamento dell'Assessore Morandini, che recita: "sentita la Commissione legislativa". Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? 1.

PRÄSIDENT: Jetzt stimmen wir über den ganzen Änderungsantrag des Assessors Morandini, so geändert, ab.

Zuerst hat die Abg. Franzelin das Wort.

PRESIDENTE: Adesso passiamo alla votazione sull'intero emendamento dell'Assessore Morandini, così emendato.

La parola alla cons. Franzelin.

PRÄSIDENT: Also es steht schon drinnen "kann", aber wenn das Gesetz jetzt in Kraft tritt, dann bleibt es einmal ein Jahr, weil für mich ist das eine Unsicherheit im Gesetz drinnen. Weil die Höhe der Beiträge kann – ich möchte noch einmal auf meine vorhergehende Intervention zurückgehen – abgeändert werden. Es ist richtig, daß sie in die Kommission gehen, aber was können wir den Leuten sagen, die es brauchen: einmal 1 oder 2 Jahre wird es bleiben? Daß man sagt, sofern eine größere Änderung kommt, weil man geht davon aus, daß heute schon eine Änderung festgestellt werden kann. Nicht daß es dann heißt, bei der ersten Anwendung wird, weil man von 1,2 Millionen ausgegangen ist, das jetzt auf alle Fälle neu festgelegt. Ich möchte hier zumindest eine Erklärung haben, damit man weiß, was man morgen den Interessierten auch sagen kann. Welche Erhöhung muß eintreten, damit überhaupt wieder neu geredet wird, weil wir ja einen Mechanismus drinnen haben. Das möchte ich schon erklärt haben.

Bitte, Assessor Morandini.

PRESIDENTE: Qui c'è scritto "potrà". Tuttavia se ora il disegno di legge entra in vigore, rimane così per almeno un anno. Secondo me, questo punto sarà comunque fonte di incertezza. E questo perché la misura dei contributi – e vorrei tornare su quello che ho affermato prima – può essere modificata. E' giusto che venga sentita la Commissione. Ma alla gente che viene a chiederci spiegazioni, che cosa diciamo: rimarrà così per uno o due anni? Oppure, diremo loro: qualora non intervenga una modifica sostanziale – considerate che già oggi registriamo una modifica –. Non che poi si dica: avendo noi preso come base 1,2 milioni, ora la misura deve comunque essere modificata. Vorrei una spiegazione a questo proposito, anche per sapere che cosa dire un domani agli interessati. Quale aumento deve verificarsi in base a questo meccanismo, per poterne riparlare? Desidererei una spiegazione.

Prego, Assessore Morandini.

MORANDINI: Ho già risposto, ma per correttezza verso la collega torno a riprendere la parola. Questa norma non è di applicazione diretta, collega Franzelin, oggi come oggi la contribuzione resta quella che è, qualora però, e mi pare doveroso che la legge lo preveda, per precauzione finanziaria si verificassero dei sobbalzi in un senso o nell'altro, giustamente va tenuta presente

questa valvola, perchè la Giunta regionale deve rideterminare in un senso o nell'altro la contribuzione.

PRÄSIDENT: Der Abg. Rella hat das Wort.

PRESIDENTE: La parola al cons. Rella.

RELLA: Signor Presidente, colleghi, a me pare che questa sia la cartina di tornasole del caotico processo legificativo della Regione. Considero inammissibile che con un emendamento si deleghi la Giunta regionale a modificare una legge. La legge prevede un intervento del 60% all'art. 4 e del 50% all'art. 8; c'è una ragione che supporta l'impianto complessivo della legge, se viene delegata la Giunta a modificare questi elementi, la legge non serve a niente.

E' un modo discutibile da un punto di vista della legittimità consentire alla Giunta regionale di modificare una legge, ma è una vanificazione dell'impianto complessivo della legge ed è la dimostrazione del disastro, non della validità sociale di questo provvedimento, del modo in cui si legifera.

Già che ho la parola, desidero mettere in evidenza un'altra volta il rischio di aver fatto una legge demagogica, non finanziabile, non garantita da una convenzione con l'INPS, pertanto garantita da nulla e sottolineo un aspetto che mi pare micidiale.

L'art. 8 di questa legge prevede che nei confronti dei lavoratori stagionali che abbiano svolto 78 giornate di lavoro nell'anno precedente, la Regione interviene con la copertura del 50% dell'onere previdenziale INPS. La logica di questo provvedimento è quella del superamento della stagionalità.

Questo significa che il lavoratore interessato da questo contributo regionale deve partecipare a progetti e piani dell'ente pubblico, Provincia in questo caso, che tende a reinserirlo in molteplici attività o comunque portarlo a riprendere rapidamente il lavoro.

Così come è impostata la legge ottiene il risultato opposto, che è quello di incentivare la microstagionalità, 78 giornate e non di più, non prevede il collegamento con l'azione di reinserimento nell'attività lavorativa, incentiva il lavoro nero e tutti sappiamo che è un vizio universale quello di creare le condizioni per ottenere i benefici delle forme previdenziali e sappiamo che per ottenere la autorizzazione alla prosecuzione volontaria vengono messi in moto tutti i marchingegni più fantasiosi di questo mondo da parte di casalinghe, lavoratori dipendenti del settore turistico, dell'artigianato e di altri settori.

Io alle leggi demagogiche non ci sto, ce ne sono fin troppe e l'Italia è una baracca anche per questo tipo di impostazione di norme.

Faccio una proposta anche a questo riguardo, considero di grande rilievo sociale e civile il fatto che la regione intervenga per garantire ai lavoratori stagionali una copertura contributiva tendente al rientro nell'attività lavorativa, ma allora questo deve prevedere un controllo della ripresa, la più immediata possibile dell'attività lavorativa. Quando a me bastano 78 giorni di copertura per avere per gli altri 9 mesi l'intervento della Regione non vado a cercare un'attività lavorativa, perchè la copertura assicurativa ce l'ho con il costo del 50% e svolgo un lavoro nero, questo è naturale che avvenga, ma non esiste l'obbligo del beneficiario di partecipare alle iniziative delle Province per svolgere questi corsi di formazione, riqualificazioni e rientro, nè è previsto l'obbligo di ritornare al lavoro nelle condizioni normali, per esempio la bistagionalità.

Metto in guardia, perchè ne abbiamo fin troppi vizi nel mondo dell'impresa e del lavoro per questo tipo di leggi, così impostate senza paracarri, è una cosa inammissibile, è una disparità grave rispetto al lavoratore che va in disoccupazione e che non ha la qualifica di stagionale con i 78 giorni.

Allora bisogna che il regolamento di attuazione recuperi assolutamente questi due elementi, la partecipazione alle politiche di reinserimento al lavoro; la dimostrazione della mancata possibilità di ritorno al lavoro. Badate, cassa integrazione, disoccupazione speciale e così via sono tutte norme accompagnate da strumenti che incentivano il ritorno al lavoro.

Questa invece è una legge che disincentiva, cioè ottiene l'obiettivo opposto a quello che viene dichiarato, per cui è importante che si faccia questo recupero.

Quando l'assessore Morandini ci dice che dobbiamo introdurre un meccanismo per il quale la Giunta, in mancanza di risorsa finanziaria, può anche ridurre al 10% o 5% il contributo, estremizzo naturalmente, modifica la logica della legge e lo fa perché ha la preoccupazione che non ci sia la copertura finanziaria, ma quante volte abbiamo detto di fermare e vedere di fare un'analisi seria!

Questa è una legge che ha una previsione sociale di grande rilievo, ma quante volte abbiamo detto che state facendo leggi demagogiche, le Province non le gestiranno perchè non ci sono i soldi.

A me pare importante ribadire un'altra volta questo elemento, ritenere inammissibile un emendamento come questo che consente alla Giunta di modificare la portata degli artt. 4 e 8 che definiscono il quantum dell'intervento finanziario della Regione, perchè significa una delega a modifica della legge.

Presidente, ci dia una risposta chiara, se non ci sono i soldi che succede? Perchè la legge non può essere affidata come un elastico alla Giunta regionale, questo mi pare sia il minimo di rigore che può essere richiesto nel trattare una legge importante come questa.

PRÄSIDENT: Die Abg. Chiodi hat das Wort.

PRESIDENTE: La parola alla cons. Chiodi.

CHIODI: Signor Presidente, desidero ritornare al discorso di questo emendamento e anche perchè ho ascoltato la collega Franzelin e mi sembrava di cogliere fra le righe il significato di questa proposta di modifica.

Cerco di dire cosa vedo io in questo emendamento, in maniera estremamente semplice. Qui c'è scritto che noi per le casalinghe interveniamo con il 60%, per i lavoratori stagionali il 50%, pur sapendo che non avremo in futuro le relative coperture finanziarie, di conseguenza la Giunta mette avanti un piede e forse con questo emendamento ci riesce, mentre invece la collega Franzelin, cercando prima di mettere avanti un piede quasi lo perdeva, visto che non riesco a capire, perchè in una maggioranza non si discutano prima queste cose. Gli emendamenti presentati dalla collega sono di sostanza e di un certo rilievo in merito alle promesse espresse in tutti questi mesi.

La Giunta regionale afferma in sostanza che probabilmente in futuro non vi saranno i soldi, di conseguenza si mette le mani in avanti, prevedendo in futuro dei cali e sicuramente non vi saranno interventi in aumento e questo emendamento ne è la dimostrazione.

PRÄSIDENT: Das Wort hat der Abg. Tonelli zum zweiten Mal.

PRESIDENTE: La parola al cons. Tonelli per la seconda volta.

TONELLI: Volevo brevemente prendere la parola, perchè non possa sembrare che le cose sollevate dal cons. Rella riguardano tutte le minoranze.

Condivido l'obiezione di fondo che lui ha fatto all'emendamento, non condivido

per niente tutta la parte che il cons. Rella ha sviluppato sul discorso del contributo ai lavoratori stagionali. Ritengo quella l'unica parte seria del primo pacchetto famiglia, del secondo e forse anche del terzo, ritengo sia giusto questo contributo anche nel modo con il quale viene proposto nella legge, perché credo che non ci sono possibilità di abuso particolari, ma i controlli che anche il cons. Rella chiedeva, per esempio riferiti all'obbligo del ritorno al lavoro nella prima stagionalità successiva alla precedente, richiedono l'inquadramento dell'ufficio del lavoro, così come è richiesto l'inquadramento dell'ufficio del lavoro per garantirsi dal lavoro nero.

In ogni caso sono leggi che hanno bisogno di controllo. Quindi credo che come è strutturata la proposta all'interno della legge vada bene, semmai c'era da considerare un aumento del contributo, almeno pari a quello delle casalinghe, ritengo che non ci sia alcun lavoratore stagionale che ha interesse a starsene a casa per ricevere il 50% di contributo dalla Regione, ma se ci fosse andrebbe contro la legge e comunque andrebbe controllato, tanto quanto nella proposta contraria.

Quindi in ogni caso bisogna mettere in atto delle forme di controllo. Questo l'ho detto solo perché sia chiaro che da questo punto di vista considero questo l'unico punto qualificante del disegno di legge in esame.

PRÄSIDENT: Jeder hat nun seine Gründe ausgeführt.

Zur Replik möchte nochmals der Assessor Morandini reden.

PRESIDENTE: Ora ognuno ha avuto modo di esporre le sue ragioni.

L'Assessore Morandini desidera intervenire nuovamente in sede di replica.

MORANDINI: Grazie, Presidente. Parte di quanto volevo dire l'ha già detto il collega Tonelli e allora mi rimetto solamente agli interventi dei colleghi Chiodi e Rella.

Prima di tutto per respingere, a nome della Giunta, ancora una volta e definitivamente questa accusa di demagogia, perché queste accuse vanno motivate, ma sulle norme, non sulle parole o sulle affermazioni.

Questa è una legge che ha una copertura finanziaria piena e l'emendamento di cui si discute parla chiaramente di "a seguito di eventuale variazione degli importi stabiliti dagli enti previdenziali nazionali", questa, proprio a lei collega Rella che sta a cuore, come sta a cuore a noi, la compatibilità finanziaria di queste risorse con l'attuazione della legge, questa è una valvola che deve giustamente, proprio per una questione di trasparenza e di copertura finanziaria riservarsi la Giunta regionale.

Queste norme tutte sono state oggetto di accordo sindacale e da questo punto di vista abbiamo approfondito, con i rappresentanti sindacali, anche gli aspetti relativi al rischio che è stato evidenziato.

Un'ultima cosa, prendo la parte positiva di questo intervento e dico che sarà costante attenzione della Giunta regionale nel regolamento di esecuzione far sì che non avvengano le cose a cui qualcuno faceva riferimento come possibile rischio. Grazie.

PRÄSIDENT: Damit kommen wir zur Abstimmung über den Änderungsantrag. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. 21 Ja-Stimmen. Wer stimmt dagegen? 12 Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme?

Der Änderungsantrag ist damit genehmigt.

PRESIDENTE: Allora passiamo alla votazione sull'emendamento. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. 21 voti favorevoli. Contrari? 12 voti contrari. Astenuti?

L'emendamento è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Art. 15. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 1. Wer enthält sich der Stimme?

...Es tut mir leid, ich muß beide Abstimmungen wiederholen. Durch die genaue Zählung ist nicht ganz klar, ob die Beschußfähigkeit gegeben ist. Ich bitte überhaupt, ein bißchen im Saal zu bleiben, weil da werden immer weniger und die Leute wollen formal alle weiterarbeiten und verschwinden dann inoffiziell.

...Ich habe gezählt und ich habe Zweifel, ob die Beschußfähigkeit gegeben ist. Ich kann nicht in das Protokoll schreiben, es sind soundsoviel dafür und andere dagegen und es fehlt die Zahl.

Bitte, Frau Abg. Klotz.

PRESIDENTE: Passiamo ora alla votazione sull'articolo 15. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? 1. Astenuti?

Mi dispiacc devo far ripetere le due votazioni. Non è chiaro se era presente il numero legale. Vi prego di rimanere in aula, in quanto ufficialmente tutti affermano di voler continuare, ma poi – di fatto – spariscono e restiamo sempre meno.

Ho contato, ma ho il dubbio che non ci sia il numero legale. Non posso registrare nel processo verbale che erano a favore e contro un certo numero di consiglieri, se poi non si raggiunge il numero legale.

Prego, cons. Klotz.

KLOTZ: Ich möchte die namentliche Abstimmung beantragen und ich würde Sie ersuchen, daß Sie feststellen lassen, ob weitere vier Abgeordnete diesen Antrag unterstützen.

(*Chiedo la votazione per appello nominale. La prego di voler verificare se altri 4 consiglieri sostengono la mia richiesta.*)

PRÄSIDENT: Ist also klar, warum ich das machen muß? Ich kann in das Protokoll nicht hineinschreiben, soundsoviele in dafür, soundsoviele sind dagegen und keine Enthaltungen und die Summe dieser Für- und Gegenstimmen ergibt nicht 36. Denn wenn es darunter liegt, dann wäre auch keine Beschußfähigkeit gegeben. Nachdem ich Zweifel habe, lasse ich die Abstimmung wiederholen und die Abg. Klotz um die Abstimmung mit Namensaufruf erteilt. Wer mit dem Namensaufruf einverstanden ist, möge die Hand erheben. Es braucht 5 Abgeordnete. Danke, sind schon da.

Dann beginnen wir mit dem Abg. Morandini.

PRESIDENTE: E' chiaro. Perché lo faccio? Non posso scrivere nel processo verbale che un dato numero di consiglieri era a favore e un dato numero contro, se poi la somma di questi voti non coincide con il numero legale. Perché se non raggiungiamo i 36 consiglieri, non abbiamo il numero legale. E poiché ho dei dubbi a tale proposito, faccio ripetere la votazione. La cons. Klotz ha chiesto la votazione per appello nominale. Chi è favorevole alla votazione per appello nominale è pregato di alzare la mano. Sono necessari 5 consiglieri. Grazie, il numero è stato raggiunto.

Iniziamo con il cons. Morandini.

MORELLI: Morandini (*sì*), Morelli (*sì*), Negherbon (*sì*), Nicolini (*non presente*), Oberhauser

(ja), Pahl (ja), Pellegrini (si), Peterlini (ja), Rella (no), Ricci (non presente), Romano (si), Saurer (ja), Sfondrini (si), Tarolli (si), Taverna (non presente), Tonelli (no), Tononi (si), Tretter (non presente), Tribus (nein), Valentin (ja), Viola (no), Zendron (no), Achmüller (ja), Alber (non presente), Andreolli (si), Andreotti (non presente), Angeli (si), Bacca (si), Bauer (ja), Bazzanella (non presente), Benedikter (nein), Benussi (si), Berger (non presente), Betta (no), Boato (no), Bolognini (si), Bolzonello (si), Brugger (non presente), Casagranda (si), Chiodi-Winkler (no), Crafonara (non presente), Degaudenz (si), Duca (si), Durnwalder (ja), von Egen (non presente), Feichter (non presente), Ferretti (non presente), Franceschini (non presente), Franzelin-Werth (ja), Frasnelli (ja), Frick (non presente), Giacomuzzi (ja), Giordani (si), Grandi (non presente), Holzmann (si), Hosp (ja), Jori (si), Kaserer (ja), Klotz (nein), Kofler (non presente), Kußtatscher (ja), Leita (si), Leveghi (no), Lorenzini (si), Malossini (si), Marzari (no), Mayr (non presente), Meraner (nein), Micheli (si), Montali (non presente).

PRÄSIDENT: Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt:

Abstimmende:	51
Ja-Stimmen:	38
Nein-Stimmen:	13

Damit ist der Änderungsantrag genehmigt und die Beschußfähigkeit ist auch gegeben.

PRESIDENTE: Rendo noto l'esito della votazione:

votanti	51
voti favorevoli	38
voti contrari	13

L'emendamento è dunque approvato. Anche il numero legale è stato raggiunto.

PRÄSIDENT: Jetzt noch einmal die Abstimmung über den gesamten Artikel 15. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 8. Wer enthält sich der Stimme? 4.

Der Art. 15 ist somit genehmigt.

PRESIDENTE: Adesso passiamo nuovamente alla votazione sull'intero articolo 15. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? 8. Astenuti? 4.

L'articolo 15 è approvato.

PRÄSIDENT: Sind Erklärungen zur Stimmabgabe?
Die Abg. Franzelin hat das Wort.

PRESIDENTE: Ci sono dichiarazioni di voto?
La parola alla cons. Franzelin.

FRANZELIN: Herr Präsident! Obwohl die aus meiner Sicht notwendigen Änderungsanträge, die vorgebracht worden sind, nicht die Zustimmung erhalten haben, so werde ich trotzdem diesem

Gesetz die Zustimmung geben, weil es doch ein wesentlicher Schritt zu mehr Aufwertung der Arbeit der Hausfrauen in und für die Familie bedeutet. Wir werden nach 1, 2 Jahren sicher feststellen, inwieweit es der Zielsetzung entsprochen hat. Aber wenn ich mir vorstelle, daß man noch vor 3 Jahren überhaupt nicht in Erwägung gezogen hat, daß eine Maßnahme hinsichtlich der Beitragsleistung zum Erreichen einer Rente für die Hausfrau in den Bereich der Möglichkeiten für den Regionalrat überhaupt möglich war, so ist das sicher ein wesentlicher Schritt in Richtung Aufwertung. Ich möchte somit zwar meinem Bedauern Ausdruck verleihen, daß das Wesentliche, was wir uns vorgestellt haben, im Zusammenhang mit dieser Maßnahme, die Erziehung der Kinder und die Honorierung der Familienarbeit als solche, nicht expressis verbis aus diesem Gesetz hervorgeht; man schert alles über einen Kamm, ob die Hausfrau zuhause geblieben ist, um den Mann zu betreuen oder ob sie die schwierige Arbeit behinderte oder ältere Leute zu pflegen und Kinder zu erziehen hat; das alles geht jetzt alles hier in einem unter, aber ich sage, das ist ein positiver Schritt, ein positiver Ansatz, und ich nehme die Ausführungen des Regionalausschußpräsidenten für ehrlich, daß er aufgrund der Anwendung dieses Gesetzes es dann auch wahrnehmen wird, darüber nachzudenken, ob jene Ausrichtung auch Gesetzeskraft erlangt, daß man die Erziehungsarbeit mehr honoriert.

Ich werde dem Gesetz die Zustimmung geben.

(Signor Presidente! Sebbene gli emendamenti che io ho presentato non siano stati accolti, darò comunque il mio voto favorevole al presente disegno di legge, in quanto rappresenta un importante passo in avanti verso il riconoscimento del lavoro casalingo e la valorizzazione della famiglia. Tra 1 o 2 anni potremo senz'altro verificare se gli obiettivi che ci eravamo prefissati sono stati raggiunti. Se penso che ancora tre anni fa sembrava impensabile che la Regione potesse introdurre delle norme per prevedere una pensione alle casalinghe, allora mi convinco che ciò che stiamo approvando, rappresenta un importante passo verso la valorizzazione di tale lavoro. Vorrei esprimere il mio rammarico per il fatto che uno dei punti fondamentali di questo provvedimento, ovvero il riconoscimento dei periodi di educazione e del lavoro all'interno della famiglia, non sia stato sufficientemente sottolineato in questo disegno di legge; qui si fa di tutta l'erba un fascio, indipendentemente dal fatto se una donna è rimasta a casa per accudire il marito o se svolge un pesante lavoro di assistenza e cura ai familiari anziani o handicappati; qui tutti i casi vengono considerati alla stessa stregua. Tuttavia ritengo che questo disegno di legge sia un importante passo nella giusta direzione e reputo che il Presidente della Giunta regionale sia stato sincero quando ha detto che in base all'applicazione della legge egli verificherà se sarà possibile tradurre in legge anche il tentativo di onorare il lavoro di cura.

Darò quindi al presente disegno di legge la mia approvazione.)

PRÄSIDENT: Der nächste Redner ist der Abg. Benedikter.

PRESIDENTE: Il prossimo relatore è il cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich habe schon erklärt, daß wir der Ansicht, daß diese Maßnahmen, die in diesem Gesetz enthalten sind, zur ergänzenden Sozialversicherungszuständigkeit der Region gehören und wir stimmen daher für dieses Gesetz und haben gegen Änderungsanträge gestimmt, die das Gesetz gefährden könnten. Warum bin ich dieser Ansicht? Insoweit deckt sich meine Ansicht mit der des Regionalassessors Morandini, wie er sie am 19. Jänner 1990 auf einer Tagung in Bozen geäußert hat, indem er ausgeführt hat: "Merita sottolineare a questo proposito il fatto che la previdenza regionale si caratterizza attraverso alcuni elementi propri dei sistemi nazionali ossia essi ai diretti ai lavoratori dipendenti o autonomi cioè a categorie particolari dei

cittadini presuppone le assistenza di un rapporto di assicurazione sociale dove pertanto ci riguarda assume particolare e preminente rilievo l'attributo sociale e per assicurazione sociale si intende in questo caso quella espressamente disciplinata dalle leggi dello stato e rivolta a particolari categorie di soggetti. A completamento va ricordato che la potestà regionale nel settore della previdenza consente la possibilità di integrare la normativa nazionale ma non quella di apportare in qualche modo delle modificazioni secondo approfondimenti dotrinari e dalla stessa corte costituzionale. Si tratta quindi di una competenza in aggiunta rispetto alle prestazioni e dagli istituti già disciplinati dalla legislazione statale." Ich stimme mit diesem Standpunkt überein, der allerdings nicht mehr mit gewissen Äußerungen, die der Regionalassessor auch im Zusammenhang mit diesem Gesetz gemacht hat, übereinstimmt. Jedenfalls nachdem diese Maßnahmen meiner Ansicht nach sicher in die ergänzende Zuständigkeit der Region hinsichtlich Sozialversicherung fallen, stimmen wir – selbstverständlich auch weil wir den Inhalt als solchen bejahen – dafür.

(Ho già avuto modo di dire che riteniamo le misure previste dalla presente legge quali interventi integrativi in materia previdenza sociale e per questo daremo voto favorevole, così come abbiamo votato contro quegli emendamenti che potevano mettere in pericolo la legge stessa. Perché ritengo che si tratti di previdenza integrativa? La mia opinione concorda con quella espressa dall'assessore Morandini in occasione del convegno tenutosi il 19 gennaio 1990 a Bolzano, quando ha affermato "che merita sottolineare a questo proposito il fatto che la previdenza regionale si caratterizza attraverso alcuni elementi propri dei sistemi nazionali ossia essi ai diretti ai lavoratori dipendenti o autonomi cioè a categorie particolari dei cittadini presuppone le assistenza di un rapporto di assicurazione sociale dove pertanto ci riguarda assume particolare e preminente rilievo l'attributo sociale e per assicurazione sociale si intende in questo caso quella espressamente disciplinata dalle leggi dello stato e rivolta a particolari categorie di soggetti. A completamento va ricordato che la potestà regionale nel settore della previdenza consente la possibilità di integrare la normativa nazionale ma non quella di apportare in qualche modo delle modificazioni secondo approfondimenti dotrinari e dalla stessa corte costituzionale. Si tratta quindi di una competenza in aggiunta rispetto alle prestazioni e dagli istituti già disciplinati dalla legislazione statale." Mi trovo d'accordo con queste affermazioni, anche se alcune contrastano con quanto l'assessore ha detto in merito a questo disegno di legge. Comunque poiché questi interventi ricadono nella competenza integrativa della Regione in materia di assicurazioni sociali, il mio gruppo voterà a favore di questo disegno di legge).

PRÄSIDENT: Das Wort hat die Abg. Zendron.

PRESIDENTE: La parola alla cons. Zendron.

ZENDRON: Brevemente la nostra valutazione finale su questa legge. Abbiamo fatto diverse osservazioni e dobbiamo dire che complessivamente questo provvedimento, a differenza del primo pacchetto famiglia, ci sembra una legge che introduce dei miglioramenti e porta degli interventi importanti a favore di categorie non protette, non solo di persone casalinghe, ma anche degli stagionali e dei frontalieri, coltivatori diretti, ecc.

Ci sembra che con questo intervento si ponga in atto una vera e propria previdenza integrativa, cosa che non si può dire invece degli altri pacchetti, che invece intervengono nel campo dell'assistenza.

Le nostre preoccupazioni dipendono dal fatto che non siamo sicuri che le previsioni finanziarie siano state fatte in maniera da consentire all'ente pubblico di fronteggiare

in futuro agli impegni che prende oggi; questa legge richiede sempre un impegno finanziario notevole e costante e in caso di crisi si correrà anche il rischio di trovarsi in difficoltà, come ha dimostrato l'approvazione di questo ultimo emendamento.

Un problema che è stato dimostrato anche dalla presentazione di un emendamento della collega Franzelin è quello della flessibilità. La richiesta da lei fatta di inserire le "Tagsmütter" nell'art. 4 si può leggere proprio nell'ottica del fatto che questa è una legge molto rigida, come già il primo pacchetto famiglia, cioè non si prevedono i momenti di entrata e di uscita, soprattutto per le persone casalinghe, da questi interventi, o uno decide a 18 anni e fa tutta la vita la persona casalinga, oppure non ha la possibilità di giocare entrando o uscendo da questa assicurazione. Questo credo fosse il senso dell'emendamento Franzelin, che però è stato respinto.

Personalmente sono molto seccata, trovo che sia un comportamento non accettabile in un confronto democratico di non aver avuto risposta alle osservazioni che ho fatto sugli artt. 7 e 9, credo sia veramente un comportamento vergognoso da parte della Giunta e credo anche di avere capito il perchè; se è vera l'interpretazione di qualcuno secondo il quale la dizione "cittadino" in una legge è intesa sempre come cittadino italiano.

Ho chiesto oggi una dichiarazione dell'assessore che servisse come lettura corretta nel momento in cui ci saranno dei problemi, perchè non è detto che non ci siano.

Nel complesso siamo abbastanza favorevoli a questa legge, per cui daremo un voto di astensione benevola.

PRÄSIDENT: Das Wort geht an den Abg. Meraner.

PRESIDENTE: Prego, cons. Meraner Lei ha facoltà di parola.

MERANER: Dieses Gesetz ist zum Unterschied vom ersten Familienpaket meines Erachtens verfassungskonform und ich habe somit in dieser Hinsicht keine Bedenken. Allerdings haben mehrere Kollegen im Verlauf der Diskussion festgestellt, daß sich die Region hier eine sehr große finanzielle Belastung aufhalst. Nachdem wir alle wissen, daß das Geld in Zukunft für die Region wahrscheinlich nicht mehr, sondern in absoluten Werten gesehen, eher weniger werden könnte, ergibt sich für uns schon das große Problem der Finanzierbarkeit dieses Gesetzes. Ich möchte hier den zuständigen Regionalassessor zitieren, der uns zugesichert hat, daß die Finanzmittel von seiten der Region auch für die Zukunft mit hundertprozentiger Sicherheit vorhanden sind. Ich möchte aber auch jetzt schon den Einwand deponieren, daß es keinesfalls zulässig wäre, daß die Region eine ihr zustehende Kompetenz ausübt und eventuell in Zukunft ein Teil der Finanzierung dieser Kompetenzen über die Landeshaushalte geschehen müßte. Somit möchte ich ankündigen, daß ich unter der Bedingung und nur unter der Bedingung, daß die Finanzierbarkeit dieses Gesetzes allein durch die Region auch für die Zukunft zu 100 Prozent gegeben ist, daß ich unter dieser Bedingung dem Gesetz zustimmen werde.

(A differenza del primo pacchetto famiglia, questa legge è legittima dal punto di vista costituzionale e quindi non esistono dubbi sulla sua liceità. Molti colleghi nel corso della discussione hanno avuto modo di constatare che la regione si fa carico di un enorme onere finanziario. Poiché tutti sappiamo che in futuro la dotazione finanziaria della Regione non sarà più di queste dimensioni, risulta necessario affrontare il l'importante problema del finanziamento di questa legge. Vorrei ora citare l'assessore regionale competente, il quale ha assicurato, che anche in futuro la Regione potrà disporre con assoluta certezza dei mezzi finanziari per la copertura di questi provvedimenti. Ma sin d'ora desidero sollevare l'obiezione che non sarebbe ammissibile che la Regione eserciti una competenza che le è riservata e che poi successivamente debbano farsi carico

del finanziamento di tale provvedimento legislativo i bilanci provinciali. Per questo annuncio di subordinare il mio voto favorevole al disegno di legge alla condizione che la Regione provveda, anche in futuro a finanziare in toto tali misure).

PRÄSIDENT: Der Abg. Montali hat das Wort.

PRESIDENTE: La parola al cons. Montali.

MONTALI: Dichiaraione di voto favorevole del nostro gruppo a questo disegno di legge, nonostante talune particolarità che potrebbero non sembrare esclusivamente superficiali e periferiche allo spirito della legge, ma che indubbiamente, anche con il chiarimento della soppressione dell'art. 4/bis, non possono costituire motivazioni valide per far mancare il nostro appoggio a questa legge.

La dichiarazione fondamentale è stata quella complessiva sul primo dei tre disegni di legge del pacchetto famiglia, che ci vede favorevoli e che continueremo quindi con questo spirito, nonostante certi dissensi di carattere marginale alla valutazione complessiva della legge, fino all'approvazione del terzo disegno di legge.

PRÄSIDENT: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Damit stimmen wir ab.

Ich bitte um Verteilung der Stimmzettel und anschließend um den Namensaufruf.

PRESIDENTE: Se non vi sono altri interventi passerei alla votazione. Prego di distribuire le schede e di procedere all'appello nominale.

(appello nominale)

PRÄSIDENT: Ich bitte die Abgeordneten hier zu bleiben, weil ich hätte noch eine Mitteilung zu machen.

Ich darf das Abstimmungsergebnis bekanntgeben:

Abstimmende:	55
Ja-Stimmen:	47
weiße Stimmzettel:	8

Der Regionalrat genehmigt das Gesetz.

PRESIDENTE: Desidero invitare i signori consiglieri a rimanere ancora un attimo, perché dovrei fare una comunicazione:

Rendo noto l'esito della votazione:

Votanti	55
schede favorevoli	47
schede bianche	8

Il Consiglio regionale approva.

PRÄSIDENT: Jetzt noch folgendes: Ich bin gebeten worden, mit der Sitzung am Nachmittag um

15.00 Uhr zu beginnen. Ist das recht so? Ich bitte auch wirklich alle um die Anwesenheit, weil ich habe da eine etwas besorgniserregende Präsenzliste. Es war nur eine Umfrage und die ist für den Nachmittag eher besorgniserregend ausgefallen, weil wenn wir sie machen, dann sollte auch die Gewähr sein, daß wir beschlußfähig sind.

Wollten Sie dazu reden, Abg. Montali? Dann habe ich noch eine weitere Mitteilung.

PRESIDENTE: Sono stato pregato di iniziare la seduta pomeridiana alla ore 15.00. Siete d'accordo? Desiderrei inoltre pregare i colleghi di essere presenti alla seduta pomeridiana, poiché la lista dei presenti non è molto incoraggiante. Ritengo che se terremo la seduta, allora dovremo garantire anche il numero legale.

Desiderava intervenire cons. Montali? Ed ora la seconda comunicazione.

MONTALI: Quale argomento si inizia a trattare alle ore 15.00?

PRÄSIDENT: Das sage ich Ihnen jetzt als zweiten Punkt: Der zweite Punkt ist folgendes: Mit Dringlichkeit haben wir diese zuständige Regionalkommission für die Überprüfung der Abänderung des Haushaltsvoranschlages einberufen, das gestern vom Regionalrat nicht genehmigt werden konnte. Ich darf Ihnen folgendes Telegramm verlesen: "Al dott. Oskar Peterlini, Presidente del Consiglio regionale. Nella mia veste di Presidente dell'Organo regionale riesame bilanci regionale comunico che nella sera di ieri, 19 giugno 1992, è stato approvato il disegno di legge n. 92 recante la prima variazione di bilancio della regione 1992. f.to IL Presidente Spartaco Marziani."

Damit ist das Haushaltsgesetz seitens des Regionalrates genehmigt und kann einen Iter weitergehen. Die formalen Voraussetzungen sind auch gegeben, um den dritten Teil des Familienpaketes zu behandeln.

Damit setzen wir um 15.00 Uhr die Diskussion zu diesem Familienpaket auf. Das wäre der Plan, wenn die genügende Zahl da ist. Ich sehe keine Widersprüche.

Wir beginnen um 15.00 Uhr mit der Sitzung.

Die Sitzung ist geschlossen.

PRESIDENTE: Ieri abbiamo convocato d'urgenza l'organo per il riesame di bilanci e di resoconti consiliari, affinché questo possa esprimere il proprio parere favorevole alla variazione di bilancio, respinta in questa sede. Tale organo mi ha inviato un telegramma di cui ora darò lettura: "Al Dott. Oskar Peterlini, Presidente del Consiglio regionale. Nella mia veste di Presidente dell'Organo regionale riesame bilanci regionale comunico che nella sera di ieri, 19 giugno 1992, è stato approvato il disegno di legge n. 92 recante la prima variazione di bilancio della regione 1992. f.to IL Presidente Spartaco Marziani."

Quindi la legge di variazione al bilancio è stata approvata e può seguire il suo iter. Di conseguenza vi sono anche i presupposti formali per poter trattare la terza parte del pacchetto famiglia.

Alle ore 15.00 riprenderemo i lavori apendo la discussione sul questa parte del pacchetto famiglia. Questo è il programma dei lavori la giornata odierna, premesso che ci sia il numero legale.

Non essendovi obiezioni rinvio i lavori alle ore 15.00
La seduta è tolta.

(Ore 13.04)

(Ore 15.09)

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist eröffnet.

Ich bitte um den Namensaufruf.

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

Prego procedere all'appello nominale.

MORELLI: (Segretario):(fa l'appello nominale)

PRÄSIDENT: Wir beginnen jetzt mit dem **Gesetzentwurf Nr. 80: Einführung der Regionalversicherung für die Rente zugunsten der im Haushalt tätigen Personen** (eingebracht vom Regionalausschuß).

Ich bitte den Regionalassessor Morandini um Verlesung des Begleitberichtes.

...Es ist der Vorschlag, ihn als verlesen zu geben. Besteht jemand auf die Verlesung? Niemand... Abg. Benedikter besteht auf die Verlesung.

Bitte, Assessor Morandini.

PRESIDENTE: Iniziamo ora i lavori con la trattazione del **disegno di legge n. 80: Istituzione dell'assicurazione regionale per la pensione alle persone casalinghe** (presentato dalla Giunta regionale).

Prego l'Assessore regionale Morandini di dare lettura della relazione accompagnatoria.

...E' stata avanzata la proposta di dare per letta la relazione. Ci sono delle obiezioni? Il cons. Benedikter desidera che venga letta?

Prego, assessore Morandini.

MORANDINI:

R e l a z i o n e

Il disegno di legge in esame prosegue sulla strada del riconoscimento pieno e della tutela effettiva del lavoro casalingo, così come tracciata da precedenti provvedimenti legislativi regionali.

Non c'è dubbio infatti che, oggi, la valenza del lavoro casalingo va considerata non solo nell'ambito ristretto della famiglia, ma anche nell'ottica più ampia della società.

Parte del pensiero corrente continua infatti a valutare come lavoro produttivo soltanto quello che comporta la corresponsione di un salario o di uno stipendio. Fatica a farsi largo l'idea che sia lavoro vero, da valutare come tale, anche l'attività che si svolge all'interno della famiglia e che concorre, in modo determinante, al benessere ed alla qualità della vita di tutti i membri della famiglia e della società.

Una corretta considerazione del lavoro casalingo oggi, porta a rilevarne non solo l'importanza sociale ed economica, ma anche l'evoluzione. Si tratta cioè di un lavoro anche con tratti tipici del terziario avanzato. I problemi di gestione del bilancio familiare, la scelta dell'accesso alle diverse opportunità maggiormente rispondenti alle necessità familiari richiedono una capacità gestionale non sottovalutabile.

La stessa Costituzione, attribuendo alla famiglia la sua funzione essenziale per

la cura, l'istruzione e l'educazione dei figli, conduce necessariamente ad un pieno riconoscimento dell'opera di chi sceglie di dedicarsi a tempo pieno al lavoro all'interno della famiglia stessa.

Per anni il lavoro domestico è rimasto in condizione di subalternità rispetto alle altre attività lavorative.

Sia a livello politico che culturale sono ormai maturate le condizioni per riconoscere al lavoro casalingo un preminente valore sociale ed anche produttivo.

Le pressanti istanze sociali, nonché il riconoscimento del lavoro casalingo come lavoro a tutti gli effetti, fanno ritenere maturi i tempi per l'istituzione di provvedimenti inerenti alla copertura a fini previdenziali delle persone che in tale attività sono impegnate.

Tutte quelle persone casalinghe che hanno già svolto nella loro vita attività lavorativa dipendente o autonoma con la relativa copertura previdenziale possono infatti chiedere e ottenere dall'I.N.P.S. di proseguire volontariamente nei versamenti previdenziali per maturare una pensione di vecchiaia.

Ma quelle persone casalinghe che nella loro vita non hanno mai svolto attività lavorativa dipendente o autonoma, o la hanno esercitata per un numero di anni che non consente di ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali, rimangono, alla luce della normativa attuale, nell'impossibilità assoluta di giungere a maturare una pensione, ancorché minima (eccettuata "la pensione sociale", che però viene corrisposta soltanto al compimento del 65° anno alle persone che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate).

In sede nazionale è stata approvata il 5 marzo 1963 la legge 389 sulla "Istituzione della mutualità pensioni a favore delle casalinghe".

Ora, l'art. 6 dello Statuto di Autonomia del Trentino Alto-Adige consente alla Regione, "nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali", di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato. E' chiaro che, valutata la richiesta pressante che ormai viene dal mondo delle persone casalinghe e gli spazi che tale previsione statutaria riserva alle norme legislative della Regione, l'istituzione di un'assicurazione regionale per le persone casalinghe sprovviste di qualsiasi altra copertura previdenziale diretta si pone come necessaria ed urgente.

L'articolo 1 del presente disegno di legge ribadisce quindi il riconoscimento dell'attività casalinga come lavoro a tutti gli effetti, meritevole di adeguata tutela previdenziale.

In analogia con il primo "Pacchetto famiglia", le funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli interventi previdenziali sono delegate alla Province Autonome, che le esercitano con le stesse modalità previste da tale primo Pacchetto (gestione diretta, o attraverso Istituti Provinciali Previdenziali Autonomi, o mediante convenzione con Enti previdenziali o assicurativi) (articolo 2).

Alle Province Autonome è consentito anche di provvedere, con propri atti legislativi e regolamentari, a disciplinare le modalità di erogazione delle prestazioni e tutto quanto attiene all'esercizio delle funzioni delegate.

L'articolo 3 disciplina i rapporti finanziari. Le Province Autonome sono tenute a presentare alla Regione un programma finanziario annuale e triennale, in base al quale la Giunta regionale, dopo aver sentito il parere della Commissione regionale per la previdenza sociale, propone al Consiglio la determinazione delle risorse finanziarie necessarie da assegnare alle due Province.

La ripartizione avviene ad opera della Giunta regionale. Le Province trasmettono il consuntivo della gestione entro il mese di aprile; eventuali finanziamenti non utilizzati sono restituiti alla Regione, mentre, qualora si verificasse un deficit giustificato nella gestione, la

Regione provvederà al ripiano nell'anno successivo.

L'articolo 4 istituisce l'assicurazione regionale per la pensione alle persone casalinghe. Potranno aderire le persone che risultino iscritte agli Albi provinciali di cui all'articolo 10 del disegno di legge regionale n. 68/91, concernente "Interventi in materia di previdenza integrativa", nonché alla "mutualità pensioni" prevista dalla legge 5 marzo 1963, n. 389.

L'articolo 5 parifica, ai fini della contribuzione, le persone casalinghe alle collaboratrici domestiche e stabilisce che il relativo importo è pari a quello previsto per il pagamento dei versamenti volontari all'I.N.P.S. del settore dei servizi domestici.

La contribuzione versata da ciascun assicurato concorre a formare un singolo conto individuale (articolo 6).

La pensione regionale spetta alle persone casalinghe che abbiano compiuto il 65.mo anno di età e che abbiano versato almeno 15 anni di contributi nel fondo regionale (articolo 7).

Ai sensi dell'articolo 8, l'ammontare della pensione regionale è determinato convertendo in rendita vitalizia i contributi risultanti sul conto individuale. L'importo della pensione regionale è integrato al trattamento minimo secondo quanto previsto dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni.

La pensione regionale di vecchiaia viene erogata su domanda, in rate bimestrali anticipate a partire dal mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile.

Anche per la pensione regionale, che non è reversibile, opera la disciplina della perequazione automatica. In caso di decesso anteriore al termine di maturazione del diritto a pensione della persona iscritta all'assicurazione regionale, qualora la stessa abbia versato il contributo previsto per almeno cinque anni, si procede alla liquidazione, a favore del coniuge o di altre persone superstiti a carico, di una somma "una tantum", pari all'importo dei contributi finora versati.

Il mancato compimento del periodo minimo di contribuzione non dà diritto alla restituzione dei contributi, che vengono incamerati nell'apposito fondo pensioni (articolo 9).

In tale fondo confluiscono i contributi individuali e gli importi messi a disposizione dalla Regione (articolo 10).

L'articolo 11 prevede che, in fase di prima applicazione, potranno iscriversi all'assicurazione regionale anche coloro che hanno un'età compresa fra i 51 ed i 60 anni, versando un contributo maggiorato in proporzione agli anni intercorrenti fra quello d'inizio della contribuzione ed il 65.mo anno d'età.

La Giunta regionale è tenuta a trasmettere annualmente al Consiglio regionale una relazione, al fine di fornire tutti gli elementi ed i dati necessari ad un'approfondita valutazione sullo stato di attuazione e sull'andamento della spesa della presente legge (articolo 12).

La norma finanziaria di cui all'articolo 13 quantifica in lire quarantasette miliardi la spesa a carico del bilancio regionale per l'esercizio 1992 e ne prevede la relativa copertura finanziaria.

Si confida che codesto Consiglio regionale, nella condivisione delle finalità e degli indirizzi relativi, vorrà approvare il presente disegno di legge.

PRÄSIDENT: Ich bitte den Präsidenten Kußtatscher um Verlesung des Kommissionsberichtes der 1. Gesetzgebungskommission.

PRESIDENTE: Prego il Presidente Kußtatscher di dare lettura della relazione della 1^ Commissione legislativa.

KÜSTATSCHER:

Bericht

Die 1. Gesetzgebungskommission hat in der Sitzung vom 18. März 1992 den Gesetzentwurf Nr. 80 betreffend "Einführung der Regionalversicherung für die Rente zugunsten der im Haushalt tätigen Personen" (eingebracht vom Regionalausschuß) beraten.

Der von der Kommission behandelte Gesetzesentwurf stieß auf einen gewissen Widerstand, als die Bestimmung über das Alter zur Erlangung der Regionalrente, bzw. das 65. Lebensjahr, zur Debatte kam. Es wurde darauf hingewiesen, daß alle NISF-Renten – mit Ausnahme der Sozialrente, für die keine Beitragsleistung vorgesehen ist – ab dem 55. oder 60. Lebensjahr ausbezahlt werden. Deshalb forderten verschiedene Kommissionsmitglieder die Kommission auf, die Gesetzesmaßnahme in diesem Sinne abzuändern. Der entsprechende, von Abg. Taverna eingebrachte Änderungsantrag wurde jedoch nicht angenommen, um nicht den gesamten Aufbau des Gesetzentwurfs durcheinanderzubringen, wie Assessor Morandini erklärte, da es ohnehin aus finanziellen Gründen nicht möglich gewesen wäre, die Regionalrente schon ab dem 60. Lebensjahr auszuzahlen.

Abg. Tonelli brachte seine Mißbilligung darüber zum Ausdruck, daß der Regionalausschuß und die Kommission keine klaren Entscheidungen bei der Erarbeitung und Beratung des sogenannten Familienpaketes treffen konnten, sodaß man nun gerade beim vordringlichsten Punkt, dem man hätte Vorrang einräumen müssen, Geld einsparen muß.

Es wurde außerdem darauf hingewiesen, daß der zuvor von der Kommission behandelte Gesetzentwurf Nr. 81 Beiträge der Region für die freiwillige Weiterzahlung der allgemeinen NISF-Pflichtversicherung vorsieht, um ab dem 55. oder 60. Lebensjahr in den Genuß einer Altersrente zu gelangen. Damit würden aber die im Haushalt tätigen Personen, die keine NISF-Versicherung haben, diskriminiert, da sie erst 10 Jahre später die Rente erhalten. Und dies erfolge gerade aufgrund von Maßnahmen, die bei der Bevölkerung allgemein als Familienpaket bekannt sind.

Abg. Franzelin behielt sich vor, im Regionalrat einen Änderungsantrag zum Art. 11 einzubringen, um die zur Behandlung stehende Gesetzesvorlage dem Gesetzentwurf Nr. 81 anzugelichen. Daher soll ein Jahr Beitragsleistung für die Erziehung der Kinder und Pflege der bedürftigen Familienangehörigen anerkannt werden.

Abg. Taverna sprach sich im Namen seiner Fraktion gegen den Gesetzentwurf aus, da die 4-jährige Ansässigkeitsklausel für die Inanspruchnahme der im Gesetz vorgesehenen Vorsorgemaßnahmen auf keinen Fall befürwortet werden könne. Er behielt sich vor, einen Minderheitenbericht vorzulegen.

Auch Abg. Zendron äußerte ihre Bedenken gegen den Inhalt des Gesetzentwurfs, da dieser zahlreiche Armutsfälle nicht berücksichtigt und die Frau ihrer Entscheidungsfreiheit beraubt. Sie kündigte daher ihre Stimmenthaltung an und behielt sich vor, einen Minderheitenbericht zum Gesetzentwurf vorzulegen.

Im Namen der betreffenden Fraktionen sprachen sich die Abg. Franzelin und Tarolli für den Gesetzentwurf aus. Der Gesetzentwurf wurde daraufhin bei der Gegentimme des Abg. Taverna und den Enthaltungen der Abg. Tonelli, Chiodi und Zendron mehrheitlich gebilligt.

Der Gesetzentwurf Nr. 80 wird nun zur weiteren Beratung an den Regionalrat weitergeleitet.

Relazione

La I^a Commissione legislativa ha esaminato nella seduta del 18 marzo 1992 il disegno di legge

n. 80: "Istituzione dell'assicurazione regionale per la pensione alle persone casalinghe" (presentato dalla Giunta regionale).

Il disegno di legge posto all'attenzione della Commissione ha trovato una certa opposizione nella parte riguardante la decorrenza della pensione regionale, fissata a 65 anni. E' stato fatto presente che, eccezion fatta per la pensione sociale, per la quale non è richiesta alcuna contribuzione previdenziale, tutte le pensioni INPS vengono erogate a 55 o a 60 anni. Pertanto vari commissari hanno invitato la Commissione ad emendare il provvedimento, ma il rispettivo emendamento presentato dal cons. Taverna non è potuto essere accolto, per non scardinare, come ha fatto presente l'assessore Morandini, l'impianto di tutto il disegno di legge, non essendo possibile erogare la pensione regionale a 60 anni per motivi di bilancio.

Il cons. Tonelli ha rimproverato la Giunta e la Commissione per non aver fatto oculate scelte nell'elaborare ed esaminare il cosiddetto pacchetto famiglia, dato che proprio per il punto più qualificante, al quale si sarebbe dovuta dare assoluta priorità, si è costretti ad attuare dei risparmi.

E' stato inoltre rilevato che con il disegno di legge n. 81, precedentemente esaminato dalla Commissione, si erogano contributi regionali per favorire la prosecuzione volontaria INPS, al fine di ottenere all'età di 55 o 60 anni l'erogazione della pensione, discriminando così per ben dieci anni le persone casalinghe sprovviste di contribuzione INPS e ciò avviene proprio nell'ambito di provvedimenti correlati e noti alla popolazione come pacchetto famiglia.

La cons. Franzelin si è riservata di emendare in aula l'art. 11, per adeguare il provvedimento in esame al disegno di legge n. 81, mediante il riconoscimento di un anno di contribuzione per la cura dei figli e di familiari bisognosi di cure.

Infine il cons. Taverna ha annunciato voto contrario a nome del suo gruppo, non potendo accettare in alcun modo la barriera dei quattro anni di residenza per poter usufruire dei benefici previsti dal disegno di legge, riservandosi di presentare una relazione di minoranza.

Anche la cons. Zendron, nell'esprimere la sua perplessità in merito al contenuto del provvedimento, in quanto elude molte povertà presenti sul territorio e non permette alla donna di compiere una libera scelta, ha annunciato voto di astensione e si è riservata di presentare una relazione di minoranza.

A nome delle rispettive forze politiche si sono espressi a favore del provvedimento la cons. Franzelin ed il cons. Tarolli, quindi il disegno di legge è stato approvato nel suo complesso a maggioranza con il voto contrario del cons. Taverna e le astensioni dei cons. Tonelli, Chiodi e Zendron.

Si rimette pertanto il disegno di legge n. 80 all'ulteriore esame del Consiglio regionale.

PRÄSIDENT: Ich bitte nun die Abg. Zendron um die Verlesung des Minderheitenberichtes.

PRESIDENTE: Prego la cons. Zendron di dare lettura della relazione di minoranza.

ZENDRON:

RELAZIONE DI MINORANZA

La discussione in Commissione del presente disegno di legge che introduce un'assicurazione regionale per la pensione alle persone casalinghe è stata assai breve. E questo certamente non perchè tale proposta non susciti interesse.

Si tratta infatti, degli otto interventi messi in atto dalla Giunta regionale in materia di previdenza integrativa, di quello più atteso (e anche di quello su cui è stata fatta da parte dei proponenti una vera e propria campagna di stampa che ha accompagnato la discussione della legge, causando irrigidimenti e nervosismi e l'impressione che i temi della famiglia e della condizione femminile siano ancora oggetto di strumentalizzazione piuttosto che di impegno disinteressato). Su questo disegno di legge tuttavia pesa la minaccia di essere respinto dal Governo, trattandosi di un provvedimento che non trova un quadro di riferimento all'interno della legislazione statale, se si fa eccezione alla legge 389/1963 la quale tuttavia sembra più rendere possibile la pensione alle casalinghe iscritte alla "mutualità casalinghe" e meno per le casalinghe iscritte all'Albo istituito con il disegno di legge 68/91. Il riferimento alla possibilità di accedere ai benefici di cui al presente disegno di legge in quanto iscritti alla "mutualità casalinghe" è stato inserito per intervento dei sindacati dei lavoratori.

L'approvazione della legge in sede governativa è dubbia anche per altri motivi. L'introduzione di un sistema di previdenza alle persone casalinghe che si rivolge ai/alle diciottenni contrasta infatti in modo evidente con le politiche di promozione della donna e del lavoro femminile sia dell'Italia (in particolare per ciò che concerne le proposte della Commissione nazionale per le pari opportunità) che della Comunità europea. Mentre sembra giustificato un intervento che si proponga di sanare situazioni pregresse, in cui donne dai quarantacinque/cinquanta anni in su non riescono ad accedere o rientrare nel mondo del lavoro, ben meno accettabile è che il disegno di legge preveda che a diciotto anni un/una giovane decida di non lavorare mai nella sua vita e si crei un'aspettativa di pensione. Ciò è tanto più grave se si pensa che il presente disegno di legge non contiene flessibilità, cioè previsioni di congiunzione con altri periodi assicurativi, e che il sistema pensionistico già oggi si trova in forte crisi.

Sconcertante è infine l'atteggiamento negativo della Giunta e della maggioranza di fronte alla richiesta, avanzata dalla Presidente della Commissione per le pari opportunità della provincia di Bolzano, di un riconoscimento ai fini pensionistici delle maternità. Mentre lo stato riconosce il servizio militare come utile alla società, il mettere al mondo dei figli continua ad essere considerato indegno di riconoscimento.

Il sostegno alla maternità continua ad essere preso in considerazione non di per sé, ma come strumento per favorire la rinuncia delle donne al lavoro extracasalingo.

La perplessità di fondo che riguarda questo come gli altri interventi previsti per usare le risorse che la Regione Trentino-Alto Adige ha a disposizione, è di averlo fatto con interventi che stanno fra assistenza e previdenza.

Sarebbe giusto invece indirizzare queste risorse a favore di una previdenza integrativa reale che si proponga di riempire quegli spazi non coperti dalla normativa nazionale e si faccia carico di quelle fasce deboli che rimangono invece estranee agli scopi di questa legge, rivolta ai ceti medi.

Meglio sarebbe, come detto nel corso di un'audizione da parte dei rappresentanti del KVV, destinare le risorse della Regione a chi ne ha veramente bisogno.

Per tali ragioni, il Gruppo verde si è astenuto nella votazione finale sulla presente legge.

Esaminando nel suo complesso l'insieme di interventi decisi dalla Giunta

regionale, si possono fare alcune osservazioni finali complessive.

Non sono stati presi in considerazione interventi in settori che richiederebbero invece grande urgenza, quali l'istituzione di un fondo speciale per gli immigrati extracomunitari che lavorano regolarmente e versano contributi che non potranno in grandissima parte mai recuperare; per le persone casalinghe più anziane che non sono in grado di pagare i contributi previsti per accedere ai benefici previsti con le leggi 68, 81 e 80, o ne sono escluse di principio per uno strano concetto di superamento dei limiti di età (vedi "indennità di infortunio" nella legge 68); esclusa anche una forma di cassa integrazione "ecologica", da noi proposta, che preveda per i lavoratori espulsi dai processi produttivi per la chiusura delle aziende dovuta ad impatto ambientale, un sostegno al reddito, valevole per il periodo di attesa di una nuova occupazione o di riconversione aziendale. Sono alcuni esempi di ciò che si poteva e doveva fare e di cui, nella manovra sulla previdenza della Regione, si sente fortemente la mancanza.

PRÄSIDENT: Jetzt hat der Abg. Negherbon das Wort zur Verlesung des Finanzgutachtens.

PRESIDENTE: Prego il cons. Negheron di dare lettura del parere finanziario.

NEGHERBON:

PARERE FINANZIARIO

La II^a Commissione legislativa, preso atto che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso dispone dei necessari mezzi finanziari per fronteggiare la maggior spesa derivante dal disegno di legge n. 80, a maggioranza, con i voti contrari dei cons. Benedikter e Meraner e l'astensione del cons. Andreotti, ha espresso parere finanziario favorevole, sebbene al perfezionamento tecnico della relativa copertura finanziaria si provvederà con il disegno di legge n. 92, già licenziato da questa stessa Commissione.

PRÄSIDENT: Damit eröffne ich die Generaldebatte. Wer meldet sich zu Wort?

Die Abg. Franzelin hat das Wort.

PRESIDENTE: Dicho quindi aperta la discussione generale. Chi desidera intervenire?

Cons. Franzelin, prego Lei ne ha la facoltà.

FRANZELIN: Um nicht Gefahr zu laufen, daß niemand das Wort ergreift, möchte ich es hiermit tun.

In Anbetracht der Tatsache, daß der nun verlesene Kommissionsbericht keine positive Reaktion haben wird, und daß auch auf zweimaligem Schreiben an den Regionalausschußpräsidenten, er möge doch Abänderungen, die ich vorgeschlagen habe, selbst einbringen, weil es anscheinend hier in diesem Hause nur so möglich ist, etwas zu erreichen, wenn man 500 oder 800 Änderungsanträge einbringt, dies vorausgeschickt, möchte ich doch meiner Genugtuung Ausdruck verleihen, daß wir heute einen ganzen Tag über die Hausfrauen reden können. Natürlich ist am Vormittag auch über andere Dinge geredet worden, jetzt aber geht es ausschließlich um die Hausfrauen, um endlich auch hier einen Akt der Gerechtigkeit walten zu lassen, damit – für mich ist der wichtigste Artikel die Übergangsbestimmung zu diesem Gesetz – hier derer gedacht wird, die unter den schwersten Umständen jahrzehntelang alles für die Familie erwirtschaftet haben und sic zusammengehalten haben, die Kinder erzogen haben, die heute das Wirtschaftsgefüge und die Betriebe und all das, was man so in

wirtschaftlichen Überlegungen an Ausdrücken gebraucht, in Gang halten. Sie selbst aber sind es, die beachtigt worden sind, an die man nicht gedacht hat. Sie können weiterhin warten, so wie es bisher war, entweder bis der Mann stirbt und sie eine Hinterbliebenenrente bekommen oder aber zusehen müssen, wie die anderen am Monatsersten ihre Rente bekommen, während sie selbst immer mit dem Beigeschmack leben müssen, daß sie zu Lasten leben, wenngleich sie soviel gearbeitet haben, daß – und das ist zum x-ten Mal zu sagen – sie zwischen 50 Prozent des Bruttosozialproduktes erwirtschaftet haben.

Der Freude möchte ich auch Ausdruck verleihen, daß wir jetzt über dieses Gesetz reden, wennauch sehr viele in den vergangenen Jahren immer wieder der Meinung waren, das gehöre nicht in den Landtag und in den Regionalrat, das gehöre nicht in unsere Zuständigkeit und diese Maßnahmen hätten ausschließlich in den Zuständigkeitsbereiches des Staates zu fallen. Ich bin mir bewußt, daß der Staat hier säumig ist, daß die erste Verantwortung der Staat hat, aber es stimmt nicht, daß wir im Regionalrat nicht die Möglichkeit einer ergänzenden Zuständigkeit haben können. Es hat sehr lange gebraucht, bis man auch hier akzeptiert hat, daß wir gerade in diesem Bereich unsere Zuständigkeiten ausüben können und gesetzgeberisch tätig werden können. Und nachdem es ein Staatsgesetz für die Hausfrauenrente gibt – die Bedingungen dieses Gesetzes sind jedoch für die Hausfrau nicht tragbar –, intervenieren wir mit der ergänzenden Zuständigkeit, damit hier die Möglichkeit geschaffen wird, daß auch Hausfrauen, die keine Versicherungsjahre oder nicht ausreichend Versicherungsjahre haben, zu einer Rente kommen können. Um welche Frauen handelt es sich? Ich fange von hinten an und zwar von der Übergangsbestimmung. Die älteren Hausfrauen – und ich sage immer, jene Generation, die in meinem Alter und älter ist –, die hatten vielleicht keine Möglichkeit, erwerbstätig zu sein, weil es keine Arbeitsplätze gab. Die Jugend und die Männer sind ausgewandert und sind heute Heimatferne. Sehr oft haben sie auch die Ausbildung draußen bekommen. Die Mädchen sind hier geblieben, und hatten keine Arbeit oder waren erwerbstätig, aber ohne Versicherung. Das müssen wir zugeben. Sie waren ganz gleich wie andere erwerbstätig, aber leider, wenn Sie dann kontrollieren, wieviel Versicherungsjahre sie haben, stellen sie fest, daß keine Versicherungsbeiträge gezahlt wurden, auch wenn sie wissen, soundsoviele Jahre waren sie bei dem oder beim anderen im Dienst. Für die Jahre 20–26 konnte nachgekauft werden; diese 5 Jahre – die damals vom Staat vorgesehene Begünstigung – konnten damals mit 12.000 Lire nachgekauft werden. In der Folge sind immer wieder Gesetzesbestimmungen auf Staatsebene erlassen worden, um der einen und anderen Kategorie Jahre anzuerkennen. Beispielsweise ist die Möglichkeit vorgesehen worden, daß der Militärdienst und auch der Zivildienst in der Rentenbiographie automatisch anerkannt wird. Nicht anerkannt hat man aber die Tätigkeit der Frau, die Erziehungsarbeit, die Pflegearbeit. Das ist dieselbe Überlegung die ich heute Vormittag angestellt habe. Es geht darum, daß für diese Frauen, die entweder keine Arbeit bekommen haben oder erwerbstätig und nicht versichert waren oder sich ausschließlich der Familie gewidmet haben mit ihren 5, 6, 7 und 12 Kindern – wo man heute überhaupt nicht mehr glauben kann, daß es so etwas gibt – und die die größten Entbehrungen auf sich genommen haben, hier nun endlich auch etwas gemacht werden soll.

Im Kommissionsbericht ist vermerkt, daß ich mir vorbehalten hatte, im Regionalrat den Änderungsantrag einzubringen, der im Gesetzentwurf Nr. 81 drinnen war, bzw. zumindest 1 Jahr der Erziehungsarbeit anzuerkennen. Es ist am Vormittag mit der ganzen Diskussion, die dazu geführt worden ist, herausgenommen worden. Ich möchte aber auf jeden Fall, daß der Regionalausschußpräsident zu seiner Erklärung, die er Vormittag zum Art. 4 bis gemacht hat, als er beantragt hat, diesen aus dem Gesetz herauszunehmen, die Überlegungen zur Berechnung auch für dieses Gesetz und für diese Kategorie von Frauen anwendet. Denn in erster Linie bin ich der Meinung, daß wir bei der Übergangsbestimmung dem Rechnung tragen

sollten. Darüberhinaus habe ich dem Regionalausschußpräsidenten schon im Jänner einen Brief geschrieben, er möge doch seine Rechnungen machen und seine Überlegungen anstellen, damit man nicht nur diejenige zur Nachzahlung zuläßt, welche zwischen 51 und 60 Jahre alt sind, sondern auch jene, welche älter sind. Immer vorausgesetzt, daß sie 5 Jahre lang weiterzahlen und in diesen 5 Jahren mindestens den Betrag der 15 Beitragsjahre einzahlen. Dagegen ist auch in der Kommission entgegengehalten worden: ja, wenn sie älter sind, werden sie schon nicht mehr einzahlen. Ja, wenn es der Fall wäre, dann würde es ja keine Probleme bringen, dann würde es auch nichts kosten. Zum anderen aber, wenn es doch welche gibt – und ich kann dies bestätigen, erst gestern ist eine 63 alte Frau zu mir gekommen, die nachweislich 35 Jahre gearbeitet hat, aber nicht versichert war und hat gesagt: Was kann ich jetzt tun? Ich würde gerne 5 Jahre diesen Betrag einzahlen, wenn ich dann zumindest mit 68 Jahren eine Mindestrente bekommen könnte. Die Rente des Mannes ist heute genau 100.000.– Lire mehr als zulässig ist, damit sie eine Sozialrente bekommt. Aber um diese 100.000.– Lire mehr macht es nichts aus. Ich möchte anhand dieses Beispiels erklärt haben, was es hieße, wenn man hier sagen würde: diejenigen – also die Abänderung wäre diese –, die über 51 Jahre sind, haben die Möglichkeit, in so vielen Jahren als ihnen bis zum Erreichen der 65 Jahre notwendig ist, bzw. nach Einzahlen des entsprechenden Betrages, die Rente zu bekommen. Ich bitte Sie, Herr Präsident, daß Sie, bis das Gesetz zur Artikeldebatte kommt, überlegen, ob das möglich ist; denn hier hat ja nur etwas Aussicht genehmigt zu werden, wenn Sie es vorlegen. Ich versuche gar nicht mehr hier etwas zu formulieren, um nicht wieder den Krieg anzufachen. Aber ich bitte Sie, diesen Vorschlag ernst zu nehmen. Ich möchte hier nicht die Antwort haben, daß ich das im letzten Moment vorgeschlagen habe, denn der Brief ist seit Jänner dieses Jahres bei Ihnen.

Darüberhinaus ist es sicher notwendig, daß wir generell zum Artikel der Anerkennung der Erziehungs- und Pflegearbeit auch in Rom intervenieren, damit man zumindest im Rahmen der Rentenreform einsieht, daß Erziehungsarbeit und Pflegearbeit zumindest dem Militärdienst gleichgestellt werden müssen. Wenn schon für alle möglichen Kategorien Sonderbestimmungen in diese Rentenreform eingebracht wurden, dann bin ich der Meinung, daß diese Anerkennungsjahre für diese Zeit – am Muster der Bundesrepublik Deutschland – sicher tragbar sind und finanziabler wären, wenn man anderweitig die Harmonisierung auf gerechterer Basis stellen würde. Es ist nicht zu verstehen, daß eine Kategorie mit 15 oder 20 Jahren in Pension gehen kann, dies in dem verschuldeten Italien, während die anderen mindestens 35 Versicherungsjahre haben müssen, um dann einen kleinen Teil der Rente zu bekommen und andere überhaupt zu keiner Rente kommen. Niemand hat etwas dagegen, wenn jemand früher in Pension geht, aber das Rentenalter sollte wenns schon dasselbe sein, ganz gleich, wo man gearbeitet hat. Auch hier könnte dann etwas eingespart werden. Das heißt nicht, daß man jemanden etwas neidet, wohl aber glaube ich, daß es nicht länger tragbar ist, daß man wegen Fehlens der Mittel und sozusagen wegen des bevorstehenden Konkurses des Staates Italiens – ich wiederhole es – bei dem spart, der sich am wenigsten wehren kann. Die Auswirkungen einer verfehlten Familienpolitik kann man Tag für Tag erleben. Wenn nicht endlich hier alle politischen Vertreter wachgerüttelt werden, dann wird es wahrscheinlich ein noch böseres Erwachen geben, als man derzeit noch absieht. Ich bin auf der anderen Seite natürlich auch froh, daß es gelungen ist, trotz der Schwierigkeiten, die es gestern gegeben hat, so im Feuerwehrstil doch noch über diese beiden Gesetzentwürfe heute in der Juni-Session zu reden und abzustimmen. Ich bin froh, daß die Artikel in der Presse, die man heute gelesen hat, "die Hausfrauen müssen noch warten", nicht mehr Gültigkeit haben und es ist für mich eine Genugtuung, wenn man morgen in den Zeitungen lesen wird, "die Hausfrauen waren Thema Nr. 1 am heutigen Tag im Regionalrat". Mit der Verabschiedung dieses Gesetzes geht für mich ein zähes, jahrelanges Ringen zu Ende. Ich hoffe zumindest, daß diese

Gesetzentwürfe den Sichtvermerk in Rom erhalten werden, mit denen ein Meilenstein in der Geschichte Südtirols gesetzt wird, und daß es gelungen ist, hier alle politischen Vertreter zumindest im Ansatz und in die richtige Richtung zu weisen; Ich bin froh, daß man diese Arbeit anerkennt und daß man sozusagen schon mit dem ersten Gesetz die Arbeit anerkannt hat – und wenn die Arbeit als solche anerkannt wird, ist es recht und billig, daß auch diese versichert werden kann –.

Ich kann es fast so sagen: wichtig ist, man glaubt fest daran und man läßt nicht locker, damit man auch etwas erreicht. In meiner Fraktion bzw. meiner Partei ist man eigentlich zu Beginn nur einverstanden gewesen, drei Jahre Erziehungszeit und die Pflegezeit anzuerkennen. Niemand wollte eigentlich die Hausfrauenrente. Die Tatsache aber, daß man nicht in einem luftleeren Raum etwas anerkennen kann, hat dazu geführt, daß schlußendlich doch dieser Hausfrauenrente zugestimmt worden ist, allerdings natürlich mit der Einfügung des anderen Passuses, der Anerkennung. Nun haben wir die Rente, mit der hier die Möglichkeit besteht, diese zu begründen und ich sage, es ist sicher auch ein guter Anfang. Bei dieser Gesetzesmaßnahme setzen wir die Hausfrauen den Hausmädchen gleich, d.h. hier kann man klar erklären: wer also die fünf Versicherungsjahre nicht hat oder in den letzten fünf Jahren die drei Versicherungsjahre und somit nicht die Möglichkeit hat, freiwillig weiterzuzahlen, der hat jetzt die Möglichkeit, über diese Schiene zu einer Rente zu kommen. Ich sage noch einmal: für mich ist dieser Gesetzentwurf rückwirkend von größter Bedeutung, für die Zukunft nur in Ausnahmefällen. Deshalb bin ich der Meinung, daß mit diesem Gesetz für die Zukunft nicht soweit Geld gebraucht wird und es ist auch richtig, wenn man die Erklärungen diesbezüglich in die andere Richtung lenkt; denn wer auf der Grundlage von Versicherungsbeiträgen bei der INPS freiwillig weiterversichert ist, hat die Möglichkeit, früher zu einer Rente zu kommen. Zum anderen besteht die Möglichkeit, keine Unterbrechung der Versicherungszeiten vor der Familienzeit zu haben, während der Familienzeit freiwillig weiterversichern, dann die Möglichkeit, wieder in den Beruf Einstieg zu haben und vielleicht in den letzten 5 Jahren gut versichert zu sein, um dann eine höhere Rente zu bekommen. Das ist für mich die Schiene für die Zukunft, um mir nicht den Nachruf weiterhin einzuhändeln, ich möchte die Frauen unbedingt zuhause anketten. Ich bin noch einmal der Meinung, daß es die Wahlfreiheit zu geben hat; ich bin nach wie vor der Überzeugung, daß Mädchen auch in Zukunft, auch wenn es eine Wirtschaftskrise gibt, die Möglichkeit haben sollen, weiterhin einen Arbeitsplatz zu haben, damit sie die notwendigen Versicherungsjahre zusammenbringen, damit sie sich dort versichern können. Im Falle aber, daß eine Frau wirklich Pflegearbeit zuhause leisten muß, weil sie von vornherein alte Eltern hat oder weil ein behindertes Familienmitglied da ist, dann ist es richtig, wenn man diesen Weg gehen kann. Ich bin auch der Meinung, daß man über diesen Weg vielleicht auch gesellschaftlich benachteiligte Personen, d.h. Menschen vor allem mit Behinderung, die in einer Genossenschaft arbeiten und mehr beschäftigt als erwerbstätig sind, vielleicht die Möglichkeit gibt, hier einzuzahlen, um dann vielleicht auch noch zu einer Rente zu kommen. Es werden Ausnahmen sein, für die in Zukunft dieses Gesetz beansprucht wird, aber es ist wenigstens eine Möglichkeit da, daß man für alle Fälle eine versicherungsmäßige Abdeckung hat. Es ist eine Freude für mich, daß dieser Übergangsartikel drinnen ist, und zwar daß alle älteren Hausfrauen zu einer Rente kommen können, wenn sie sich ins Album eintragen und hier die vorgesehenen Jahre einzahlen. Die 65 Jahre, die vorgesehen sind, um zu einer Rente zu kommen, habe ich zur Kenntnis genommen aufgrund der fehlenden Geldmittel. Es ist vielleicht auch nicht so schlecht, wenn hier diese 65 Jahre vorgesehen sind, aber ich möchte, daß man das überlegt, weil jemand mit 65 Jahren auch eine Sozialrente bekommen kann. Denn diejenigen, welche die Möglichkeit haben, eine Sozialrente zu bekommen, werden dann vielleicht hier auch nicht mehr einzahlen. Somit ist auch die Möglichkeit gegeben, bessere Überlegungen

anzustellen. Auch jene, welche sich sonst als selbständige Erwerbstätige versichern können, haben dann nicht den Anreiz, sich sozusagen auf die Hausfrauenrenten-Schiene versichern zu lassen, sondern als Aktivversicherte dort ihren Beitrag zu leisten. Man könnte für die älteren Hausfrauen hier auch die Möglichkeit vorsehen, — also ich komme auf die Aussage des Regionalausschußpräsidenten zurück, er würde die Sache studieren —, daß sie in Anerkennung der Erziehungsjahre der Kinder, die sie aufgezogen haben, vielleicht doch in früheren Jahren zu einer Pension kommen. Denn wenn jemand 60 Jahre alt ist und 5 Jahre einzahlen muß, dann könnte man entweder den Beitrag nachlassen oder wenn jemand noch jünger ist, könnte man vielleicht die Jahre, die man anerkennt, bis zum Rentenalter reduzieren, d.h. daß man unter Umständen auch mit dieser Rente bei mehr Kindern früher die Rente ausbezahlt bekommen könnte. Damit will man das Dankeschön der Gesellschaft für ihre Leistungen unterstreichen, in jener Zeit, wo es wenig Begünstigungen gegeben hat und wo es selbstverständlich war, daß sich die Mutter bis zum letzten für die ihren aufgeopfert hat. Mit diesem Gesetz, wenn es verabschiedet ist, ist auch ein Hauptgrund der Gründung der Berufsgemeinschaft der Hausfrauen erfüllt, die sich zum Ziele gesetzt hat, durchzukämpfen, damit den älteren Hausfrauen auch Recht widerfährt, denn viele andere, die auch für die Frauen geredet haben, haben nie daran geglaubt, daß es diesen auch einmal gelingen könnte, eine Rente zu bekommen.

Deshalb wünsche ich mir, daß dieses Gesetz heute verabschiedet wird, damit wir mit diesem dritten Maßnahmenpaket an die Öffentlichkeit gehen können und sagen können, daß der Regionalrat in der 10. Legislaturperiode das verabschiedet hat, worüber man sehr lange geredet hat, sich aber nie durchgerungen hat, konkret dafür etwas zu tun und daß der Regionalrat damit eine Vorreiterrolle in diesem Staate Italien eingenommen hat. Ich wünsche mir, daß andere Regionen, aber vor allem auch der Staat, dieses Signal aufnehmen wird und doch konkret überlegt, also zu Beginn der Legislaturperiode und nicht immer am Ende, wie sich die Parteien zusammensetzen können, damit man überlegt, ob diese Maßnahmen nicht finanzierbar sind, indem man die Input—Output—Rechnung für diese Ausgaben macht und auch für andere, oft weniger nützliche Ausgaben ebenfalls anstellt, damit eine Umschichtung möglich ist. Ich glaube, auch die Bevölkerung in Italien, wo die Mutter doch auch noch einen Stellenwert hat, würde dem Staate Italien und den politischen Parteien sicher dankbar sein, wenn sie in europäischem Geiste auch der Familie und in der Familie auch der Hausfrau und der Mutter einen gebührenden Stellenwert einräumen würden.

*(Per non correre il pericolo che nessuno chieda di intervenire, prenderò io la parola.
Visto che la relazione della Commissione testè letta non ha suscitato alcuna
reazione e rialacciandomi alle due lettere che ho inviato al Presidente della Giunta regionale con le
quali lo invitavo a presentare a nome della Giunta gli emendamenti da me proposti — ed
evidentemente in questo consesso è possibile ottenere dei risultati concreti solo se si presentano 500 o
800 emendamenti —, tutto ciò premesso, vorrei esprimere la mia più viva soddisfazione per il fatto
che oggi possiamo finalmente parlare per un giorno intero delle casalinghe. Naturalmente nella
mattinata si è parlato anche d'altro, tuttavia ora ci dedicheremo esclusivamente al problema delle
casalinghe, che finalmente potranno avere un po' di giustizia, affinché — e questa norma transitoria
costituisce forse l'articolo più importante della legge — si riconoscano finalmente anche i meriti di
coloro che per decenni hanno tenuto insieme la famiglia, hanno condotto la gestione familiare,
hanno educato i figli ed ora tengono in piedi l'intero sistema economico nel suo complesso. Ma
proprio queste donne sono state a lungo dimenticate e non sono state considerate affatto dal
legislatore. Queste donne oggi devono aspettare che muoia il marito per ricevere una pensione di
reversibilità oppure hanno dei mariti che al primo del mese ricevono la pensione, mentre loro vivono
sempre con la sensazione di essere a carico di qualcuno, anche se — e questo è stato detto*

innumerevoli volte – esse hanno contribuito per il 50 per cento al prodotto sociale lordo.

Vorrei anche manifestare la mia gioia per il fatto che ora si possa finalmente parlare di questa legge, pur avendo molti in passato sostenuto che questa materia non rientrava nella competenza regionale o provinciale, ma era dello Stato, per cui doveva essere lo stesso Stato a provvedere a tali interventi. Sappiamo che lo Stato è latitante in questo settore e che ha la maggiore responsabilità, ma non è vero che la Regione non possa per questo esercitare la sua competenza integrativa. C'è voluto molto tempo fino a che si è accettato che noi possiamo legiferare ed esercitare anche in questo ambito le nostre competenze. Visto che esiste anche una legge nazionale per la pensione alle casalinghe – le condizioni previste da tale legge non sono tuttavia favorevoli alle casalinghe – noi interveniamo con la nostra competenza integrativa, affinché anche quelle casalinghe, che non hanno accumulato anni assicurativi a sufficienza oppure non ne hanno abbastanza per poter fruire di una pensione, possano ora avere la possibilità di ottenere una pensione. Di quali donne si tratta? Inizio dalla fine, ovvero dalla norma transitoria. Le casalinghe più anziane – ed io dico sempre: le casalinghe della mia generazione – forse non ebbero la possibilità di lavorare, perché a quel tempo non c'erano molti posti di lavoro. I giovani e gli uomini emigrarono e oggi sono forse ancora all'estero, dove hanno ottenuto una specializzazione. Le ragazze rimasero qui e rimasero senza lavoro; e se lo avevano spesso i contributi assicurativi non venivano nemmeno versati. Di questo dobbiamo prenderne atto. Queste donne hanno lavorato come tutti gli altri, ma quando è giunto il momento della verità, esse hanno scoperto di non avere anni assicurativi, sebbene avessero lavorato un po' qui e un po' là. Per gli anni dal 20 al 26 si poteva riscattare; questi cinque anni – questo lavoro concesso dallo Stato – potevano essere riscattati con 12.000 lire. Poi a livello nazionale sono sempre state emanate nuove norme, per riconoscere anni assicurativi a questa o a quella categoria. E' stata per esempio prevista la possibilità che venisse riconosciuto automaticamente, ai fini della pensione, anche il servizio militare e quello civile. Ma non è stato mai riconosciuto il lavoro della casalinga, la sua attività di cura e di educazione. E questa è la stessa riflessione che ho fatto stamattina. E' venuto il momento di fare finalmente qualcosa per quelle donne che hanno lavorato, ma non erano assicurate oppure si sono dedicate esclusivamente alla famiglia, ai loro 5, 6, 7 o 12 figli – ed è difficile oggi credere che ci siano state famiglie così numerose – ed hanno fatto grandi sacrifici.

Nella relazione della Commissione c'è scritto che io mi sono riservata di presentare in aula l'emendamento proposto al disegno di legge n. 81, ovvero il riconoscimento di almeno un anno di educazione. Dopo tutta la discussione che è stata fatta stamane, tale proposta è stata bocciata. Vorrei ad ogni modo che il Presidente della Giunta regionale, nella dichiarazione che ha fatto stamane quando ha chiesto che venisse tolto dal disegno di legge l'art 4 bis, ora rivedesse le sue opinioni di fronte a questo disegno di legge ed a questa categoria di donne. Sono infatti dell'avviso che nella norma transitoria dovremmo tenere conto soprattutto di queste donne. Io del resto avevo già scritto a gennaio una lettera al Presidente della Giunta regionale, nella quale gli chiedevo di fare un po' i conti per vedere se era possibile prevedere che fossero ammesse a tali previdenze non solo le donne tra i 51 e 60 anni, ma anche quelle un po' più anziane. Naturalmente sempre a condizione che versino la contribuzione almeno per 5 anni ed in questi anni paghino una contribuzione pari ai 15 anni contributivi. Ma in Commissione è stato obiettato: se sono più anziane, non sono interessate alla contribuzione. Ma se così fosse, allora non ci dovrebbero essere problemi, allora la cosa non ci costerebbe nulla! Dall'altra, se ci dovessero essere delle interessate – e proprio ieri è venuta da me una signora di 63 anni che ha lavorato per 35 anni, ma senza assicurazione e mi ha chiesto: che cosa possa fare ora? Io verserei volentieri per 5 anni la contribuzione prevista; almeno poi a 68 anni avrei una pensione. La pensione del marito oggi è esattamente 100.000.– lire al di sopra del reddito previsto per ottenere una pensione sociale. Ma 100.000.– lire in più non fanno la differenza. Vorrei che in base a questo esempio ci si rendesse conto che cosa significhi per coloro

che hanno superato i 51 anni avere la possibilità di pagare la contribuzione fino al raggiungimento dei 65 anni, per poi ottenere una pensione. La prego di voler riflettere su questo aspetto, signor Presidente, prima di arrivare alla discussione articolata, per vedere se è possibile introdurre questa proposta, poiché la stessa ha possibilità di essere accolta, solo se è Lei a presentarla. Non tento nemmeno di tradurre la mia proposta in un emendamento, perché non voglio che si scateni di nuovo la guerra. Ma La prego di voler considerare la mia proposta. Non vorrei che mi rispondesse che è una cosa che ho proposto all'ultimo momento, poiché la lettera che Le ho inviato è datata gennaio 1992.

Oltre a ciò, sarà necessario intervenire anche a Roma sull'articolo relativo al riconoscimento dei periodi di educazione e cura, affinché nell'ambito della riforma pensionistica si riconosca che il lavoro di educazione e cura deve essere equiparato almeno al servizio militare. Se in questa riforma delle pensioni sono state previste norme straordinarie e deroghe per tutte le categorie possibili, allora ritengo che sia anche sostenibile riconoscere e finanziare questi anni — sul modello della Repubblica Federale Tedesca —, nell'ambito di una armonizzazione delle pensioni su base più equa. Non è accettabile che una categoria possa andare in pensione dopo 15 o 20 anni, e questo in un'Italia indebitata fin sopra il collo, mentre altri devono avere almeno 35 anni di contribuzione per ricevere una piccola pensione, oppure non la ricevono affatto. Nessuno ha nulla in contrario se si va prima in pensione, ma almeno l'età pensionabile dovrebbe essere uguale per tutti, indipendentemente da dove e quanto si è lavorato. In tal modo ne risulterebbero anche dei risparmi. E con questo non vogliamo dire che non siamo contenti per queste persone, ma solo che alla luce delle risorse finanziarie che non ci sono e in considerazione del prossimo fallimento dello Stato italiano, non si dovrebbe cercare di risparmiare sugli inermi. Le ripercussioni di una sbagliata politica familiare si possono constatare giorno per giorno. E se non si sveglieranno anche i rappresentanti politici, allora ci sarà un risveglio ancora più amaro per tutti. Dall'altra sono naturalmente anche contenta che siamo riusciti, malgrado tutte le difficoltà, ad esaminare e votare ancora nella sessione di giugno questi due disegni di legge. Sono contenta che gli articoli che abbiamo letto sui giornali, del tipo "Le casalinghe dovranno ancora aspettare", non siano più attuali; è per me fonte di grande soddisfazione sapere che domani sui giornali leggeremo "Le casalinghe sono state l'argomento principale della seduta di ieri del Consiglio regionale". Con l'approvazione di questo disegno di legge termina per me una dura lotta che ho condotto per anni. Spero che questi disegni di legge ottorranno il visto governativo; essi saranno così una pietra miliare nella storia dell'Alto Adige e saranno la prova che siamo riusciti ad indicare a tutti i rappresentanti politici la strada giusta da seguire. Sono felice che venga riconosciuto questo lavoro — che del resto era già stato riconosciuto nel primo disegno di legge come lavoro vero e proprio —. E se questo lavoro viene riconosciuto come tale, è giusto che venga anche assicurato.

E si può veramente dire che "chi la dura, la vince". Il mio gruppo, ovvero il mio partito all'inizio era solo d'accordo di riconoscere tre anni di educazione e di cura. Nessuno voleva la pensione alle casalinghe. Il fatto però che non si potesse riconoscere tali anni senza che vi fosse il necessario supporto previdenziale, ha portato il nostro gruppo ad acconsentire alla pensione per le persone casalinghe, a condizione che fosse inserita la proposta relativa a questi anni di educazione. Ora abbiamo questa pensione con la quale si ha la possibilità di giustificare tale proposta ed io sono convinta che sia un buon inizio. Con questo disegno di legge noi equipariamo le casalinghe alle collaboratrici domestiche e diciamo: chi non ha i cinque anni di contribuzione oppure tre anni assicurativi negli ultimi 5 anni, e non ha quindi la possibilità di ricorrere alla prosecuzione volontaria, ora ha la possibilità di arrivare attraverso questo strumento ad una pensione. E lo ripeto: per me questo disegno di legge è importantissimo soprattutto per i casi che riguardano il passato, meno invece per quelli che si proiettano verso il futuro. Per questa ragione sono dell'avviso che in futuro non ci sarà bisogno di notevoli risorse finanziarie e penso che sia anche giusto vedere la cosa

sotto un'altra prospettiva: chi può ricorrere alla prosecuzione volontaria presso l'INPS, ha la possibilità di ottenere prima una pensione. Dall'altra c'è anche la possibilità di non avere alcuna interruzione nei periodi assicurativi, per cui si possono versare i contributi prima del periodo in cui ci si dedica alla famiglia, proseguire poi con la prosecuzione volontaria, avere poi magari la possibilità di entrare nel mondo del lavoro e di conseguenza nell'assicurazione obbligatoria ed essere poi assicurati adeguatamente durante gli ultimi 5 anni, per ricevere una buona pensione. Questa secondo me è un'ottima prospettiva per il futuro ed un'argomentazione molto convincente nei confronti di coloro che affermano che io voglio relegare le donne in casa. Io sono dell'avviso che deve esistere la libertà di scelta; e sono convinta che le ragazze di oggi, anche se ci sarà una crisi economica, devono poter mantenere il loro posto di lavoro, per avere poi sufficienti anni assicurativi. Ma nel caso una donna debba veramente svolgere un lavoro di assistenza ai familiari malati o handicappati, allora è giusto che le venga concessa questa possibilità. Sono anche dell'avviso che in tal modo si dà anche l'opportunità a persone handicappate o minorate che lavorano per esempio in una cooperativa, di poter fare i versamenti per ottenere poi una pensione. Comunque saranno eccezioni quelle che in futuro faranno ricorso a questa legge. Ma almeno avremo previsto la possibilità di una copertura assicurativa per tutti! E' una grande soddisfazione per me che sia stata inserita questa norma transitoria, con la quale si prevede che tutte le casalinghe di una certa età possano ricevere una pensione purché iscritte all'Album delle persone casalinghe e a posto con la contribuzione prevista. I 65 anni previsti per ottenere la pensione li ho accettati in considerazione dei fondi che avevamo a disposizione. Forse non è poi tanto male l'aver introdotto questi 65 anni, ma vorrei che si riflettesse anche su questo aspetto, perché con 65 anni, uno può anche ricorrere alla pensione sociale. E coloro che hanno la possibilità di ottenere la pensione sociale, non verseranno i contributi per la pensione alle casalinghe. E possiamo fare delle riflessioni che vanno anche oltre. Anche chi ha la possibilità di potersi assicurare come lavoratore autonomo, non troverà interessante assicurarsi presso l'assicurazione per la pensione alle casalinghe, bensì darà il suo contributo come assicurato attivo. Per le casalinghe più anziane si potrebbe prevedere anche qui la possibilità — e torno sulle dichiarazioni del Presidente della Giunta regionale che ha detto che avrebbe studiato la fattibilità della cosa — di un riconoscimento dei periodi di educazione e cura, in modo che anche questa categoria possa giungere prima ad una pensione. Per coloro che hanno 60 anni e devono versare la contribuzione per 5 anni, si potrebbe o ridurre l'importo da pagare oppure riconoscere questi anni in modo da arrivare prima all'età pensionabile, ovvero attribuire prima la pensione a chi ha avuto più figli. Questo sarebbe un riconoscimento a tutte le casalinghe e ai servizi da esse svolti durante un periodo in cui c'erano poche facilitazioni e dove era quasi naturale che una donna si sacrificasse fino all'ultimo per la famiglia. Se questa legge verrà approvata, essa avrà anche adempiuto ad uno degli obiettivi perseguiti dall'Associazione delle casalinghe, ovvero quello di riconoscere i diritti che spettano anche alle casalinghe più anziane. E devo dire che molti dei relatori che mi hanno preceduto, fino all'ultimo non hanno creduto che si arrivasse ad introdurre veramente questa pensione.

Per questo auspicio che questa legge venga approvata, in modo che si possa andare finalmente di fronte all'opinione pubblica e dire che il Consiglio regionale nella sua decima legislatura ha approvato un Pacchetto sul quale si era già molto discusso in passato, ma che non si era mai riusciti a realizzare. In tal modo noi saremo, nei confronti del resto d'Italia, dei precursori, dei pionieri in questo campo. Auspico che anche altre Regioni, ma soprattutto lo Stato recepisca questo segnale e i partiti si mettano insieme — e non solo al termine della legislatura — per vedere se questi interventi sono finanziabili e fare i calcoli reali di input-output per vedere se è possibile ottenere in questo modo una ridistribuzione dei redditi. Io credo che anche la popolazione italiana, che attribuisce particolare importanza al ruolo della madre all'interno della società, sarebbe molto grata allo Stato, se questi attribuisse alla casalinga ed alla madre quella valenza che le è dovuta

nello spirito di una più ampia politica europea.)

PRÄSIDENT: Danke, Frau Abg. Franzelin. Ich möchte nur sagen, daß ich mich nach der Abg. Chiodi auch selbst zu Wort melde, weil das kann ich hier nicht eintragen.
Bitte, Frau Chiodi.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Franzelin. Volevo solo dire che dopo la cons. Chiodi desidero prendere anch'io la parola. Purtroppo da qui non posso iscrivermi.
Prego, cons. Chiodi.

CHIODI: Sarò brevissima, anche perchè trovo estremamente imbarazzante questa corsa al femminile di quest'aula, mi piacerebbe molto sentire cosa pensano i nostri colleghi consiglieri maschietti su queste tematiche.

Devo dire che anch'io vedo di buon occhio l'arrivo delle due leggi in quest'aula, una dietro l'altra, anche perchè fino ad ieri mattina non ci credevo, sarei stata molto più propensa a discutere su un pacchetto unico invece che su tre disegni di legge che certe volte coprono spezzoni dell'obiettivo che ci eravamo posti o che avevamo promesso alle donne della nostra provincia.

Tendo sempre a non fare polemica con i miei colleghi, però mi viene da rispondere alla signora Franzelin quando afferma che gli emendamenti di questa mattina non sono passati, perchè qui dentro passano solo quando sono tanti gli emendamenti, allora le dico, non so se noi che facciamo parte di partiti di minoranza lavoriamo in altra maniera, però signora Franzelin se io avessi voluto portare a casa quegli emendamenti che lei ha presentato con estrema convinzione, credo che in qualche modo ci sarei riuscita. Non credo che ci possiamo limitare a far votare in aula quello che la Giunta regionale ci costringe a votare e poi scrivere al Presidente, perchè credo che quella lettera poteva fare benissimo a meno di scriverla, tanto non serve a niente.

Voglio dire anche un'altra cosa riguardo lo Stato italiano. Credo che lo Stato abbia captato il discorso sulle previdenze, però alla rovescia di quello che l'abbiamo captata noi, c'erano gli articoli sul giornale, lo Stato italiano per recuperare circa 700 mila miliardi pensa di dare un taglio alla previdenza, alle regioni, ecc., il progetto di legge Marini vuol tagliare e accorpare le pensioni minime a quelle del coniuge, perciò se riflettiamo un attimo ci saranno moltissime donne che perdono la pensione, mentre noi, isola felice, andremo avanti in una direzione completamente diversa.

Devo dire che su alcuni punti di questo disegno di legge sono d'accordo, soprattutto per un principio, per anni abbiamo promesso delle cose che non abbiamo mai mantenuto, siamo arrivati ad un certo punto che dobbiamo rispettare delle promesse fatte.

Sono contenta che abbiamo raggiunto un obiettivo, dall'altra parte però mi fermo e penso alle donne che non riceveranno più la pensione, perchè il nostro Stato non è più in grado di pagare nulla alle donne che si fanno una vita di lavoro in fabbrica, hanno la famiglia e fanno tutto quello che fanno le casalinghe e queste si trovano a lavorare, a pagare i servizi, ecc.

Questi problemi li ho sempre avuti e sento sempre questo scontro fra le due cose che ho detto, da una parte il rispetto di promesse fatte da molti anni e dall'altra la fascia di donne che è costretta a lavorare ed a cui noi facciamo pagare tutto, mentre andiamo ad aiutare una categoria che forse ha meno difficoltà delle altre.

L'obiettivo che volevo era che questi due disegni di legge arrivassero in aula, ho anche qualche dubbio sull'età, mi sarebbe piaciuto abbassarla, però ne abbiamo discusso molto e credo non sia il caso di riportarlo qui.

Vediamo quale di questi due disegni di legge tornerà vistato da Roma, penso che qualcuno si fermerà e questo credo lo sappia anche la Giunta.

PRÄSIDENT: Ich wollte nur folgendes sagen: ich möchte nicht meine Stellungnahme vom Präsidiumstisch aus abgeben und kann nicht die Abgeordnetenbänke einnehmen, weil – wie Sie sicherlich bemerkt haben – seit einigen Tagen allein im Vorsitz hier bin und sich der Herr Vizepräsident wegen eines operativen Eingriffes im Krankenhaus befindet – und somit enthalte ich mich auch einer grundsätzlichen Stellungnahme.

Ich erachte es nur als notwendig, auf eines hinzuweisen. Die Kollegin Franzelin hat in ihrer Stellungnahme, die ich sonst weiter nicht berühren möchte, unter anderem gesagt, innerhalb der SVP-Fraktion wäre niemand für die sogenannte Hausfrauenrente eingetreten und erst nachher hätte man das sozusagen aufgeweicht. Ich darf in diesem Zusammenhang auf eine Studie verweisen, die der Untersigntige bereits im Jahre 1989 an den Regionalrat verteilt hat und ich darf daraus kurz zitieren: "Auch könnten in das Versicherungssystem – das ist die Zusammenfassung, es geht dann ins Detail, aber das möchte ich Ihnen sparen – die Hausfrauen mit eingebunden werden, damit auch sie im Alter und bei Krankheit besser abgesichert sind und das gleiche Anrecht auf das Mutterschaftsgeld haben wie alle anderen Mütter." Im Rest in der Broschüre wird dann ausgeführt, wie das gemacht werden könnte und das System laut Art. 6 des Autonomiestatutes ausgeleuchtet. Das nur zur Richtigstellung und ohne weitere Polemiken diesbezüglich anzünden zu wollen. Das in aller Kürze.

Zu Wort gemeldet hat sich die Abg. Klotz.
Sie hat das Wort.

PRESIDENTE: Desideravo solamente fare una precisazione: non posso intervenire dal banco della Presidenza e neppure intervenire dai banchi dei consiglieri, perché, come avrete avuto modo di notare, da alcuni giorni sono solo a dirigere i lavori, in quanto il vicepresidente si trova all'ospedale per sottoporsi ad un intervento chirurgico.

La collega Franzelin ha detto nel suo intervento tra l'altro che all'interno della SVP nessuno si è attivato per la pensione alle casalinghe e che solo in seguito si è aderito alle proposte avanzate in merito. In questo contesto desidero far riferimento ad una ricerca che il sottoscritto ha condotto ed i cui risultati sono stati resi noti a questo consesso nel 1989 e di cui vorrei citare alcuni passi: "Nel sistema assicurativo si potrebbero inserire anche le persone alle casalinghe, affinché possano essere meglio tutelate quando saranno anziane o in caso di malattia ed avere diritto all'assegno di maternità come le altre madri". Viene poi anche spiegato come si potrebbe prevedere questi interventi ed come attuarli alla luce dell'art. 6 dello Statuto di autonomia. Mi pareva doveroso dover correggere quanto la collega ha detto, senza tuttavia aprire ulteriori polemiche.

La parola alla cons. Klotz.
Prego, Lei ne ha la facoltà.

KLOTZ: Es ist vielleicht ein halbes Jahr her, daß wir uns mit dem Anliegen der Hausfrauenrente befaßt haben. Bereits damals hatten wir für unsere Fraktion erklärt, daß wir selbstverständlich für Maßnahmen zugunsten der Frauen sind und vor allen Dingen jener Frauen, die Erziehungsarbeit und Pflegearbeit übernommen haben, daß wir aber nicht die Kompetenzen verlagern möchten. Daß wir also die Frage der Zuständigkeit des Regionalrates oder des Landtages auch in den Mittelpunkt dieser Diskussion stellen wollen. Mittlerweile ist diese Frage gänzlich untergegangen. Man hat sich allseits damit abgefunden, daß man die Region als zuständig dafür erachtet, man spricht gar nicht mehr davon, daß man eigentlich den Provinzen

diese Zuständigkeit belassen sollte, die sie haben können.

Infolgedessen also ist es unsere Aufgabe auch darauf zu verweisen, daß man hier eben dabei ist, etwas zu verlagern, was man bisher immer verteidigen wollte, nämlich die Zuständigkeit der Länder und vor allen Dingen aus unserer Sicht des Landes Südtirol. Das hängt selbstverständlich auch mit der Finanzierung zusammen. Wir wissen alle, daß die Region für dieses Jahr und vielleicht auch noch für das nächste mit reichlich Geldmitteln ausgestattet ist. Das heißt, wir wecken jetzt Hoffnungen für eine ganze Reihe von Frauen, ob sie nun Hausfrauen oder verarmte Witwen sind, wir erwecken nun sehr viele Hoffnungen, von denen wir aber nicht wissen, ob wir sie tatsächlich erfüllen können. Wir gehen von einer Situation aus, die sich heute darstellt. Wir müssen aber gewärtigen, so wie das hier in vielen Stellungnahmen angeklungen ist, daß wir eines Tages in der Ausschöpfung der Mittel beschränkt sein werden. Das bedeutet also, daß die Maßnahme in keiner Weise gesichert ist. Selbstverständlich bin ich aus Frau dafür, daß jene Geschlechtsgenossinnen, die die Kinder großziehen, die eine Reihe von Kindern auf die Welt bringen, die diese Kinder erziehen, die... ja, Kollege Kaserer, ich will nicht darüber lächeln, aber mag Dir der Ausdruck unbekannt sein, aber ich möchte das doch so bezeichnen..., die also einen Pflegefall betreuen, vielleicht behinderte Kinder oder die Eltern, die nicht mehr in der Lage sind, einen eigenen Haushalt zu führen oder die sonst ins Altersheim oder Krankenhaus abgeschoben werden, also daß man für diese Frauen hier Maßnahmen trifft. Was hier passiert, ist wieder das, was wir vor einem halben Jahr bemängelt haben, daß nämlich die größten Härtefälle durchfallen werden. Das heißt jene, die nicht das Geld haben, um diese freiwillige Weiterzahlung zu tätigen. Nehmen wir ein Beispiel einer jungen Witwe mit drei, vier Kindern zu Hause, die davon nicht profitieren kann, denn um für ihre Kinder sorgen zu können, muß sie arbeiten gehen. Wie lange sie das kann, das ist dann eine andere Frage. Was passiert beispielsweise mit den Generationen, die dazwischenliegen und nicht in den Genuß dieser Maßnahmen kommen werden, mit den verarmten Menschen, mit den Hausfrauen, die von ihren Männern auch nicht einmal dieses Geld bekommen, also mit den verlassenen Frauen?

Insgesamt, um nicht allzulange Stellung zu nehmen, sind alle möglichen Bereiche bereits beleuchtet worden. Es ist eben auf die Kategorie der Frauen zwischen 51 und 60 Jahre bezug genommen worden, die ab 65 in den Genuss einer solchen Rente kommen wollen. Wir sind froh, wenn die Leute zu ihrem Recht kommen und wenn sie zu einer Rente kommen. Aber ich finde es nicht richtig, daß wir hier ganz einfach den Zuständigkeitsaspekt bereits haben fallenlassen, daß man darüber kein Wort mehr verliert und daß nach wie vor es wie ein Damoklesschwert über dieser Maßnahme bleibt, wie lange das überhaupt finanziert werden kann, ob man damit nicht vorübergehend Hoffnungen weckt und später erkennen muß, daß man die Maßnahme so nicht durchziehen kann, wie man sie geplant hat.

In diesem Fall möchte ich für mich persönlich sprechen. Mein Kollege Dr. Benedikter hat sehr häufig vor allen Dingen den Zuständigkeitsaspekt hier aufgeworfen. Ich möchte für meinen Teil mein Verhalten bei der Abstimmung offenlassen. Aus Prinzip, wegen der Zuständigkeitsfrage müßte man dagegen stimmen. Andererseits weiß ich aber als Frau, daß es notwendig ist, eine gewisse Hilfestellung zu leisten. Wenn Sie wollen, befindet ich mich im Dilemma. Einerseits die Solidarität, wenn sie auch vielleicht nur wenige Jahre oder eine kurze Zeitspanne betrifft, die Solidarität mit den Frauen, mit den Hausfrauen, aber mit all jenen, die eben für die Erziehung ihrer Kinder selber sorgen und für die Pflege ihrer behinderten oder alten Menschen. Auf der anderen Seite aber die politische Ebene, nämlich daß totale Fallenlassen der Zuständigkeitsfrage.

(Forse sono trascorsi sei mesi da quando abbiamo iniziato ad occuparci del problema della pensione alle casalinghe. Già allora il nostro gruppo consiliare aveva dichiarato di

essere a favore di misure che tutelino le donne, soprattutto quelle donne che si sono dedicate all'educazione ed alla cura dei figli, ma di non trovarsi d'accordo con l'orientamento espresso circa la competenza regionale, ponendo al centro dei nostri interventi la questione della competenza, se regionale o provinciale. Nel frattempo però quest'aspetto è passato in secondo piano. Ci si è accordati sulla competenza della Regione in questa materia, e non si accenna neppure più, al fatto che le Province dovrebbero continuare ad esercitare le competenze che sono loro attribuite.

Per questo sarà nostro compito rilevare che nella fattispecie si tenta di trasferire delle competenze che fino ad oggi si è sempre cercato di difendere, e cioè le competenze provinciali, più specificatamente le competenze della Provincia di Bolzano. Chiaramente questa problematica è strettamente collegata con quella del finanziamento di questi interventi. Tutti sappiamo che la Regione dispone di notevoli mezzi finanziari. Ciò significa che molte donne indipendentemente da che si tratti di casalinghe o vedove, riporranno in noi delle speranze, mentre noi non sappiamo neppure se potremmo effettivamente tradurle in realtà. Questa è la situazione oggettiva. Dobbiamo tuttavia tener presente che in futuro le risorse finanziarie verranno ridotte e che questi interventi non avranno alcuna copertura finanziaria certa. Naturalmente come donna sono a favore del fatto che delle persone del mio stesso sesso, che si sono dedicate all'educazione dei figli, che hanno dato alla luce molti bimbi, che ... — collega Kaserer, non sorridere, forse il termine non Ti è noto, ma voglio chiamarle così —, che si dedicano alla cura di persone bisognose, bimbi handicappati o genitori anziani non più autosufficienti e che altrimenti verrebbero sistemati in una casa di cura o di riposo, possano beneficiare di simili interventi. Ciò che sta ora accadendo è esattamente quello che un anno fa avevamo cercato di evidenziare, e cioè che ben poche famiglie veramente bisognose rientrano tra i beneficiari di queste provvidenze; ciò significa quelli che non avranno il denaro necessario per effettuare i versamenti per la contribuzione volontaria, ne verranno esclusi. Prendiamo ad es. una giovane vedova con tre o quattro figli, la quale non potrà beneficiare degli interventi di questa legge, poiché per poter mantenere i propri figli deve svolgere un'attività lavorativa. Per quanto tempo potrà farlo, questo è un altro problema. Cosa succederà ad es. con le generazioni intermedie che non rientrano tra i beneficiari di questa legge, cosa succederà con quelle persone veramente bisognose, con quelle donne che non ricevono alcuna pensione di reversibilità, con quelle donne abbandonate. Cosa succede in questi casi?

Per non dilungarmi troppo vorrei dire che questo tema è già stato ampiamente discusso e che tutti gli aspetti sono già stati sufficientemente approfonditi. In questo provvedimento si fa riferimento alla categoria di donne tra i 51 ed i 60 anni che potranno beneficiare della legge solamente dopo i 65 anni. Ovviamente ci rallegriamo per il fatto che delle persone possono beneficiare di quanto hanno diritto e che possono percepire una pensione. Ma non trovo giusto che non si consideri più il problema della competenza, che non se ne discuta più, che il finanziamento futuro del provvedimento penda come una spada di Damocle sulla legge. Infatti non vorremo far nascere delle speranze che non potremo realizzare.

Ed in questo caso desidero parlare a nome personale. Il collega Benedikter ha posito molto spesso l'accento sul problema della competenza. Per quanto mi concerne desidero rinviare ogni decisione alla votazione. Per principio si dovrebbe votare contro questo disegno di legge. D'altro lato, come donna, sono conscia del fatto che si deve dare un segnale. E mi trovo proprio in questa strana situazione: da un lato esiste la necessità di testimoniare solidarietà alle donne, alle casalinghe, a tutte quelle persone che si dedicano all'educazione dei figli o alla cura di persone bisognose, forse anche solo per pochi anni, per un breve periodo, e dall'altro, a livello politico, il problema della competenza.)

PRÄSIDENT: Danke, Frau Abg. Klotz. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr.
Das Wort hat der Abg. Benedikter.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Klotz. Dal momento in cui non vi sono altri oratori iscritti a parlare concedo la parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich habe im Zusammenhang mit dem vorausgehenden Gesetz schon neuerdings Stellung genommen und bleibe selbstverständlich so konsequent, daß ich meinen Brief, den ich an die Landtagsabgeordnetengruppe der Südtiroler Volkspartei am 4. November 1976 geschrieben habe, daß ich also zuerst an diesen Brief erinnere, um dann weiterzugehen. Damals hat mich die Gruppe um eine rasche Stellungnahme gebeten, ob das Land die Zuständigkeit hat, ein Gesetz über die Familiengründungsförderung zu erstellen. Ich habe geantwortet: "Art. 31 der Verfassung enthält im ersten Absatz die Grundsatzbestimmung, die Republik erleichtert mit wirtschaftlichen und anderen Förderungsmaßnahmen die Bildung der Familien und die Erfüllung ihrer Aufgaben mit besonderen Bedacht auf die kinderreichen Familien. Die Frage, ob das Land für die Erfüllung dieser verfassungsmäßigen Verpflichtung zuständig ist, kann nur anhand des Kompetenzkatalogs des Autonomiestatutes beantwortet werden. Von denen in den Art. 8 und 9 des neuen Autonomiestatutes aufgezählten Sachgebieten autonomer Zuständigkeit, kommt hierfür auf den ersten Blick nur die unter Punkt 25 des Art. 8 angeführte Zuständigkeit für öffentliche Fürsorge und Wohlfahrt in Frage. Dieses Sachgebiet wurde mit Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 139 vom 6. Juli 1972 mit ausdrücklichen Bezug auf das neue Autonomiestatut einschränkend im Sinne des grundlegenden Gesetzes vom 17. Juli 1890, Nr. 6972, als "Zusammenhang von Tätigkeiten ausgelegt, welche vorwiegend von örtlichen Organen und Körperschaften ausgeübt werden, nicht zu verwechseln mit jenen, welche insgesamt die Sozialfürsorge bilden, auf welche der erste Absatz des Art. 38 der Verfassung. Soweit der Verfassungsgerichtshof. Gemäß diesem Urteil sind diese Tätigkeiten im wesentlichen durch die Ermessensfreiheit in der Gewährung der entsprechenden Geld- oder Dienstleistungen zugunsten aller die bedürftig sind, gekennzeichnet, so sagt der Verfassungsgerichtshof. Ausschlaggebend ist die Bedachtnahme auf die konkrete Klage des Einzelnen, die Bewertung der Persönlichkeit und der Lebensbedingungen des Unterstützungsbedürftigen, allerdings in Zusammenhang mit der materiellen Verfügbarkeit der Körperschaft oder des Organs, das die Unterstützung gewährt. Soweit der Verfassungsgerichtshof. Ich habe darauf beschlossen, es ist klar, daß in dieser Definition des Sachgebietes die Aufgabe gemäß Art. 31 der Verfassung nicht enthalten ist, das wäre jetzt die Familiengründung, denn die traditionelle Wohlfahrtspflege im Grunde ja ein Almosen geben, worauf der Verfassungsgerichtshof die Regionen im allgemeinen beschränken möchte, hat mit dieser Förderung nichts zu tun. Dies immer zum Brief vom November 1976. Wir haben in den Durchführungsbestimmungen – habe ich geschrieben – vom 28. März 1975 allerdings erreicht, daß ohne eine dem Urteil widersprechende neue Definition des Sachgebietes aufzustellen, genau solche kontinuierliche Leistungen zugunsten der Zivilblinden, Taubstummen, Invaliden, der Zuständigkeit der Provinzen zugeordnet worden sind, welche gemäß Urteil in den Anwendungsbereich des ersten Absatzes des Art. 38 der Verfassung fallen, welcher als "assistenza sociale", Sozialfürsorge bezeichnet wird. Der erste Absatz des Art. 38 der Verfassung sagt: "Jeder Staatsbürger, der arbeitsunfähig und nicht über die zum Leben notwendigen Mittel verfügt, hat Anrecht auf den Unterhalt und auf die Sozialfürsorge". Der Unterschied zur Wohlfahrtspflege besteht nach dem erwähnten Urteil darin, daß die Ermessensfreiheit der Organe oder der Körperschaften beseitigt oder innerhalb strenger Grenzen reduziert wird, indem sie in der Feststellung von objektiven Tatbeständen verankert wird, um auf diese Weise fortschreitend jenes Recht auf die Sozialfürsorge zu konkretisieren, daß der erste Absatz des Art. 38 der Verfassung jedem arbeitsunfähigen und mittellosen Staatsbürger gibt. Damit ist klar – habe ich damals geschrieben – daß auch mit der

Ausdehnung des Sachgebietes der öffentlichen Fürsorge und Wohlfahrt auf den modernen Begriff der Sozialfürsorge nicht die Erfüllung der Aufgabe gemäß Art. 31 der Verfassung einbezogen werden kann. Soweit mein Rechtsstandpunkt. Ich habe dann politische Bedenken geltend gemacht, die ich auch vorlesen kann: ...Soweit mein Rechtstandpunkt am 4. November 1976. Damals war das Dekret über die Begriffsbestimmung der Zuständigkeiten der Regionen mit Normalstatut noch nicht erschienen. Das ist von 1977, und umso weniger selbstverständlich war dann diese ausdehnende Begriffsbestimmung auf mein Betreiben mit der Durchführungsbestimmung von 19. November 1987, Nr. 526, auch auf uns ausgedehnt worden; also das Dekret Nr. 616 von 1987 ist auch auf uns ausgedehnt worden und dort ist endlich eine Definition der Sozialfürsorge drinnen, die über das hinausgeht, was ich gemäß Urteil des Verfassungsgerichtshofes damals als Stand unserer Zuständigkeiten so geschildert habe. Dort steht nämlich ausdrücklich drinnen, daß unter dieser "assistenza e beneficienza pubblica" und unter dem Begriff "Sozialfürsorge – assistenza sociale" alle Dienste und Geldleistungen aller Art an Einzelne oder an Gruppen drinnen sind, auch wenn es sich um bestimmte Kategorien handelt, alle, auch wirtschaftliche Geldleistungen, mit Ausnahme "escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale". Alles andere ist auch uns der Form nach seit 1987 zugestanden worden und selbstverständlich ändert sich damit mein Gutachten, das ich 1976 abgegeben habe, wo ich dann politische Bedenken geltend gemacht habe, abgesehen von der Zuständigkeit. Jedenfalls hat die Provinz ausdrücklich Zuständigkeit für alle Dienstleistungen und Geldleistungen im Sinne der Sozialfürsorge mit Ausnahme, wie es da heißt: "nur die Geldleistungen der Sozialversicherungen sind ausgeschlossen".

Jetzt ist an diesem letzten Entwurf die Bezugnahme im Art. 4 irgendwie neu. Also eines muß festgestellt werden: im Art. 4 heißt es: "In Ergänzung des Staatsgesetzes vom 5. März 1963, Nr. 389, wird ab Inkrafttreten dieses Gesetzes die Regionalversicherung zur Entrichtung der Rente zugunsten der im Haushalt tätigen Personen eingeführt." Also es wird eine neue Rente zugunsten der Hausfrauen eingeführt, obwohl es ein Staatsgesetz vom 5. März 1963, Nr. 389 gibt, womit damals für eine Hausfrau eine echte Rente, nicht eine Sozialrente, eingeführt worden ist. "Mutualità pensione a favore delle casalinghe", sie zahlen ein und bekommen dementsprechend eine Pension. Das Gesetz hat allerdings fehlgeschlagen, ist praktisch kaum in Anspruch genommen worden und es steht da z.B. in einem Bericht, wie das Gesetz sich ausgewirkt hat. 1988 waren in diese "mutualità" in ganz Italien 20 Tausend Hausfrauen eingetragen, die insgesamt im Jahr 1986 61 Millionen Lire eingezahlt haben. Die ausgezahlten Leistungen, also die Rente als solche hat im Jahr 1986 233 Millionen, der Verwaltungsaufwand hat 204 Millionen ausgemacht, also insgesamt 440 Millionen gegenüber 61, die ausgezahlt sind, aber es war ein Staatsgesetz, das eine Rente eingeführt hat. Jetzt nimmt der Text des Art. 4 bezug auf dieses Gesetz und trotzdem führt er eine neue Rente ein. Jetzt frage ich mich: Um sicherzugehen, daß das Gesetz als ergänzende Sozialversicherung von der Zentralregierung angesehen werden kann, warum hat man nicht einfach gesagt: wir ergänzen dieses unwirksame Gesetz, aber immerhin war es eine Sozialversicherung, "mutualità pensione a favore delle casalinghe" vom Jahr 1963. Dieses Gesetz ist irgendwie im Sande verlaufen, aber es besteht noch. Also warum kann nicht hergehen und sagen: wir ergänzen, die Hausfrauen müssen meinetwegen auch mehr zahlen und wir ergänzen die Leistung so, daß sie den heutigen Verhältnissen entspricht. Warum nicht das? Das wäre rein zuständigkeitsmäßig sicherer, würde dem Begriff der ergänzenden sozialen Vorsorge entsprechen und eher die Gewähr bieten, daß es auch durchgelassen werden kann, ohne einen gefährlichen Präzedenzfall für ganz Italien zu schaffen, der sicherlich heute mehr denn je von der Zentralregierung als solcher ins Auge gefaßt wird und als solcher mit sehr viel Vorsicht behandelt wird. Das frage ich mich, denn für die Einführung einer eigenen Sozialversicherung ist die Region nicht zuständig und das ergibt sich

auch aus Verfassungsgerichtsurteilen und ich habe immer wieder den Verwaltungsjuristen und Verwaltungsrichter namens Morandini zitiert, der selber auf der Tagung vom 19. Jänner 1990 hier in Bozen gesagt hat, daß es unbedingt eine Sozialversicherung von seiten des Staates braucht und daß diese Sozialversicherung von seiten des Staates ergänzt werden kann und wo er ausdrücklich sagt, auch aufgrund der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes handelt es sich um eine Zuständigkeit in Ergänzung der Leistungen und der Sozialversicherungsmechanismen, die bereits der Staat eingerichtet hat. Wenn dem nicht der Fall ist, dann bleibt diese Rente, wie sie nicht zu Unrecht genannt wird, eine echte Sozialrente für Hausfrauen, so wie sie im Staate Italien mit Gesetz Nr. 153 vom 30. April 1969 eingeführt worden ist – die echte Pension ist von 1963, die Sozialrente von 1969 – . Ich habe auch mit Funktionären gesprochen, sei es von der INPS und vom Ministerium und bezeichnend war, daß die Funktionäre des Ministeriums, die anscheinend interessiert sind, daß so ein Präzedenzfall nicht geschaffen wird, daß die gesagt haben, es muß nicht alles Versicherungsbeiträge gedeckt sein, es kann auch zum größeren Teil aus den Steuermitteln des Staates ergänzt werden usw. Und wenn wir wollen, macht es Ihnen als Verwaltungsjurist keine Ehre, wenn sie solche Auskünfte geben, denn Sie wissen genau, daß das Gesetz vom 9. März 1989, Nr. 68 da ist, das diese ergänzenden Leistungen des Staates, die aus Steuermitteln finanziert werden, im Rahmen der Sozialversicherung ausdrücklich alle konzentriert auf eine eigene Verwaltung vorsieht, die sich "gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" nennt; da heißt es: "Die Finanzierung dieser Verwaltung ist vom Staate übernommen und zu Lasten dieser Verwaltung a), b), c), d), f) sind a) in erster Linie die Sozialpensionen. Sie sind also ein "intervento assistenziale" und "a sostegno delle gestioni previdenziali". Wenn also dem so ist, dann sind diese Sozialfürsorgeleistungen gemäß Staatsgesetz nicht nur gemäß Meinung des einen oder des anderen Funktionärs bei der INPS oder beim Ministeriums, gehören eben in die Zuständigkeit des Landes. Wir wissen genau, daß sowohl das Land als auch die Region demnächst was ihre Haushaltssmittel betrifft Kürzungen erfahren werden. Etwas was bestimmt eintritt ist der Wegfall der Zuwendungen aufgrund der Mehrwertssteuer, die an der Grenze bezahlt wird. Fürs Land sind es etwa rund 500 Milliarden und für die Region sind es immerhin auch 77 Milliarden.

Es bleibt dabei, daß auch mit diesem letzten Aufbau, wie er in dieser letzten Fassung des Gesetzes höchstwahrscheinlich auch aufgrund von Absprachen in Rom getätigten worden ist, die Region eine eigene Sozialversicherung einführen will, die weitgehend auf Leistungen aus dem Regionalhaushalt gestützt ist, und daher bestimmt nicht unter die ergänzende Sozialversicherung fällt, sondern unter den Begriff soziale Fürsorge, wie er sich aus dem Staatsgesetz Nr. 88 vom 9. März 1989 ergibt und daher zumindest seit 1989 in die Zuständigkeit der Provinzen und – das möchte ich sagen – aller Regionen fällt. Der Unterschied ist nämlich der – und ich möchte bitten, daß die Abg. Franzelin mir Gehör schenkt – : ich habe damals politische Bedenken geäußert, ich habe gesagt, wenn wir das auch als Land einführen, dann ist das eine gewaltige Förderung der Zuwanderung, denn wenn man nur in Südtirol das bekommt, dann dürften viele Hausfrauen gerne nach Südtirol zuwandern, um somit als Hausfrau besserzustehen. Das habe ich damals auch geäußert. Aber jetzt seit 1977 haben alle Regionen dieselbe Zuständigkeit für Sozialfürsorge und zwar in dem weiten Sinne, so wie es der Art. 22 sagt. Also nicht nur wir, sondern jede Region. Jede Region, ob Lombardei oder Basilicata, das tun kann, der Unterschied besteht allerdings nur, daß die Normalregionen bis auf weiteres bestimmt nicht für so etwas das Geld haben, aber sie könnten es tun. Jede Region kann das tun, also könnten sie nicht, wenn wir es heute tun, könnte Rom nicht sagen, denn sonst wird ein Präzedenzfall für ganz Italien geschaffen und der Staat müßte dann weiß Gott wieviel Tausende von Milliarden – wenn das jetzt 50 Milliarden kostet, dann müßte es für ganz Italien

bei 3.000 bis 5.000 Milliarden kosten, was heute bestimmt nicht drinnen ist. Aber heute kann jede Region das tun, was ich sage, daß wir zuständig wären zu tun. Also könnte man nicht sagen: zufällig hätten wir heute noch oder wer weiß wie lange noch Geld genug, um die 25 Milliarden aufzubringen. Das ist sicher. Daher dürfte es, wenn wir es heute als Provinz täten, dürfte es nicht so anziehend auf die Zuwanderung wirken, als damals ich befürchtet habe.

Obwohl das politisch, aber etwas anderes ist, was die Region als ergänzende Sozialversicherung tun könnte, wo keine Region zuständig ist, nur die Region Trentino-Südtirol. Denn nur unsere Region hat diese ergänzende Zuständigkeit, sonst hat der Staat die Sozialversicherung insgesamt in der Hand. Dann könnte ganz Italien darauf verweisen: Ja, bitte Staat, wenn Du das in der Region Trentino-Südtirol als ergänzende Sozialversicherung zuläßt und es müssen alle gleich behandelt werden, warum sollen die Hausfrauen sonstwo in Italien schlechter behandelt werden? Denn die Gründe, die wir hier anführen, gelten auch für Hausfrauen anderswo. In Anbetracht der sozialen Gerechtigkeit, des Art. 3 der Verfassung, Gleichbehandlung der Staatsbürger, die sich in derselben Lage befinden, wird man sich fragen: warum soll es nicht ausgedehnt werden. Darauf wird selbstverständlich auch Rom sicher Rücksicht nehmen und vor allem sehr darauf bedacht sein, daß nicht der Präzedenzfall unter dem Titel ergänzende Sozialversicherung geschaffen wird. Dazu kommt, wenn es so weitergeht, wie schon gesagt worden ist, daß es Kürzungen geben wird. Die Aufgaben werden auf die Provinzen übertragen, für die eigentlich die Provinzen zuständig wären. Wenn man es einmal hat, dann wird man nicht darauf verzichten, und man wird sagen: die Region hat die Zuständigkeit erworben, wir haben ihr die Zuständigkeit zuerkannt, die Region hat das Gesetz gemacht, hat die Provinzen delegiert. Die Provinzen dürfen dann für etwas zahlen, für das sie selber zuständig wären und worüber sie wenngleich dann entscheiden sollten, ob sie etwas einführen wollen und wieviel sie zahlen, ob sie es fortsetzen usw. Auch das kommt noch dazu. Sodß ich nach wie vor, so wie das Gesetz aufgebaut ist, es an das Sozialausfrauenrentesozialversicherungsgesetz anknüpfen würde; es wird darauf Bezug genommen. Aber wenn das alte Gesetz, das Sozialversicherungsgesetz, das fehlgeschlagen hat, wenn das ergänzt worden wäre, wenn man diesen Dreh irgendwie erfunden hätte, wäre es wieder etwas anderes. Aber hier wird eine eigene Sozialversicherungsrente eingeführt, für die die Region bestimmt nicht zuständig ist, während die Provinz hingegen es sicher heute einführen könnte, wie es anscheinend, das habe ich gar nicht gewußt, die Basilicata gemacht hat. Aber unter dem Titel Sozialfürsorge – und keine Region Italiens hat diese Zuständigkeit – könnten wir es einführen. Denn nach 1987 gelten die rechtlichen Einwände, die ich damals gemacht habe, nicht mehr, wobei ich sagen muß, daß ich mich eben eingesetzt habe, daß wir eine so umfassende Zuständigkeit auf dem Gebiete der Sozialfürsorge erhalten haben, daß sie auf uns ausgedehnt wird, wie sie zuerst für die Normalregionen eingeführt worden ist.

Daher komme ich nachwievor zum Schluß, daß diese Maßnahme als solche – nicht die Maßnahme, die wir heute Vormittag beschlossen haben, für die wir auch dafür gestimmt haben – so wie sie aufgebaut ist, nicht in die Zuständigkeit der Region fällt, sondern Sache des Landes ist.

(Ho già illustrato la mia posizione nel mio intervento sul precedente disegno di legge. Ma desidero dare dimostrazione della mia coerenza e quindi farò innanzi tutto riferimento alla lettera che scrissi il 4 novembre 1976 al gruppo provinciale della SVP. Allora il mio gruppo mi aveva interpellato per un parere, chiedendomi se la Provincia avesse la competenza per predisporre una legge sull'incentivazione della formazione della famiglia. Io allora risposi: "L'art. 31 della Costituzione sancisce al primo comma il principio secondo il quale la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti

relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Al quesito, se la Provincia possa adempiere a questa funzione prevista dalla Costituzione, si può solo rispondere dopo un attento esame dell'elenco delle competenze previste dallo Statuto di autonomia. Delle competenze autonome elencate all'art. 8 e 9 dello Statuto di autonomia, solo quella iscritta al punto 25 dell'art. 8, ovvero "assistenza e beneficenza pubblica" potrebbe essere chiamata in causa. La sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 6 luglio 1972 stabilisce che "a prima vista la dizione di "beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera" di cui all'art. 117 potrebbe persino sembrare più restrittiva, richiamando letteralmente l'intitolazione inizialmente propria della L. 17 luglio 1890, n. 6972, ma non vi è dubbio che sia da considerare in realtà equivalente a quella, negli statuti speciali, di "assistenza e beneficenza". Con tale formula si è soliti designare un settore normativo ben individuato, venutosi progressivamente sviluppando sul tronco della menzionata legge del 1890 ed avente per oggetto un complesso di attività, tra loro sufficientemente omogenee, esplicate in misura prevalente da organi ed enti locali, che non si confondono con quelle che nel loro insieme danno vita alla "assistenza sociale" strettamente intesa, cui fa riferimento il comma 1 dell'art. 38 della Costituzione." Questo è quanto dice la Corte costituzionale. Queste attività sono quindi "caratterizzate essenzialmente dalla discrezionalità delle prestazioni, in denaro o in servizi, erogabili in favore di tutti coloro che versino in condizione di bisogno: determinante è in essa la considerazione della concreta situazione del singolo individuo, la valutazione della personalità e delle condizioni di vita dell'assistibile, in relazione, peraltro, alle disponibilità materiali dell'ente od organo erogante." Sulla base di queste affermazioni io ho poi affermato che l'attribuzione prevista sotto questo titolo non poteva risultare dall'art. 31 della Costituzione, nel senso di "agevolare la formazione della famiglia", in quanto la beneficenza in senso tradizionale si basa sull'elemosina – e a questo dovrebbero limitarsi le Regioni a Statuto ordinario secondo la Corte costituzionale – e quindi non ha nulla a che vedere con tale incentivazione. Questo è quanto volevo puntualizzare in merito alla mia lettera del novembre 1976. Nelle norme di attuazione del 28. marzo 1975 abbiamo tuttavia raggiunto – senza introdurre una nuova definizione che fosse contrastante con la sentenza – che le prestazioni continue a favore di ciechi, sordomuti e invalidi civili fossero attribuite alle Province, ricoprendendole in base alla predetta sentenza nel primo comma dell'art. 38 della Costituzione, ovvero nell'"assistenza sociale". Il primo comma dell'art. 38 della Costituzione recita: "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale." La differenza tra beneficenza e assistenza, in base alla citata sentenza, sta nel fatto che la discrezionalità dell'organo o dell'ente viene di fatto ridotta, se non eliminata, in quanto si basa su valutazioni obiettive. In tal modo si concretizza sempre più il diritto all'assistenza sociale, che in base all'art. 38, primo comma della Costituzione è garantito ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere. E' dunque chiaro – scrissi allora – che anche estendendo l'ambito dell'assistenza e beneficenza pubblica al concetto moderno di assistenza sociale, non si può adempiere al compito di cui all'art. 31 della Costituzione. Questo era il mio parere giuridico. Ho poi sollevato alcuni dubbi di natura politica, di cui darò più avanti lettura. Questa era la mia posizione giuridica il 4 novembre 1976. Allora non era ancora stato pubblicato il decreto sulla definizione delle competenze delle Regioni a statuto ordinario, in quanto tale decreto è del 1977. Tantomeno ovvia era allora l'estensione dell'interpretazione delle attribuzioni, da me sollecitata ed introdotta con norma di attuazione del 19 novembre 1987, n. 526; il decreto n. 615 del 1987 è stato esteso anche a noi e lì troviamo una definizione dell'assistenza sociale che va ben oltre a quello che aveva sancito la Corte costituzionale. Infatti in tale norma di attuazione si specifica espressamente che sotto "assistenza e beneficenza pubblica" e sotto "assistenza sociale" ricadevano "tutti i servizi e prestazioni in denaro a singoli o gruppi, anche se si tratta di certe categorie, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale." Tutto il resto ci è stato attribuito nel 1987; quindi anche il parere che io diedi nel

1976, dove esprimevo le mie perplessità di ordine politico, indipendentemente dalla competenza, va rivisto. Ad ogni modo la Provincia ottenne espressamente la competenza per tutti i servizi e le prestazioni in denaro nell'ambito dell'assistenza sociale, ad esclusione delle funzioni di natura previdenziale.

Ora in questo disegno di legge il riferimento all'art. 4 è in qualche modo nuovo. Va ricordato che l'articolo 4 recita: "Ad integrazione della legge 4 marzo 1963, n. 389, è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti leggi, l'assicurazione regionale per la corresponsione della pensione a favore delle persone casalinghe." Viene dunque introdotta una pensione per le casalinghe, sebbene esista una legge nazionale del 5 marzo 1963, n. 389, con la quale è stata introdotta una vera e propria pensione di questo tipo, quindi non una pensione sociale. Con la "mutualità pensione a favore delle casalinghe" questa categoria aveva la possibilità di versare i contributi e ricevere una pensione. La legge comunque ha fallito il suo obiettivo e non è stata quasi nemmeno presa in considerazione. In una relazione su questa legge, leggiamo che nel 1988 erano iscritte a questa "mutualità pensione" 20.000 casalinghe, le quali nel 1986 hanno versato complessivamente 61 milioni. Le prestazioni, e pertanto le pensioni, assommavano nel 1986 a 233 milioni, mentre l'onere amministrativo era di 204 milioni; quindi 440 milioni in più dei 61 milioni versati. Si trattava però comunque di una legge nazionale che introduceva una pensione. Ora il testo dell'art. 4 fa riferimento a questa legge e introduce una nuova pensione. Ora io mi chiedo: Perché, per essere sicuri che il Governo attribuisca tale legge alla competenza delle assicurazioni sociali, non abbiamo detto: noi vogliamo integrare questa legge poco efficace, che però era una legge di previdenza sociale, ovvero la legge del 1963 "mutualità pensione a favore delle casalinghe"? Questa legge si è in qualche modo insabbiata, ma è tuttora in vigore. Perché allora non dire: noi operiamo un'integrazione, le casalinghe forse dovranno pagare un po' di più e noi integriamo la prestazione, in modo che tenga conto delle esigenze attuali? Perché non lo abbiamo fatto? Dal punto di vista della competenza ci avrebbe dato maggiori garanzie e sarebbe stato più corrispondente al concetto di previdenza sociale integrativa. Sarebbe stata una garanzia in più per l'approvazione, e non avrebbe per questo creato un pericoloso precedente per tutta l'Italia; e di questo sicuramente ne terrà conto il Governo nella valutazione globale del disegno di legge. Questa è dunque la mia domanda, anche perché la Regione non può introdurre una nuova assicurazione sociale. E questo risulta chiaramente dalle sentenze della Corte costituzionale. Ed io ho citato più volte anche le affermazioni dell'Assessore Morandini, giudice del Tar, che ad un Convegno del 19 gennaio 1990 ha detto qui a Bolzano che è assolutamente necessaria un'assicurazione sociale garantita dallo Stato e che questa poi potrà essere integrata. Egli inoltre disse che sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale si trattava di una competenza integrativa di prestazioni e meccanismi di previdenza sociale già istituiti a livello nazionale. Se così non fosse, tale pensione rimarrebbe una mera pensione sociale per le casalinghe, come è stata introdotta dallo Stato con L. n. 153 del 30 aprile 1969 – la vera pensione è del 1963, invece la pensione sociale è del 1969 –. Ho parlato anche con funzionari sia dell'INPS che del Ministero ed è stato significativo che i funzionari del Ministero, a cui dovrebbe interessare che non venga creato un simile precedente, abbiano detto: non deve necessariamente esserci la copertura assicurativa totale, in quanto poi per l'integrazione subentra lo Stato con i suoi introiti fiscali ecc. E non Le fa onore come giudice amministrativo il fatto che Lei dia informazioni di questo tipo, Perché Lei sa esattamente che la Legge del 9 marzo 1989, n. 68, che è ancora in vigore, prevede queste prestazioni integrative da parte dello Stato, finanziabili con il gettito fiscale e concentrate nell'ambito delle assicurazioni sociali in un'unica gestione: la "gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali." E qui si dice che il finanziamento di questa gestione è attribuita allo Stato; ed a carico della gestione di cui alle lettere a), b), d) f) ci sono principalmente le pensioni sociali. Se così è, allora in base alla legge nazionale, e quindi non solo secondo l'avviso di uno o più funzionari dell'INPS o del Ministero, queste prestazioni di assistenza

sociale rientrano nell'ambito delle competenze provinciali. Sappiamo bene che tra qualche anno sia la Regione che la Provincia registreranno dei tagli nelle loro entrate. Verrà infatti a cadere l'IVA sull'importazione che viene pagata al confine. E per la Provincia saranno 500 miliardi in meno; per la Regione 77 miliardi in meno.

Rimane comunque il fatto, alla luce di questo ultimo impianto del disegno di legge predisposto d'intesa con Roma, che la Regione vuole comunque introdurre una propria assicurazione sociale, basata in gran parte sui fondi del bilancio regionale, per cui non si può assolutamente parlare di assicurazione sociale integrativa, bensì di mera assistenza sociale, come risulta dalla legge nazionale n. 88 del 9 marzo 1989 concernente l'assistenza, che ricade dal 1989 nella competenza della Provincia e delle altre Regioni. La differenza infatti è questa – e vorrei che la cons. Franzelin mi ascoltasse : io allora espressi le mie perplessità di ordine politico e dissi che se volevamo introdurre queste misure anche in Provincia, allora noi creavamo un'incentivo all'immigrazione. Poiché se queste provvidenze si ottengono solo in Alto Adige, allora molte casalinghe avranno interesse a venire in Alto Adige, per avere una posizione previdenziale migliore. Ma dal 1977 tutte le Regioni hanno ottenuto questa competenza per le assicurazioni sociali, nel senso più ampio del termine, così come specificato dall'art. 22. Quindi non solo noi, ma tutte le Regioni. Ogni Regione, dalla Lombardia alla Basilicata può introdurre queste provvidenze, con l'unica differenza che le Regioni a Statuto ordinario sicuramente non dispongono dei mezzi finanziari per attuarle. Ogni Regione può farlo e quindi anche se noi oggi introduciamo queste misure, noi non creiamo un pericoloso precedente, per il quale lo Stato poi dovrebbe finanziare dai 3.000 ai 5.000 miliardi in provvidenze, che a noi costano 50 miliardi. Ma oggi ogni Regione può fare quello per cui noi abbiamo competenza. Quindi non possiamo dire: abbiamo casualmente – ma non si sa per quanto – ancora 25 miliardi per finanziare questo progetto. Questo è certo. Per questo se approviamo oggi questa legge, non è più un pericolo così grande come allora per l'immigrazione.

Politicamente è ben diverso quello che la Regione potrebbe fare nel campo delle assicurazioni sociali, dove nessun'altra Regione ha competenza, solo il Trentino-Alto Adige. La nostra Regione ha appunto questa competenza integrativa, mentre altrove è lo Stato che ha in mano le assicurazioni sociali. Pertanto tutta l'Italia potrebbe dire: Se tu, Stato, consideri queste misure in Trentino-Alto Adige rientranti nelle assicurazioni sociali e se dev'esserci uguaglianza di trattamento per tutti, Perché allora le casalinghe nel resto d'Italia devono essere trattate diversamente? Di fatto i motivi che noi qui adduciamo valgono parimenti anche per le casalinghe altrove. Invocando la giustizia sociale, art. 3 della Costituzione, parità di diritti per tutti i cittadini che si trovano nelle stesse condizioni, ci si chiederà dunque: ma Perché non estendere questi privilegi a tutto il territorio? Di questo ne terrà conto anche il Governo, anche per non creare un precedente nell'ambito delle assicurazioni sociali. A ciò si aggiunge il fatto che se le cose continuano così, ci saranno sicuramente dei tagli nei finanziamenti. In più la Regione delega alle Province compiti che in fin dei conti spettano a loro. E se viene attribuita alla Regione la competenza, essa poi non vi rinuncerà più tanto facilmente e dirà: la Regione ha la competenza, noi le abbiamo attribuito tale competenza, la Regione ha fatto la legge e ha delegato le Province. Le Province poi si troveranno a pagare per qualcosa che ricade nel loro ambito di competenza e su cui dovrebbero semmai decidere loro, se e come intervenire, con quali prestazioni e servizi ecc. C'è quindi anche questo aspetto. Visto questo impianto della legge, io affermo che semmai avremmo dovuto riallacciarlo alla legge sulla pensione sociale alle persone casalinghe; del resto si fa anche riferimento a tale legge. Ma se la vecchia legge sulle assicurazioni sociali, quella che ha fallito il suo obiettivo, fosse stata integrata, se fosse stato inserito questo provvedimento, allora sarebbe stato diverso. Ma qui si introduce una vera e propria pensione di assicurazione sociale, per la quale la Regione sicuramente non ha competenza, mentre la Provincia potrebbe senz'altro introdurla, come ha fatto anche la Regione Basilicata. Sotto il titolo assistenza sociale – e nessuna Regione d'Italia ha questa competenza – noi l'avremmo

potuta introdurre. Comunque dopo il 1987 le mie obiezioni giuridiche andavano riviste; e devo dire che io mi sono battuto Perché ottenessimo una così ampia competenza nell'ambito dell'assistenza sociale e venisse estesa anche a noi, così come era stata prevista per le altre Regioni a statuto ordinario.

Per questa ragione questa provvidenza – a differenza di quelle esaminate stamattina e per le quali ho votato a favore, in quanto ricomprensibili nella sfera regionale – così come è articolata, non rientra nella competenza regionale, ma piuttosto in quella provinciale.)

PRÄSIDENT: Das Wort hat der Abg. Rella.

PRESIDENTE: La parola al cons. Rella.

RELLA: Signor Presidente, se mi consente sull'ordine dei lavori. Credo che la situazione dell'aula sia molto eloquente, non credo sia molto dignitoso per noi continuare a sviluppare il confronto in questa situazione, praticamente l'aula è deserta, ci sono le opposizioni, il gruppo democristiano non presente, il gruppo del SVP è presente solo attraverso alcuni interessati.

Volevo farle questa proposta, signor Presidente, ritengo sia corretto riprendere i lavori del Consiglio i giorni 1, 2 e 3 luglio...

(interruzione)

RELLA: ...in modo da affrontare adeguatamente il disegno di legge, concluderne la discussione ed affrontare tempestivamente anche la legge 142, però questo sta all'opportunità comportamentale che riterrà di fare la Presidenza, eventualmente d'intesa con i Capigruppo, ritengo però che sarebbe opportuno questo aggiornamento.

Non sapevo di avere tanta capacità di attrarre l'attenzione dei colleghi, ho notato che come ho preso la parola l'aula si è riempita.

Credo sia atto opportuno procedere in questo modo, per cui abbiamo fatto uno sforzo, già stamattina erano state presentate le condizioni di probabile impraticabilità dei lavori nel pomeriggio per assenze obbligate di molti colleghi, mi pare che lo sviluppo delle cose consigli di sospendere qui e di riprendere, esaminando l'eventuale integrazione dei lavori del Consiglio.

PRÄSIDENT: Momentan, Herr Abgeordneter, haben wir 36 Anwesende. Ich wollte folgendes sagen: ich möchte da nichts versperren, sondern von der Möglichkeit abhängig machen, heute die Behandlung des Gesetzes abzuschließen. Man könnte einmal nämlich fragen, wer sich in der Generaldebatte zu Wort melden möchte, abgesehen vom Abg. Kaserer, der sich schon zu Wort gemeldet hat. Wenn es ganz wenige wären, dann könnten wir sogar das Gesetz fertig machen. ...Ganz gleich, Abg. Kaserer, ich möchte nur fertigmachen. Also wenn hingegen nur der Abg. Kaserer reden würde, dann könnte man auch...

...Abg. Kaserer, zum Fortgang der Arbeiten.

PRESIDENTE: Stimato consigliere, attualmente i presenti sono 36. Desideravo precisare il seguente: chiaramente non desidero precludere alcuna possibilità, bensì solamente verificare esistono i presupposti per concludere oggi la trattazione di questo punto. In linea di massima potrei chiedere ai presenti chi desidera intervenire in sede di discussione generale, a prescindere dal collega Kaserer, che si era già iscritto a parlare. Se pochi desiderano prendere la parola, allora potremmo terminare la trattazione di questo provvedimento legislativo. ... Le do subito la

parola cons. Kaserer, desidero solamente terminare quanto stavo dicendo. Se intervenisse solamente il cons. Kaserer potremmo...

Cons. Kaserer, prego Lei può intervenire sull'andamento dei lavori.

KASERER: Herr Präsident, ich möchte sagen, daß ich mich aus der Rednerliste wieder gestrichen habe, um auf diese Weise dazu beizutragen, daß wir durch eine Nichtwortmeldung eher in die Lage versetzt werden, den Gesetzentwurf zu verabschieden. Ich teile nicht die Meinung des Kollegen Rella, daß wir die Arbeiten unterbrechen sollten, sondern im Gegenteil, es besteht derzeit der Wille, mit diesem Gesetz weiterzumachen. Wir alle sind eigentlich mehr oder weniger der Meinung, daß es notwendig ist, es zu tun und rein bürokratisch sind wird in der Lage es zu verwirklichen, denn die Haushaltsänderung ist inzwischen genehmigt worden und wir somit dieses Gesetz abschließen können. Ich bin der Meinung, daß die Öffentlichkeit und vor allem die Frauen es nicht verstehen würden, wenn wir jetzt mit der Behandlung dieses Gesetzentwurfes nicht weitermachen würden. Ich ersuche deshalb den Präsidenten und vor allem alle Kolleginnen und Kollegen alles dazu beizutragen, damit wir in der restlichen Zeit, die uns heute zur Verfügung steht und notwendigenfalls auch etwas länger, daß wir dieses Gesetz verabschieden. Danke!

(Signor Presidente, desidero solamente puntualizzare che mi sono cancellato dalla lista degli oratori iscritti a parlare, affinché si potesse così giungere ad una rapida conclusione della trattazione di questo disegno di legge. Non condivido l'opinione del collega Rella di interrompere i lavori, al contrario, ritengo che al momento esista la volontà di continuare. Credo che quasi tutti siano del mio stesso avviso ed anche dal punto di vista formale, ora che è stata approvata la variazione di bilancio, abbiamo tutti i presupposti per trattare e licenziare questo disegno di legge. L'opinione pubblica e molte donne non capirebbero perché non proseguiamo la trattazione di questo disegno di legge. Per questo invito il Presidente e soprattutto i colleghi e le colleghie a dare il proprio contributo affinché nel tempo a disposizione, e forse anche oltre quello previsto, possiamo licenziare questo disegno di legge. Grazie!)

PRÄSIDENT: Zum Fortgang der Arbeiten hat der Abg. Meraner das Wort.

PRESIDENTE: Sull'andamento dei lavori ha facoltà di parola il cons. Meraner.

MERANER: Ich möchte mich dann zum Gesetz auch noch melden, Herr Präsident.

Zum Fortgang der Arbeiten stelle ich fest, daß der Kollege Kaserer in bedauernswerter Weise in die verzwickte Situation kommt, daß er die Dinge, die notwendig sind zu sagen, leider jener sagen muß, die sie nicht betreffen, denn die anderen hören ihn nicht.

(Desidero intervenire anche in merito al disegno di legge, signor presidente.

Per quello che concerne l'andamento dei lavori debbo constatare che il collega Kaserer si trova purtroppo nella spiacevole situazione di dover dire delle cose necessarie a delle persone che non ne sono interessate, poiché non lo ascoltano).

PRÄSIDENT: Ich wiederhole jetzt noch einmal meine Frage von vorhin. Wer möchte sich in der Generaldebatte noch zu Wort melden? ...Ich weiß, aber normalerweise meldet sich einer nach dem anderen. Es kommt auch darauf an, was gesagt wird. Ich wollte nur eine Entscheidungshilfe haben, weil wenn man abschneiden könnte, daß wir das Gesetz abschließen könnte, dann könnten wir weitermachen. Wenn wir sowieso auf die Juli-Woche gehen... ...Abg. Kaserer,

ein bißchen Geduld, es gibt einen Antrag von Abg. Rella und dem werden wir wohl antworten müssen, ohne daß man Zwischenrufe bekommt. Was soll diese Manier? Ich sehe keine Redner und deswegen setzen wir fort.

Der Abg. Meraner hat das Wort.

PRESIDENTE: Ripeto la domanda posta prima: Chi desidera intervenire in discussione generale? Lo so, ma normalmente ci si iscrive l'uno dopo l'altro. Ovviamente dipende anche da cosa si dice. Credevo così facendo di poter decidere più facilmente. Poiché se si potesse prescindere dalla conclusione, avremmo potuto continuare. Se invece rimandiamo tutto alla settimana di luglio... ...Cons. Kaserer, la prego di pazientare un attimo. Il collega Rella ha avanzato una richiesta a cui dovremmo dare risposta, senza interrompere. Che maniere sono queste? Non vedo nessun oratore che si oppone alla richiesta, per cui continuiamo.

Prego, cons. Meraner, Lei ne ha la facoltà.

MERANER: Ich werde die Arbeiten bestimmt nicht über die Maßen hinauszögern. Ich erachte es allerdings schon als eine sehr merkwürdige Auffassung von Demokratie, wenn man mit Blicken verurteilt wird, weil man zu einem so wichtigen Gesetz das Wort ergreifen möchte... nicht von Ihnen, sondern von anderen Kollegen.

Es geht bei diesem Gesetz im wesentlichen wieder einmal um die Zuständigkeit der Region. Ich muß mich sehr über den Gesinnungswandel wundern, der in verhältnismäßig kurzer Zeit bei der Mehrheit stattgefunden hat. Ich freue mich darüber, daß dieser sehr positive Sinneswandel stattgefunden hat, denn ich kann mich erinnern, daß nicht vor allzulanger Zeit einige Abgeordnete ein Gesetz, eine sogenannte "leere Schachtel" beim Regionalrat eingereicht haben, womit man stufenweise erreichen wollte, daß der Bereich der INPS überhaupt über die Region auf das Land übergehen soll, selbstverständlich dann auch mit der Befugnis, die entsprechenden Beiträge einzukassieren. Damals sagte man, daß weder die Region, noch das Land für diesen Sachbereich zuständig sind. Es wurde behauptet "das ist eine "leere Schachtel" ohne Inhalt, eine politische Augenauswischerei, mit der wir überhaupt nichts anfangen können" und siehe da, man möchte es fast nicht glauben. Plötzlich sind wir als Region zuständig geworden. Jetzt ist die Region sehr wohl zuständig, nicht nur ergänzend zu bestehenden sozialen Maßnahmen einzugreifen, sondern neue Maßnahmen einzuführen. Mir muß jemand zuerst einmal glaubhaft erklären, wie es zu diesem Wandel kommen konnte, ohne daß eine entsprechende Verfassungsänderung vorgenommen worden ist. Ich verstehe es nicht. Aber es wird mir auch niemand beantworten können, denn die sehr geehrten Herren der Regionalregierung und des Präsidiums, an die ich mich wende, sind mit einer einzigen Ausnahme, nämlich des zuständigen Assessors, in weit wichtigere Gespräche verwickelt und ich kann ihnen wohl nicht zumuten, daß sie mir zuhören, denn sie wissen ja genau, daß alles, was ich sage, wenn auch nicht falsch so doch zumindest unbedeutend ist. Nachdem sie das von vornherein wissen, wäre es eine Zumutung, wenn sie mir auch zuhören würden, Herr Kollege Bolognini und Herr Kollege Andreolli. ...Ein schöner Rücken kann auch entzücken! Ich sagte eben, Herr Präsident, daß ich mich über den Gesinnungswandel auf Seiten der Mehrheit sehr verwundere, denn wir hatten ein Gesetzeswerk eingebracht, das im Grunde genommen auf dasselbe hinauszielte, und damals argumentiert wurde, daß die Region nicht zuständig war. Jetzt aber wird ein ähnlicher Gesetzentwurf von der Regionalregierung eingebracht, und plötzlich ist die Region zuständig. Aber gerade in diesem Bereich haben wir sie eben nicht. Wir haben keine Zuständigkeit und es läuft wieder einmal darauf hinaus, daß ihr Trientner von der Region uns vom Land Südtirol sozusagen politisch betrügen wollt. Ihr wollt uns eine Kompetenz nach der anderen wegnehmen und wenn sie nicht Kompetenzen des Landes sind, dann sind es jene des

Staates. Das wäre an und für sich kein großer Schaden, denn schlechter als beim Staat kann es auch bei der Region nicht funktionieren. Nur frage ich mich, bewegen wir uns noch auf dem Boden des Rechtsstaates, meine Damen und Herren? Tun wir das noch? Und wenn Rom in opportunistischer Weise, weil es im einerseits zusagt, wenn dem Land Kompetenzen weggenommen werden, andererseits es Rom aber auch zusagt, wenn eine Institution freiwillig einen Bereich übernimmt und finanziert, für den die Zentralregierung dann das Geld nicht auszugeben braucht, dann meine Damen und Herren, ist das keine seriöse Grundlage für eine gute Gesetzgebung, sondern hier bewegen wir uns auf dem Boden der Außergesetzlichkeit, wenn nicht gar der Anarchie, denn der Staat spricht sich die eigenen Zuständigkeiten ab, die Region knüpft sie dem Land ab, das Land stimmt zu, weil es ein paar Silberlinge dafür bekommt. Ja, wo sind wir eigentlich gelandet? Es ist dies ja ein Armutszeugnis für die Politik in unserem Land, meine Damen und Herren. Da brauchen wir gar nicht auf den Inhalt des Gesetzes einzugehen. Dieses Gesetzeswerk an und für sich ist eine Zumutung an alle seriösen und verantwortungsvollen Politiker.

Was den Inhalt des Gesetzes betrifft, bin ich der letzte Abgeordnete, der zu beweisen braucht, daß er für eine solche Maßnahme ist. Denn ich darf es auch der Kollegin Franzelin nochmals ins Gedächtnis rufen: wenn es zur Hausfrauenrente käme, ist es nicht das Verdienst der Südtiroler Volkspartei, sondern es wäre wemnschon ihr fragliches Verdienst, daß sie 15 Jahre später kommt als ich es gefordert habe. Ich muß sagen, die Kollegin Franzelin hat auch in sehr ehrlicher Weise zugegeben, daß es innerhalb ihrer Fraktion nicht sehr viele gibt, die sich mit diesem Problem anfreunden können. Vor 15 Jahren im März habe ich die Hausfrauenrente gefordert und genau aufgezählt, wie man sie in gesetzlicher Form finanzieren kann. Damals bin ich von der Südtiroler Volkspartei im "Volksboten" auf Seite 1 als politisch unzurechnungsfähig erklärt worden.

Meine Damen und Herren, es darf auch einmal ein geschichtlicher Rückblick, auch wenn es nur 15 Jahre sind, im Leben eines einzelnen Menschen sind 15 Jahre mehr als das Alter des Özi in der Erdgeschichte. Man darf also einen kleinen Rückblick wagen, nur um gewissen Leuten in Erinnerung zu rufen, daß sie nicht die eigentlichen Erfinder sind, sondern daß es vor ihnen schon verantwortungsbewußte aber stets verschmähte Politiker gegeben hat, die auch auf diese Idee gekommen sind, weil es tatsächlich notwendig ist, solche Maßnahmen zu ergreifen. Aber zwischen der Notwendigkeit Maßnahmen in die Tat umzusetzen und dies in ungesetzlicher Form zu tun, da ergibt sich für mich ein großer Riß und ich bin nicht bereit, diesen Graben zu überspringen.

Ich werde deshalb nicht für dieses Gesetz stimmen, obwohl ich mit der Zielsetzung einverstanden bin. Auch weil ich der Meinung bin, daß es juridisch zumutbare und juridisch einwandfreie Wege gäbe, um dasselbe Ziel zu erreichen. Das will man offensichtlich nicht und ich möchte auch in Zusammenhang mit diesem Gesetzeswerk meinen Verdacht äußern, daß in den Hinterköpfen so mancher Abgeordneter der Region, ich glaube nicht vom zuständigen Assessor, weil er mir sein Wort gegeben hat und ich glaube ihm sein Ehrenwort, aber daß im Hinterkopf so manches anderen Abgeordneten jetzt schon die Absicht besteht, zwar die Zuständigkeit der Region zu wahren und in den Vordergrund zu stellen, dann aber, wenn es ums Zahlen geht, wenigstens teilweise die Haushalte der beiden Länder mit heranzuziehen. Die Region muß wissen, daß sie mit der Verabschiedung dieser Maßnahmen sich eine finanzielle Bürde auferlegt, die ihren Aktionsradius für Jahrzehnte hinaus, wenn nicht über für immer, außerordentlich einschränken wird. Denn die Region wird fast das ganze Geld für diesen Bereich brauchen, das muß sie sich bewußt sein. Ich persönlich befürchte, daß die Region nicht Geld genug haben wird, um dies alles zu finanzieren.

Weitere Großzügigkeiten, Frau Franzelin, würde ich mir auch wünschen. Ich

würde mir auch privat manches wünschen, was ich mir nicht leisten kann. So ist es auch in der Politik. Zwischen dem Wunsch und dem Bezahlbaren ist manchmal ein Graben und wir, wenn wir verantwortungsbewußt Politik machen wollen, müssen wir das tun, was bezahlbar ist. Alles übrige wäre ein politisches Vorgaukeln von Dingen, die dann nicht erfüllt werden können. Leere Versprechen, populistische Gesetze, die unter dem Strich den betroffenen Menschen nichts bringen.

Ich komme zum Schluß und frage nochmals die Regionalregierung mit der Bitte um eine ganz eindeutige und konkrete Antwort: Ist sie der Meinung, daß alle diese Maßnahmen, die wir uns anschicken, zu verabschieden, alla long, weit in die Zukunft gesehen, von der Region und von der Region allein finanzierbar sind und von ihr finanziert werden? Das ist eine einzige Frage und ich bitte in der Replik um eine ganz konkrete Antwort.

Ich werde mir die Diskussion weiter anhören, aber bei meinem jetzigen Wissensstand möchte ich ankündigen, daß ich aus den besagten Gründen nicht für dieses Gesetz stimmen werde.

(Sicuramente non protrarrò i lavori più del necessario. Ritengo comunque sia una concezione molto strana di democrazia, quella di venir condannato con delle occhiate – non mi riferisco a Lei signor Presidente, bensì ad alcuni colleghi – solamente perché desidero prendere la parola su un disegno di legge di tale importanza...)

Anche per questo provvedimento legislativo si pone il problema della competenza regionale. Ovviamente mi meraviglia molto il ripensamento che c'è stato all'interno della maggioranza in un tempo relativamente breve. Mi rallegra per questo ripensamento estremamente positivo, poiché ricordo molto bene che non molto tempo fa' alcuni consiglieri avevano presentato in Aula una legge definita "carrozzone vuoto", con cui si proponeva che il settore dell'INPS venisse gradatamente trasferito attraverso la Regione alle province e contestualmente anche la potestà di introitare i contributi versati. Allora si sviluppò una vivace discussione intorno a questo provvedimento, poiché si ravvisò l'assenza di una competenza regionale o provinciale in materia, definendo tale legge un carrozzone vuoto, un inganno: ed ecco che improvvisamente la situazione cambia, improvvisamente la Regione ha competenza in materia. E si tratta non solo di competenza integrativa, per cui di integrare misure già esistenti, bensì di introdurne ex novo. Desidero ottenere una spiegazione plausibile di perché ci sia stato questo ripensamento, senza che tuttavia fosse necessaria una revisione costituzionale. Ma sicuramente nessuno sarà in grado di rispondere a questa domanda, poiché gli egregi signori della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza, a cui ora mi rivolgo, sono troppo occupati, ad eccezione dell'assessore competente, in colloqui molto più importanti e sicuramente non posso pretendere che ascoltino quanto sto dicendo, poiché sanno che tutto ciò non è sbagliato e tantomeno insignificante. E poiché sono consci di questo fatto sarebbe troppo pretendere che ascoltassero, collega Bolognini e collega Andreolli. ...Anche una bella schiena può essere piacevole da vedere! Dicevo, signor Presidente, che mi meraviglia molto questo ripensamento della maggioranza, perché allorquando presentammo un disegno di legge che persegua lo stesso scopo si è sostenuto che la Regione non aveva alcuna competenza in materia, se invece il disegno di legge viene presentato dalla Giunta regionale, improvvisamente la competenza esiste. Ma proprio in questa materia non possiamo esercitare alcuna competenza, poiché non ci è riservata. Ed ancora una volta voi trentini volete imbrogliare noi della Provincia di Bolzano. Volete toglierci le competenze una dopo l'altra e poi tentate lo stesso anche con quelle dello Stato. Di per sé non si trattrebbe di un danno così grande, poiché ritengo che la situazione dello Stato sia già pessima e che la Regione non possa peggiorarla ulteriormente. Ora però mi sorge spontanea una domanda: chi muoviamo ancora nell'ambito dello Stato di diritto? E se a Roma per motivo di opportunismo acconsentano a che un ente si assuma volontariamente una materia e la finanzi, cosa

a cui non deve più provvedere il Governo centrale, ritengo egregi colleghi che questa non sia più una buona base per legiferare, bensì ci troviamo nell'ambito dell'illegalità, se non dell'anarchia, poiché lo Stato rinuncia a delle competenze, la Regione si arroga quelle della Provincia con l'assenso di quest'ultima. Dove siamo arrivati? Questa è la dimostrazione del peggioramento della politica nella nostra Regione, stimati colleghi. Non ritengo sia neppure necessario addentrarci nel merito di questo provvedimento legislativo. Di per se questo disegni di legge è un affronto per tutti i politici responsabili ed impegnati.

Per ciò che concerne il merito di questo disegno di legge, ritengo di essere l'ultima persona che ha bisogno di dimostrare di essere a favore di un simile intervento. Desidero solamente ricordare alla collega Franzelin che la pensione alle casalinghe non è un merito della Südtiroler Volkspartei, e se anche lo fosse si tratterebbe di un merito discutibile, poiché viene introdotta 15 anni più tardi di quando l'ho proposta. La collega Franzelin ha ammesso con sincerità, che nel suo gruppo non ci sono molti consiglieri che si sono occupati di questo problema. Esattamente 15 anni fa, a marzo, avevo proposto la pensione alle casalinghe ed indicato in che modo questa provvidenza sarebbe potuta essere finanziata. Allora sono stato definito dalla Südtiroler Volkspartei, nel Volksbote a pagina 1, politicamente come incapace di intendere e di volere.

Stimati colleghi, qualche volta è necessario ricordare ciò che è successo in passato, in questo caso 15 anni nella vita di una persona, sono più dell'età dell'Homo tirolensis nella storia della terra. Si può quindi ricordare a determinate persone quanto successo in passato, onde rammentare che non sono loro i veri inventori, e che prima di loro ci sono stati degli altri politici responsabili, continuamente derisi, che hanno avuto la stessa idea, poiché è effettivamente necessario attuare simili misure. Ma tra la necessità di simili interventi e la loro realizzazione anticonstituzionale c'è un grande divario, e non sono disposto a correre rischi in tal senso.

Per questo non voterò a favore di questo disegno di legge, anche se sono d'accordo con le sue finalità. Ritengo inoltre che ci siano delle procedure giuridiche inconfondibili che permettono di raggiungere lo stesso scopo. Evidentemente però non si vuole far ricorso a tali procedure ed in questo contesto desidero esprimere il sospetto che nella mente di alcuni consiglieri – e non mi riferisco all'assessore competente, che mi ha dato la sua parola d'onore ed a cui credo – si culli l'idea di difendere la competenza della Regione e di anteporla a tutto, ma poi, quando si tratterà di finanziare i provvedimenti scaturiti dall'attuazione della presente legge, di attingere ai bilanci provinciali. La Regione si deve rendere conto che licenziando simili interventi si fa carico di un onere finanziario che limiterà il suo campo d'azione per decenni, se non per sempre, poiché la Regione dovrà utilizzare quasi tutta la sua dotazione finanziaria per questo settore. Personalmente temo che la Regione non disporrà dei mezzi finanziari sufficienti per finanziare questi interventi.

Mi auguro anche altre dimostrazioni di magnanimità, cons. Franzelin. Anche privatamente desidererei ottenere qualcosa che non mi posso permettere. Così è anche in politica, e tra desiderio e realtà c'è un divario e se vogliamo essere dei politici responsabili dobbiamo realizzare ciò che è finanziabile. Tutto il resto sarebbe una finzione politica di cose, che non siamo in grado di realizzare. Sarebbero promesse vane, leggi populistiche, che non comporterebbero alcun vantaggio.

Volgerò ora alla fine del mio intervento invitando la Giunta regionale a dare una risposta chiara ed inequivocabile alla seguente domanda: "ritiene che tutte queste misure che si apprestiamo a licenziare abbiano copertura finanziaria a lunga scadenza, e che la Regione sia in grado di provvedervi da sola?". Si tratta di una sola domanda e per questo invito la Giunta a rispondervi concretamente in sede di replica.

Ascolterò attentamente la discussione, ma allo stato attuale delle cose, annuncio che non voterò a favore di questo provvedimento legislativo).

PRÄSIDENT: Dann haben wir jetzt keine weiteren Redner auf der Rednerliste.

Jetzt bitte ich um die Replik des Assessors Morandini.

PRESIDENTE: Dal momento in cui non vi sono altri oratori iscritti a parlare concedo la parola per la replica all'assessore Morandini.

MORANDINI: Per rispondere velocissimamente alle giuste domande che sono state poste; è naturale che riconoscere il lavoro casalingo come lavoro portava delle conseguenze e questa è una delle conseguenze decisive e per tale ragione la Giunta regionale ha proposto questo provvedimento.

Non è vero, come è stato scritto nella relazione di minoranza, ringrazio comunque la collega che l'ha letta così velocemente, che a 18 anni una persona deve scegliere, se dedicarsi totalmente all'attività lavorativa fuori o dentro casa, può scegliere a 18 anni, ma questo non gli ipoteca la vita, perché quando anche un domani, uno, due, tre anni trovasse un lavoro fuori si sospende la contribuzione su questo disegno di legge, si prende quella che riceve nel prestare lavoro extradomestico e poi potrà riprendere, qualora tornasse ad uscire dal mercato del lavoro, a versare il contributo su questa legge. Quindi non richiede una scelta che ipoteca il futuro.

La frammentazione delle tre leggi, collega Chiodi, lei sa che è dettata solamente dal fatto che mandare a Roma un corpus unicum di legge, che prevedesse 122 miliardi di impegno finanziario sarebbe stato notevole, a riprova del fatto che la Giunta regionale ha voluto in tutti i modi portare qui oggi e discutere il disegno di legge n. 80, quello sulla pensione alle casalinghe.

La copertura finanziaria, posso capire la preoccupazione di qualche collega, in prospettiva potrebbero esserci delle difficoltà, tanto non ci è dato di sapere, sappiamo comunque che oggi l'autonomia si fonda su questi pilastri finanziari, abbiamo avuto anche in altre occasioni problemi di dubbi su questa copertura, mi pare che però questo non debba togliere oggi, di fronte ad un futuro che non sappiamo come potrà essere, le possibilità di gestire e valorizzare una competenza che, non essendo mai stata esercitata evidentemente, ci porta su un terreno per quanto nuovo esso sia.

Il discorso di riferirsi ad altre categorie di lavoratrici, evidentemente può essere fatto su altre proposte di legge, mentre questa proposta, collega Chiodi, ha riferimento alle lavoratrici casalinghe; se ci sono delle persone che oggi lavorano tutta la vita fuori casa ed hanno da divedere anche questo impegno con il lavoro domestico, percepiscono la pensione per quel tipo di lavoro svolto, da anni persone casalinghe che oggi hanno 55-60 anni hanno lavorato come tante altre invece che fuori dentro casa e oggi come oggi si trovano nella non possibilità di avere questa tutela pensionistica. Grazie.

PRÄSIDENT: Abg. Meraner, Sie können ruhig das Wort ergreifen, nur müssen Sie sich zu Wort melden.

Wozu möchten Sie sprechen?
Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Cons. Meraner, può tranquillamente intervenire, ma per farlo deve prima chiedere la parola.

In merito a cosa desidera intervenire?
Prego, Lei ne ha la facoltà.

MERANER: Ich möchte ausdrücklich dagegen protestieren, daß sich diese Regierung weigert,

ganz konkrete Fragen, die die Abgeordneten stellen, zu beantworten. Wir lassen uns nicht einfach von dieser politischen Mehrheit die keine Mehrheit darstellt, wegschieben, denn ohne uns von der politischen Minderheit kann hier gar nichts bewerkstelligt werden, weil die anderen in der Regel nicht da sind. Nur bei den Sonntagsreden sind sie eine Mehrheit, sonst nicht. Ich habe mich beispielsweise darauf beschränkt, eine einzige Frage zu stellen. Ist das zuviel? Darf ich eine Antwort auf diese Frage bekommen oder muß ich mir diese unglaubliche Arroganz dieser Regierung weiterhin gefallenlassen?

(Desidero protestare espressamente contro il fatto che questa Giunta rifiuta di rispondere a domande concrete che provengono dalle fila dei consiglieri. Non ci lasciamo mettere da parte da questa maggioranza, che non rappresenta alcuna maggioranza, poiché senza le minoranze non avrebbe potuto realizzare nulla, non essendo in grado di garantire il numero legale. D'altro canto la maggioranza è presente solamente alle grandi manifestazioni domenicali! Personalmente mi sono limitato a porre un'unica domanda: e' forse troppo? Posso ricevere una risposta o debbo continuare ad accettare l'incredibile arroganza di questa Giunta?)

PRÄSIDENT: Ich bin der Meinung, daß man sachlich arbeiten soll und alles, was man zu schnell machen will, das Gegenteil erzielt. Wenn man da drängt und vorantreibt und glaubt, man müßte jetzt über Biegen und Brechen schnell machen, dann kommt das Gegenteil heraus. Wir haben diese Erfahrung im Regionalrat gemacht. Also bitte nehmen wir uns Zeit zu reden und auch die Antworten zu geben. Ich glaube, daß dies das bessere Rezept um weiterzukommen ist, als wie wenn wir den Eindruck erwecken, daß hier ganz schnell etwas hinuntergehudelt werden soll.

Wenn noch weitere Fragen sind, dann sollen sie aufgeworfen werden und danach stimmen wir über den Übergang ab. Ich kann natürlicherweise nicht...

...die namentliche Abstimmung. Wer mit der namentlichen Abstimmung einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Damit ist die Zahl gegeben.

Ich bitte mit dem Abg. Bolzonello zu beginnen.

PRESIDENTE: Ritengo che si debba procedere com metodo, poiché tutto ciò che viene fatto in fretta, produce proprio l'effetto contrario di quello sperato. Se si fa pressione e si crede di dover procedere velocemente ad ogni costo, i risultati non sono quelli sperati. Abbiamo già fatto quest'esperienza in Consiglio regionale. Per cui ritengo opportuno che ognuno intervenga esauriendo il proprio tempo a disposizione e che vengano fornite le necessarie risposte. Ritengo che sia il modo di procedere più proficuo, perché altrimenti si potrebbe dar l'impressione di voler licenziare a tutti i costi questo provvedimento senza dedicargli il tempo necessario. Se altri consiglieri intendono porre delle domande, ne ha hanno la facoltà e solamente in seguito passeremo alla votazione sul passaggio alla discussione articolata. Ovviamente non posso...

Viene richiesta la votazione per appello nominale. Chi è a favore di questa richiesta è pregato di alzare la mano. Abbiamo raggiunto il numero necessario per poter avanzare tale richiesta.

Prego iniziare l'appello nominale dal cons. Bolzonello.

BENUSSI: Bolzonello (sì), Brugger (non presente), Casagrande (astenuto), Chiodi-Winkler (astenuta), Crafonara (non presente), Degaudenz (sì), Duca (sì), Durnwalder (ja), von Egen (non presente), Feichter (ja), Ferretti (sì), Franceschini (non presente), Franzelin-Werth (ja), Frasnelli (ja), Frick (ja), Giacomuzzi (ja), Giordan (sì), Grandi (non presente), Holzmann (sì), Hosp (ja), Jori (sì), Kaserer (ja), Klotz (nein), Kofler (non presente), Kußtatscher (ja), Leita (sì),

Leveghi (*astenuto*), Lorenzini (*sì*), Malossini (*sì*), Marzari (*non presente*), Mayr (*non presente*), Meraner (*nein*), Micheli (*sì*), Montali (*sì*), Morandini (*sì*), Morelli (*sì*), Negherbon (*sì*), Nicolini (*non presente*), Oberhauser (*non presente*), Pahl (*ja*), Pellegrini (*sì*), Peterlini (*ja*), Rella (*astenuto*), Ricci (*non presente*), Romano (*sì*), Saurer (*ja*), Sfondrini (*sì*), Tarolli (*sì*), Taverna (*non presente*), Tonelli (*astenuto*), Tononi (*non presente*), Tretter (*non presente*), Tribus (*enthalten*), Valentin (*non presente*), Viola (*non presente*), Zendron (*astenuta*), Achmüller (*non presente*), Alber (*non presente*), Andreolli (*sì*), Andreotti (*non presente*), Angeli (*non presente*), Bacca (*sì*), Bauer (*ja*), Bazzanella (*non presente*), Benedikter (*nein*), Benussi (*sì*), Berger (*non presente*), Betta (*astenuto*), Boato (*astenuto*), Bolognini (*sì*).

PRÄSIDENT: Die Abstimmung ist abgeschlossen. Ich gebe das Ergebnis bekannt:

Abstimmende:	48
Ja–Stimmen:	36
Nein–Stimmen:	3
Stimmennthalungen:	9

Der Regionalrat genehmigt den Übergang zur Sachdebatte.

PRESIDENTE: La votazione è conclusa. Rendo noto l'esito della votazione:

votanti	48
sì	36
no	3
astensioni	9

Il Consiglio regionale approva il passaggio alla discussione articolata.

PRÄSIDENT: Wir kommen somit zum Art. 1:

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 1:

I. TITEL
Allgemeine Bestimmungen

I. Kapitel
(Organisatorische Grundsätze und Übertragung von Aufgaben)

Art. 1

1. In Anwendung des Artikels 6 des Sonderautonomiestatutes und in bezug auf den Artikel 7 des regionalen Gesetzentwurfes Nr. 68/91 betreffend "Maßnahmen auf dem Gebiet der Ergänzungsvorsorge" erkennt die Region Trentino–Südtirol die im Haushalt ausgeübte Tätigkeit als Arbeit in jeder Hinsicht, die einen angemessenen Vorsorgeschutz verdient.

Capo I
(Principi organizzativi e delega di funzioni)

Art. 1

1. In attuazione dell'articolo 6 dello Statuto speciale di autonomia e con riferimento all'articolo 7 del disegno di legge regionale n. 68/91, concernente "Interventi in materia di previdenza integrativa", la Regione Trentino—Alto Adige riconosce l'attività casalinga come lavoro a tutti gli effetti, meritevole di adeguata tutela previdenziale.

PRÄSIDENT: Zu Wort gemeldet hat sich der Abg. Meraner.
Er hat das Wort.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Meraner.
Prego, Lei ne ha la facoltà.

MERANER: Herr Präsident, ich darf vielleicht auf den erwähnten Art. 6 eingehen und ich zitiere: "Auf dem Gebiet der Sozialvorsorge und der Sozialversicherungen kann die Region Gesetzesbestimmungen zur Ergänzung der Vorschriften der Gesetze des Staates erlassen und kann eigene autonome Institute errichten oder ihre Errichtung fördern. Die in der Region bestehenden wechselseitigen Krankenkassen, die dem Krankenförsorgeinstitut für Arbeiter einverleibt wurden, können vorbehaltlich der Regelung der vermögensrechtlichen Beziehungen vom Regionalrat wieder errichtet werden. Die Leistungen der genannten wechselseitigen Kassen zu Gunsten der Versicherten dürfen nicht geringer sein als die es vorgenannten Institutes". Ich erlaube mir noch einmal eine Frage an die Regionalregierung zu stellen: Wie glaubt sie dieses Gesetzeswerk mit dem eben verlesenen Art. 6 des Autonomiestatutes in Einklang zu bringen? Hier geht es nicht um ergänzende Maßnahmen, hier werden Maßnahmen ex novo geschaffen und keine staatlichen Maßnahmen ergänzt. Die staatlichen Maßnahmen, die die Grundlagen für eine Ergänzungsmäßnahme der Region bilden — für die sie sehr wohl aufgrund des Art. 6 des Autonomiestatutes zuständig wäre —, sind einfach nicht gegeben. Ich bitte sehr herzlich darum, daß mir jemand die Staatsgesetze nennen möge, auf die sich diese ergänzenden, unter Anführungszeichen, Maßnahmen der Region fußen, wie sie hier im Art. 1 vorgesehen sind.

(*Signor Presidente, farò riferimento all'art. 6 dello Statuto di autonomia qui menzionato, di cui ne citerò un passo: "nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali la Regione ha la facoltà di emendare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato ed ha la facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la loro istituzione". Le casse mutue di malattia esistenti in regione che siano state fuse nell' all'INAIL, possono esser ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali. le prestazioni di dette Casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto". Mi permetto ora di rivolgere nuovamente la domanda alla Giunta regionale: "Come pensa di adeguare questo disegno di legge all'art. 6 dello Statuto di autonomia testè letto?". Qui non si tratta di misure integrative, bensì create ex novo. Con questo disegno di legge ci troviamo ad emanare norme che integrano le disposizioni di legge dello Stato, — tale competenza regionale è sancita dall'art. 6 dello Statuto di autonomia —, senza che esistano le norme da integrare. Per cui invito cortesemente i rappresentanti della Giunta a voler citare le leggi statali che verranno integrate con norme di carattere regionale, previste all'art. 1 del presente disegno di legge).*

PRÄSIDENT: Der Abg. Benedikter hat das Wort.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKT: Ich habe in der Generaldebatte im Zusammenhang mit der Zuständigkeit einige Rechtsfragen aufgeworfen und darauf keine Antwort erhalten, auch weil der Präsident des Regionalausschusses dem zuständigen Regionalassessor gesagt hat, nicht länger als 2 Minuten Stellung zu nehmen. So geht es im Parlament, das sind die parlamentarischen Spielregeln. Hier zeigt sich wieder dasselbe: die Region anerkennt mit Gesetz die Hausfrauenarbeit als Arbeit in jeder Hinsicht, d.h. mit jeder rechtlichen Auswirkung. Hier entsteht eben die Frage: Kann die Region mit ihrer ergänzenden Gesetzgebungsgewalt für Sozialversicherung das tun? Ich möchte neuerdings darauf mit den Worten des Verwaltungsrichters Morandini vom 19. Jänner 1990 antworten, wo er eben gesagt hat: "Merita sottolineare a questo proposito il fatto che la previdenza regionale si caratterizza attraverso alcuni elementi propri dei sistemi nazionali ossia essi ai diretti ai lavoratori dipendenti o autonomi cioè a categorie particolari dei cittadini presuppone le assistenza di un rapporto di assicurazione sociale dove pertanto ci riguarda assume particolare e preminente rilievo l'attributo sociale e per assicurazione sociale si intende in questo caso quella espressamente disciplinata dalle leggi dello stato e rivolta a particolari categorie di soggetti. A completamento va ricordato che la potestà regionale nel settore della previdenza consente la possibilità di integrare la normativa nazionale ma non quella di apportare in qualche modo delle modificazioni secondo approfondimenti dottrinari e dalla stessa corte costituzionale. Si tratta quindi di una competenza in aggiunta rispetto alle prestazioni e dagli istituti già disciplinati dalla legislazione statale." Ich habe in diesem Zusammenhang die Frage der Zuständigkeit aufgeworfen, weil der Assessor die Hausfrauenarbeit als Arbeit in jedem rechtlichen Sinne anerkennt obwohl meiner Ansicht nach diese Zuständigkeit nicht besteht. Dann im Art. 4 heißt es auf einmal: "ad integrazione", also in Ergänzung des Gesetzes vom 5. März 1963, Nr. 389 wird die Regionalversicherung zur Entrichtung der Rente zugunsten der im Haushalt tätigen Personen eingerichtet aber hier werden keine Versicherungsleistungen oder Sozialleistungen ergänzt; sie werden eingeführt. Ich verstehe nicht, warum nicht auf das alte Gesetz vom Jahr 1963 bezug nimmt, wenn man schon sozusagen den Dreh finden wollte, um diese sogenannte Hausfrauenrente als ergänzende Sozialversicherung darzustellen und damit sicherer zu sein, daß es angenommen werden muß. Daher sage ich eben: wenn man schon den Dreh als solchen ausnützen wollte, dann durfte man nicht tun, als ob die Hausfrauenarbeit erst von der Region anerkannt wird, denn es gibt ein Gesetz von 1963 "mutualità pensioni a favore casalinghe", das eine solche Rente einführt. Und es ja als Sozialversicherungstatbestand anerkannt worden. Deshalb verstehe ich nicht warum man eine neue Rente einführen will und warum dann nicht auf die bestehende, ungenügende usw. "mutualità pensioni a favore delle casalinghe" zurückgegriffen hat. Diese war eine auf Versicherung aufgebaute Pension und keine Sozialrente, die im Jahre 1969 eingeführt worden ist und in die Zuständigkeit der Provinz fallen würde.

(Già in sede di discussione generale ho sollevato la questione giuridica concernente la competenza e non ho ottenuto alcuna risposta alla domanda svolta, anche perché il Presidente della Giunta regionale ha sollecitato l'assessore competente ad non intervenire per più di due minuti. Così si procede nel Parlamento regionale, queste sono le regole del gioco. Dopo tutto si tratta di una questione che si è riproposta molto spesso: la Regione riconosce il lavoro casalingo a tutti gli effetti, anche quelli giuridici. Ma sorge la domanda: La Regione può fare ciò stando alla sua competenza di carattere integrativo in materia di assicurazioni sociali? Desidererei rispondere a questa domanda con le parole dell'assessore Morandini, espresse il 19 gennaio 1990, le quali sono: "Merita sottolineare a questo proposito il fatto che la previdenza regionale si caratterizza attraverso alcuni elementi propri dei sistemi nazionali ossia essi ai diretti ai lavoratori dipendenti o autonomi

cioè a categorie particolari dei cittadini presuppone le assistenza di un rapporto di assicurazione sociale dove pertanto ci riguarda assume particolare e preminente rilievo l'attributo sociale e per assicurazione sociale si intende in questo caso quella espressamente disciplinata dalle leggi dello stato e rivolta a particolari categorie di soggetti. A completamento va ricordato che la potestà regionale nel settore della previdenza consente la possibilità di integrare la normativa nazionale ma non quella di apportare in qualche modo delle modificazioni secondo approfondimenti dottrinari e dalla stessa corte costituzionale. Si tratta quindi di una competenza in aggiunta rispetto alle prestazioni e dagli istituti già disciplinati dalla legislazione statale." Ho sollevato tale problema, poiché qui si riconosce il lavoro casalingo come attività lavorativa a tutti gli effetti, anche giuridici, senza che vi sia la competenza necessaria. All'art. 4 si dice "ad integrazione" della legge 5 marzo 1963, n.389 è sostituta... ma non ad integrazione viene migliorata la prestazione assicurativa o sociale. Qui si introduce una nuova pensione alle casalinghe. Se veramente si voleva trovare l'espiediente per far apparire questa pensione alle casalinghe come assicurazione sociale integrativa e per essere sicuri che venisse approvata, non capisco perché non si è fatto riferimento alla vecchia insufficiente legge sulla mutualità pensioni a favore delle casalinghe, che si basa sul versamento di contributo assicurativi e non è una pensione sociale, come quella introdotta nel 1969, che ha carattere di prestazione sociale.)

PRÄSIDENT: Meldet sich noch jemand zu Wort?

Der Assessor Morandini hat das Wort.

PRESIDENTE: Vi sono altri oratori iscritti a parlare?

La parola all'assessore Morandini.

MORANDINI: Grazie, Presidente. Prima di tutto voglio dipanare una questione di fondo, nel senso che hanno fatto bene i colleghi Benedikter e Meraner a riproporre le domande che avevano posto in discussione generale, per sostenere che al di là dei limiti temporali a cui ero stato invitato, a cui sinceramente ritenevo di attenermi fino ad un certo punto, non ho risposto per questi limiti temporali alle loro domande, perché davo già per scontata la risposta, visto che in discussione sia del disegno di legge n. 68 che del disegno di legge n. 81 si era parlato più volte della competenza.

Peraltro, se non è stato sufficientemente esaustivo o almeno non si è risposto completamente da parte dei miei interventi alle vostre domande, mi scuso e sono disponibilissimo ad andare in termini completi su questa risposta.

La competenza su questo versante in materia di previdenza integrativa ha un riferimento statutario, che è l'art. 6, anche se su questo punto il collega Benedikter dice: l'art. 6 consente di emanare norme legislative allo scopo di integrare leggi dello Stato. Allora per questa ragione si è fatto doverosamente riferimento alla legge sulla mutualità pensioni, richiamata nell'art. 4, anche però, e faccio riferimento alle dichiarazioni che lei ha riferito, che io ho detto in occasione di un convegno di carattere previdenziale, due o tre anni fa, nel senso che allora ero ancorato anch'io, perché dopo feci gli approfondimenti del caso a questo concetto di previdenza integrativa ormai classico, ma che intanto è venuta avanti un'accezione di previdenza integrativa che, non soltanto ci consente di integrare norme dello Stato, ma anche di individuare nuove categorie di persone che la Regione ritenesse meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico.

In questo senso si cerca di fondare la competenza su questo versante, tenendo presente che è la prima volta che la Regione fa questo tipo di competenza, che si tratta di un terreno assolutamente inesplorato e comunque che ci pare che questo fondi la competenza di cui

si parla.

PRÄSIDENT: Möchte noch jemand das Wort ergreifen?

...mir scheint, daß man das Klima vergiftet hat, das ist alles, was ich feststellen kann. Wir haben jetzt drei Tage gut gearbeitet und es war wirklich nicht notwendig, in der letzten halben Stunde vor Sitzungsende das Klima so zu vergiften. Das sehe ich wirklich nicht ein. Ich sitze auch hier geduldig, allein ohne Vizepräsidenten, habe auch nie unterbrochen, bin auch nie hinausgegangen, aber warum man jetzt hier so das Klima vergiften muß, sehe ich nicht ein.

...Also beginnen wir mit der namentlichen Abstimmung und zwar mit dem Abg. Ferretti.

Wir stimmen jetzt ab und nachher reden wir über den Fortgang der Arbeiten.

PRESIDENTE: Altri desiderano intervenire?

Mi sembra che l'atmosfera si sia surriscaldata. Abbiamo lavorato tre giorni con profitto e serenamente e non ritengo fosse necessario, al termine della seduta, avvelenare così gli umori. Sono sempre stato pazientemente ad ascoltare, senza l'aiuto del vicepresidente, non ho mai interrotto gli interventi, non sono mai uscito, non capisco perché si debbano avvelenare così gli animi.

Procediamo con la votazione per appello nominale partendo con il collega Ferretti.

Ora votiamo e poi discuteremo sull'andamento dei lavori.

BENUSSI: Ferretti (*sì*), Franceschini (*non presente*), Franzelin – Werth (*ja*), Frasnelli (*ja*), Frick (*ja*), Giacomuzzi (*ja*), Giordani (*sì*), Grandi (*non presente*), Holzmann (*sì*), Hosp (*ja*), Jori (*sì*), Kaserer (*ja*), Klotz (*enthalten*), Kofler (*non presente*), Kußtatscher (*ja*), Leita (*sì*), Leveghi (*astenuto*), Lorenzini (*sì*), Malossini (*sì*), Marzari (*non presente*), Mayr (*non presente*), Meraner (*nein*), Micheli (*sì*), Montali (*sì*), Morandini (*sì*), Morelli (*sì*), Negherbon (*sì*), Nicolini (*non presente*), Oberhauser (*non presente*), Pahl (*ja*), Pellegrini (*sì*), Peterlini (*ja*), Rella (*astenuto*), Ricci (*non presente*), Romano (*sì*), Saurer (*ja*), Sfondrini (*sì*), Tarolli (*sì*), Taverna (*non presente*), Tonelli (*astenuto*), Tononi (*non presente*), Tretter (*non presente*), Tribus (*enthalten*), Valentin (*non presente*), Viola (*astenuto*), Zendron (*astenuta*), Achmüller (*non presente*), Alber (*non presente*), Andreolli (*sì*), Andreotti (*non presente*), Angeli (*non presente*), Bacca (*sì*), Bauer (*ja*), Bazzanella (*non presente*), Benedikter (*nein*), Benussi (*sì*), Berger (*non presente*), Betta (*astenuto*), Boato (*astenuto*), Bolognini (*sì*), Bolzonello (*sì*), Brugger (*non presente*), Casagranda (*astenuto*), Chiodi – Winkler (*astenuta*), Crafonara (*non presente*), Degaudenz (*sì*), Duca (*sì*), Durnwalder (*non presente*), von Egen (*non presente*), Feichter (*ja*).

PRÄSIDENT: Ich darf das Abstimmungsergebnis bekanntgeben:

Abstimmende:	48
Ja – Stimmen:	35
Nein – Stimmen:	2
Stimmenthaltungen:	11

Damit genehmigt der Regionalrat den Art. 1.

PRESIDENTE: Rendo noto l'esito della votazione:

votanti	48
si	35
no	2
astensioni	11

Il Consiglio regionale approva l'art. 1.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Wozu, Abg. Meraner?
Bitte, zum Fortgang der Arbeiten.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? In merito a cosa cons. Meraner?
Sull'andamento dei lavori, prego Lei ne ha la facoltà.

MERANER: Herr Präsident, ich möchte Sie ersuchen, folgende Präzisierung vorzunehmen: Wann ein Abgeordneter überhaupt einen bestimmten Abstimmungsmodus oder die Feststellung der gesetzlichen Anzahl verlangen darf, denn hier bewegen wir uns auf einem Terrain, das – glaube ich – kein Abgeordneter versteht und es ist nicht zulässig, daß Abgeordnete wie ein Ferretti, die den ganzen Tag abwesend sind, vor der Abstimmung aufgrund des Geläutes hereinhuschen, um dann festzustellen, was seine Kollegen, die den ganzen Tag gearbeitet haben, alles falsch machen. Das ist nicht zulässig. Sagen Sie uns wann, dann werden wir den Zeitpunkt wählen, er muß allerdings zumutbar sein.

(*Signor Presidente desidero invitarLa a specificare quando un consigliere puo' richiedere un determinato modo di votare o la verifica del numero legale, poichè mi sembra che ci muoviamo su un terreno alquanto incerto per ogni consigliere e non è ammissibile che un consigliere come il collega Ferretti, che è assente tutto il giorno, all'improvviso, con il suono del campanello rientri in aula, prima della votazione, per constatare che i colleghi che hanno lavorato tutto il giorno, sbagliano tutto. Non è ammissibile una simile procedura. Lei, signor Presidente, ci deve dire quando possiamo richiedere una determinata votazione*).

PRÄSIDENT: Ich lese Ihnen den entsprechenden Art. 93 der Geschäftsordnung vor: "Die Art und Weise der Abstimmung. Die Abstimmung kann durch Handaufheben, durch Aufstehen oder Sitzenbleiben, durch Namensaufruf oder geheim erfolgen. In der Regel wird durch Handaufheben abgestimmt usw. Die eventuelle Beantragung der Abstimmung durch Namensaufruf oder der geheimen Abstimmung muß vor Beginn der Abstimmung erfolgen." Ich würde dann folgendes sagen: man kann sie ja nicht eine Stunde vorher verlangen, sondern wenn man weiß, jetzt stimmt man ab. Der Präsident teilt mit: wir stimmen jetzt ab. Spätestens in dem Moment, bevor das Handaufheben erfolgt, aber wenn ich sage: Wer ist dafür, dann ist es zu spät. ...Sie haben ja gesehen, Abg. Meraner, daß ich dem Antrag stattgegeben habe. Es war ja nicht so, daß ich dem Antrag Ferretti stattgegeben habe. Grundsätzlich könnte man auch während der Debatte über Art. 1 sagen: Ich möchte, daß über den Art. 1 geheim abgestimmt wird. So ist man vorgemerkt und das ist die sicherste Methode. Wenn man das nicht wählt, dann kann man es tun, wenn man sieht, daß die Debatte fertig ist. Wenn man das auch noch versäumt, dann kann man es sagen, nachdem der Präsident gesagt hat: Wir stimmen jetzt ab. Bevor ich dann sage: Wer ist dafür, das ist die letzte Chance, sollte man spätestens den Antrag stellen.

Abg. Tonelli, immer zum Fortgang der Arbeiten?
Zuerst Abg. Meraner?

PRESIDENTE: Le leggerò ora l'art. 93 del Regolamento interno del Consiglio regionale il quale recita: Modi di votazione. le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o per alzata e seduta per appello nominale e per scrutinio segreto.

Di regola le votazioni avvengono per alzata di mano a meno che tre consiglieri chiedano l'appello nominale o cinque la votazione per scrutinio segreto. L'eventuale domanda deve essere presentata prima che abbia inizio la votazione". Per cui proporrei che non potendosi richiedere un ora prima, ma nel momento in cui si procede alla votazione, la domanda di votazione per appello nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata al più tardi prima che vengano alzate le mani. Ma se sto verificando chi è a favore e chi è contro, la domanda non è più ammissibile. Lei cons. Meraner ha avuto modo di constatare che non ho accolto la richiesta avanzata dal cons. Ferretti. Per cui in linea di principio si potrebbe dire che anche nel corso della discussione all'art. 1 può venire richiesta la votazione per scrutinio segreto sull'art. 1. Questo penso sia il metodo più sicuro. Se non si sceglie di procedere in questo modo, ritengo si possa avanzare la proposta di votazione quando la discussione è terminata e cioè subito dopo che il Presidente ha detto, passiamo alla votazione e prima che egli chieda quanti sono contrari e quanti favorevoli.

Cons. Tonelli, desidera intervenire sull'andamento dei lavori?

Prima però si era iscritto il cons. Meraner.

MERANER: Ich möchte nur bekanntgeben, daß ich zum Art. 2 die namentliche Abstimmung verlange.

(Desidero chiedere che la votazione all'art. 2 avvenga per appello nominale.)

PRÄSIDENT: Wird vorgemerkt.

Jetzt, Abg. Tonelli.

PRESIDENTE: Verrà annotato.

Prego, cons. Tonelli.

TONELLI: Signor Presidente, credo che anche la richiesta avanzata ora dal collega Meraner ci dica che a questo punto della serata, probabilmente per ragioni, le più strane e diverse, stiamo qui a macerarci. Gli animi si sono un po' surriscaldati e quindi ho l'impressione che, se procediamo in questo modo siamo dei masochisti, procediamo con un braccio di ferro che non serve a nessuno e fra 24 minuti si interromperanno comunque i lavori.

Quindi chiedo che lei chiuda in questo momento i lavori del Consiglio, perché mi sembra che non abbiamo alcuna possibilità obiettiva di procedere positivamente.

PRÄSIDENT: Ich weiß jetzt genau, daß mit dem, was ich jetzt mitteilen werde, nicht alle einverstanden sein werden. Aber ich bin folgender Meinung: Wir haben jetzt gut gearbeitet und in einem entspannten Klima – abgesehen die letzten 20 Minuten – arbeiten können. In diesem entspannten Klima und mit einer fruchtbaren Zusammenarbeit kommen wir schneller voran, als wenn man unbedingt schnell machen will und damit Ärger hervorruft oder durch ungewollte oder gewollte Kürzungen der eigenen Wortmeldungen den Eindruck erweckt, man möchte auf Biegen und Brechen schnell fertigmachen. ...Abg. Kaserer, jetzt spreche momentan ich.

Wir haben das bereits einmal beim Familienpaket erfahren und zwar beim ersten, wo wir nach einigen Reibereien entspannt und sachlich arbeiten haben können. Wir

machen heute sowieso nicht fertig, weil wir erst beim Art. 2 sind und ich den Eindruck habe, daß man in diesem Ton – mit namentlicher Abstimmung bei jedem Artikel – weiterarbeiten würde usw. und daß wir sicherlich nicht fertig werden würden.

Deswegen erkläre ich hiermit die Sitzung für geschlossen.

PRESIDENTE: Mi rendo conto che non tutti saranno d'accordo con quanto sto per dire: fino ad ora abbiamo lavorato proficuamente, serenamente, tranne gli ultimi 20 minuti. Se il clima di lavoro è disteso, possiamo collaborare meglio e procedere più speditamente rispetto a quando vogliamo assolutamente proseguire celermente i lavori, causando così tensioni, rabbia o destando l'impressione che riducendo la durata degli interventi si voglia assolutamente terminare in fretta la trattazione dei disegni di legge..

Cons. Kaserer, ora sto intervenendo io.

Abbiamo già fatto quest'esperienza con il primo pacchetto famiglia, e ricorderete che dopo gli attriti iniziali abbiamo potuto lavorare proficuamente e con distensione. Tenendo conto del fatto che siamo all'art. 2 e che proseguendo con la votazione per appello nominale su ogni articolo non riusciremo comunque a concludere la trattazione di questo punto, risulta evidente la necessità di chiudere i lavori.

La seduta è tolta.

(Ore 17.39)